



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni
ed integrazioni**

INDICE

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI	5
1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: il Decreto Legislativo n. 231/2001	
1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni	9
1.2. La fattispecie normativa e le sanzioni:	12
1.2.1. a) Gli elementi positivi della fattispecie	12
1.2.2. b) L'elenco dei reati	12
1.2.3. c) Reati commessi all'estero	13
1.2.4. d) Gli elementi negativi della fattispecie	13
1.2.5. e) Le sanzioni:	14
1.2.6. La sanzione pecuniaria	15
1.2.7. Le sanzioni interdittive	15
1.2.8. La pubblicazione della sentenza di condanna	16
1.2.9. La confisca	17
2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	
2.1 Il Modello in funzione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente	17
2.2 Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione del Modello	19
2.3 Struttura del Modello	21
2.4 Destinatari del Modello	22
2.5 Elementi costitutivi del Modello – Le linee guida di Confindustria	22
2.6 Programma di aggiornamento del Modello	24
3. E.P.M. S.r.l. E L'ADOZIONE DEL MODELLO	24

3.1 Organigramma societario	26
4. MAPPA DELLE ATTIVITA' AZIENDALI "SENSIBILI"	28
5. VALUTAZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE/ PROCEDURALI RELATIVE AI PROCESSI A RISCHIO	29
6. PRINCIPI ETICI	29
7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	
7.1 Identificazione e composizione dell'Organismo di Vigilanza	31
7.2. Compensi	32
7.3. Funzioni e poteri	33
7.4 Reporting agli Organi Societari	36
7.5 Reporting nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (i c.d. flussi informativi)	37
7.5.1. Prescrizioni generali	37
7.5.2. Prescrizioni specifiche obbligatorie	38
7.5.3. Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi	39
7.5.4. La Legge 30 novembre 2017 n. 179 (<i>Whistleblowing</i>)	40
8. FORMAZIONE DEL PERSONALE	
8.1. Formazione del personale	44
8.2. Informativa a collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi	46
9. LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO	
9.1. Principi generali	46
9.2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	47
9.3. Soggetti	48
9.4. Provvedimenti per inosservanza da parte dei dipendenti	48
9.4.1. Violazioni	50

9.4.2. Sanzioni	51
9.5. Provvedimenti per inosservanza da parte di coloro che occupano posizioni apicali nell'organigramma della Società	52
9.6. Provvedimenti per inosservanza da parte di Fornitori, Consulenti, Collaboratori e Partner	53
10. APPROVAZIONE, MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO	
10.1. Approvazione ed adozione del Modello	54
10.2. Modifiche ed integrazioni del Modello	54
10.3. Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli nell'ambito di aree ed attività "sensibili"	55
10.4. Verifiche periodiche del funzionamento del Modello e dei comportamenti aziendali	56

DEFINIZIONI

Consiglio di Amministrazione: Consiglio di Amministrazione della Società.

Aree a Rischio: le aree di attività della Società nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati 231.

Attività sensibili: attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto o da atti normativi che ad esso fanno riferimento.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società.

Codice Etico: il codice etico adottato da E.P.M., ovvero il documento ufficialmente approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società quale esplicazione della politica societaria, che contiene i principi generali di comportamento, ovvero raccomandazioni, obblighi/divieti, a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.

Collaboratori Esterni: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner e i Fornitori.

Consulenti: i soggetti esterni alla Società che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Destinatari: gli Esponenti Aziendali, i Collaboratori Esterni, Lavoratori subordinati, Fornitori e tutti coloro con cui la Società si relazioni nello svolgimento delle attività aziendali.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società.

D.Lgs.231/2001 o il Decreto: il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Ente/i: entità fornite di personalità giuridica o società o associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Esponenti Aziendali: Consiglio di Amministrazione e Dipendenti della Società.

Fornitori: i fornitori di beni e servizi non professionali della Società che non rientrano nella definizione di Partner e di Collaboratori Esterni.

Incaricati di un pubblico servizio: ai sensi dell'art. 358 c.p. *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Modello: il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ai sensi dell'art. 6 e 7 del decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei reati stessi, così come descritto dal presente documento.

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

Linee Guida: le linee guida adottate da Confindustria per la predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. 231/01.

P.A.: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

Partner: le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, licenza, agenzia, subappalto, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Aree a Rischio.

Pubblici Ufficiali: ai sensi dell'art. 357 c.p. *“sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata*

dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Reati Presupposto: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Responsabile Interno: soggetto al quale viene attribuita, con nomine del Consiglio di Amministrazione o di un soggetto da questi delegato, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.

Vantaggio: risultato positivo, non necessariamente economico, che l’Ente ha obiettivamente tratto a prescindere dall’intenzione di chi ha commesso l’illecito e che deve essere accertato ex post.

Whistleblowing: il whistleblowing è lo strumento con cui uno dei soggetti di cui all’art. 6 del D.lgs. 231/01 deve segnalare le condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza o nello svolgimento della propria attività lavorativa all’interno dell’azienda stessa o in altra circostanza.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è composto da una Parte Generale, dalla Mappatura dei rischi e dalle singole parti speciali.

La Parte Generale ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001, l’indicazione – nelle parti rilevanti ai fini del Decreto – della normativa specificamente applicabile alla Società, la descrizione dei reati rilevanti per la Società, l’indicazione dei destinatari del Modello, i principi di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, la definizione di un sistema sanzionatorio dedicato al presidio delle violazioni del Modello, l’indicazione degli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale. Le Parti Speciali hanno ad oggetto l’indicazione delle attività “sensibili” – ossia delle attività che sono state considerate dalla Società a rischio di reato, in esito alle analisi dei rischi condotte – ai sensi del Decreto, i principi

generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

- Mappatura dei rischi, finalizzato all'individuazione delle attività sensibili;
- il Codice Etico, che definisce i principi e le norme di comportamento della Società;
- gli Strumenti di attuazione del Modello.

1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche Decreto), recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”* (di seguito il *“Decreto”*), ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma dal carattere afflittivo sostanzialmente di natura penale, a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati *“Ente”* o *“Enti”*) per reati, tassativamente elencati, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da persone che, come riportato all’art. 5 del Decreto 231/2001 lett. *a* e *b*, rivestano al loro interno funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle società stesse o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo delle società stesse, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella penale o civile della persona fisica che ha commesso materialmente il reato, adottando, ad avviso di alcuni ma non di tutti, il principio secondo cui *societas delinquere potest*, introdotto appunto dal Decreto n. 231/2001.

I presupposti applicativi della nuova normativa possono essere, in sintesi, indicati come segue:

- a) l’inclusione dell’ente nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione (art. 1);
- b) l’avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso Decreto, nell’interesse o a vantaggio dell’ente (art. 24 e ss.);

c) l'essere, l'autore del reato, un soggetto investito di funzioni apicali (art. 6) o subordinate (art. 7) all'interno dell'ente;

d) la mancata adozione o attuazione da parte dell'ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;

e) in alternativa al punto d), per il solo caso di reato commesso da parte di un soggetto apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'ente (o l'insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo) e l'elusione fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall'ente stesso.

In caso di reato commesso da un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze richiamate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza di ciascuna delle condizioni di cui ai punti d) ed e) è oggetto di una presunzione semplice (*juris tantum*), fatta salva la facoltà dell'ente di fornire la prova contraria (c.d. inversione dell'onere di prova).

Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l'assoggettabilità dell'ente a sanzioni di varia natura, accumulate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria e quelle interdittive, variamente strutturate (fino alla chiusura coattiva dell'attività o di un ramo di essa).

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni rispecchia nei suoi tratti fondamentali il processo penale vigente, del quale, non a caso, il primo costituisce appendice eventuale; del pari, a dispetto del *nomen juris* adottato, l'intero contesto sostanziale in cui il Decreto si inserisce è dichiaratamente ispirato ad un apparato concettuale di matrice penalista.

L'ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato agli art. 24 e 25 del Decreto, è stato successivamente esteso, sia mediante modifica dello stesso Decreto, sia mediante rinvii al Decreto stesso.

Per effetto di tali progressivi ampliamenti, il Decreto si applica oggi alle seguenti categorie di reato (in forma consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata):

- 1) reati contro la Pubblica;
- 2) delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- 3) reati di criminalità organizzata;
- 4) reati di falso;
- 5) reati contro l'industria ed il commercio;
- 6) reati societari di cui al codice civile;
- 7) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- 8) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- 9) delitti contro la personalità individuale;
- 10) abuso di mercato;
- 11) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela dell'igiene, della salute e sicurezza sul lavoro;
- 12) ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- 13) reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- 14) reati di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- 15) reati ambientali;
- 16) impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno è irregolare;
- 17) Razzismo e xenofobia;
- 18) Frode Sportiva;
- 19) Reati Tributari;
- 20) Reati transnazionali.

1.2. La fattispecie normativa e le sanzioni:

1.2.1 a) Gli elementi positivi della fattispecie

La fattispecie, cui il Decreto collega l'insorgere della peculiare forma di responsabilità da esso contemplata, richiede la contemporanea presenza di una serie di elementi positivi (a concorso necessario) e la contestuale assenza di

determinati elementi negativi (la cui eventuale sussistenza costituisce causa esimente della responsabilità).

Per quanto riguarda gli elementi positivi, va innanzitutto precisato che il Decreto si applica ad ogni società o associazione, anche priva di responsabilità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica (qui di seguito, per brevità, l'Ente), fatta eccezione per lo Stato e gli enti che svolgono funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.

La responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'Ente sussiste qualora sia stato commesso un reato che:

a) risulti compreso tra quelli indicati dal Decreto nell'apposito elenco (art. 24 e ss.)

b) sia stato realizzato anche o esclusivamente nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, salvo che in quest'ultima ipotesi si dimostri che il Reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo del reo o di terzi;

c) sia stato realizzato da una persona fisica, la quale sia:

1- collocata in posizione apicale, cioè eserciti funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, oppure eserciti, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (di seguito, per brevità, Soggetto Apicale);

2- sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale (qui di seguito, per brevità, Soggetto Subordinato).

1.2.2. b) L'elenco dei reati

Per effetto delle successive integrazioni apportate al Decreto, risultano attualmente richiamati, in funzione di presupposti della Responsabilità dell'Ente, i reati, in forma consumata e, relativamente ai soli delitti, anche tentata, tassativamente indicati agli artt. 24, 24 *bis*, 24 *ter*, 25, 25 *bis*, 25 *bis*1, 25 *ter*, 25 *quater*, 25 *quater*1, 25 *quinqies*, 25 *sexies*, 25 *septies*, 25 *octies*, 25 *novies*, 25 *decies*, 25 *undecies*, 25 *duodecies*, 25 *terdecies*, 25 *quaterdecies* e 25 *quinqesdecies* del D.lgs. 231/01 nonché i reati commessi in modalità transnazionale di cui alla L. n. 146/2006.

1.2.3. c) Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati, contemplati dallo stesso Decreto, commessi all'estero.

La Relazione ministeriale illustrativa del Decreto sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dall'interno impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del Decreto) su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli art. 7, 8, 9, 10 del codice penale;
- se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui il reato è stato commesso.

1.2.4. d) Gli elementi negativi delle fattispecie

Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'Ente non sussiste se il reato è stato commesso:

l) da un Soggetto Apicale, se l'Ente prova che:

a - l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

b - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, denominato "Organismo di Vigilanza".

c - le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e di Gestione;

d - non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV).

Il) da un Soggetto Subordinato, se il Pubblico Ministero non prova che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello.

1.2.5. e) Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'Ente sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la pubblicazione della sentenza di condanna;
- d) la confisca.

Le sanzioni predette sono applicate al termine di un processo penale. Quelle interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché in linea di principio mai congiuntamente tra loro, su richiesta del Pubblico Ministero da parte del Giudice, quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a norma del Decreto;
- vi sono specifici e fondati elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

1.2.6. a) La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto. Il valore della quota può variare da un minimo di 258,00 euro ad un massimo di 1.549,000 euro e dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'Ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di altri illeciti. Al fine di garantire l'efficacia della sanzione, nella determinazione dell'entità della singola quota, il Giudice Penale tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente. La sanzione pecuniaria può essere ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero se è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

1.2.7. b) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive consistono:

- a) nella interdizione dall'esercizio dell'attività, che comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività;
- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione (anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a certi rami dell'Amministrazione), salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata od agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche ricorrano una o entrambe delle precedenti condizioni, le sanzioni interdittive non si applicano se sussiste una delle seguenti circostanze:

1) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

2) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

3) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;

- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

1.2.8. c) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'Ente mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale, nonché mediante la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

1.2.9. d) La confisca

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del Reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato.

2. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1. Il Modello in funzione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente

Il Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto (art. 5 comma 1), qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia omessa ed insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

L'adozione del Modello Organizzativo costituisce, dunque, la misura ideale della diligenza richiesta dal Legislatore e rappresenta per l'Ente lo strumento spendibile per rimanere esente da responsabilità.

E' solo il caso di osservare, inoltre, che l'introduzione dei reati colposi nel sistema 231, avvenuta con la Legge 123/2007, in assenza di qualsiasi disposizione volta ad armonizzare la disciplina della responsabilità dell'ente, come sin qui configurata, con il nuovo archetipo di reato, fa emergere una serie di problemi di compatibilità di non semplice soluzione.

La struttura tradizionale dell'addebito per "colpa di organizzazione", da cui discende la responsabilità amministrativa dell'Ente, deve infatti misurarsi con la commissione di reati, i cui elementi identificativi e le cui modalità di realizzazione sono ben diverse rispetto a quelle tipiche dei reati fino ad epoca recente presi in esame ai fini della costruzione del Modello Organizzativo.

La non facile armonizzazione riguarda, in primo luogo, la necessaria sussistenza di un interesse o vantaggio dell'ente in relazione alla commissione del reato. Ma il punto più problematico è che il criterio di esenzione da responsabilità indicato al punto c) (e, quindi, la dimostrazione che il fatto è stato commesso dall'agente attraverso la fraudolenta elusione dei presidi posti dall'Ente nell'ambito della propria organizzazione) bene aderisce al paradigma dei reati dolosi e non può, invece, attagliarsi a fattispecie di reato dove manca l'elemento volitivo dell'evento.

Va in tal caso ritenuto che, per poter andare esente da responsabilità, l'Ente debba poter essere in grado di dimostrare che la violazione colposa commessa dal proprio esponente è stata posta in essere nonostante fosse stato attuato un efficace sistema di monitoraggio dell'applicazione delle regole, generali e speciali, volte ad evitare il rischio di verificazione dell'evento.

La mera adozione del Modello da parte dell'Organo Dirigente, che deve individuarsi nell'organo titolare del potere di gestione ossia nell'organo amministrativo, non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Quanto all'efficacia del Modello, il Legislatore, all'art. 6 comma 2 del Decreto, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

La caratteristica dell'effettività del Modello è, invece, legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7, comma 4, del Decreto, richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano ravvisate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello), oppure quando intervengano modifiche normative che amplino le fattispecie di reato in funzione di presupposti della responsabilità dell'ente;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.2. Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione del Modello

E.P.M. S.r.l. (di seguito denominata anche come la Società), sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine nonché del lavoro dei propri dipendenti, ha deciso di avviare un progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto.

In particolare, nonostante il sistema dei controlli interni esistente sia in grado di essere utilizzato anche per la prevenzione dei reati contemplati dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione ha avviato un Progetto di analisi degli strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure adottate alle finalità previste dal Decreto.

In esito a detto Progetto, per la precisione, la Società si propone di adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001.

Permane, infatti, la convinzione in E.P.M. che l'adozione del Modello costituisca, oltre ad un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della stessa, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, attraverso l'adozione ed il costante aggiornamento del Modello, E.P.M. si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della stessa nell'ambito di attività sensibili (intese, si ribadisce, come attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative irrogabili nei confronti dei medesimi nonché della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono ritenute inammissibili dalla Società, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la stessa intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Società, anche grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di ragionevolmente prevenire o contrastare la commissione dei reati contemplati dal Decreto e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.

E.P.M., altresì, intende conferire ad un organismo ad hoc, denominato Organismo di Vigilanza, a composizione monocratica, l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello stesso, nonché di curare la predisposizione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.

2.3. Struttura del Modello

Il Modello è suddiviso nella presente *“Parte Generale”*, nella quale, dopo una breve esposizione dei contenuti essenziali del D.Lgs 231/2001, è descritta l’attività compiuta per la definizione del Modello della Società e ne sono illustrati gli elementi costitutivi, ed in *“Parti Speciali”* predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto, che formano parte integrante ed essenziale dello stesso.

Nelle suddette Parti Speciali, oltre ad esplicitare le singole fattispecie di reato, vengono anche descritte le principali aree di attività a rischio di commissione degli stessi.

Nell’eventualità in cui si rendesse necessario procedere all’emanazione di ulteriori Parti Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato che venissero in futuro ricomprese nell’ambito di applicazione del Decreto, o relativamente a fattispecie escluse che a seguito di mutamenti aziendali venissero a rilevare, è demandato al Consiglio di Amministrazione il potere di integrare il Modello in una fase successiva, anche su eventuale proposta dell’Organismo di Vigilanza.

2.4. Destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società E.P.M. Tra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali della Società, i Sindaci, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell’Organismo di Vigilanza, i dirigenti, i dipendenti, i fondatori promotori, i fondatori e i partecipanti.

Sono, altresì, tenuti al rispetto del Modello tutti i terzi che abbiano rapporti di lavoro con la suddetta Società.

2.5. Elementi costitutivi del Modello – Le linee guida di Confindustria

Con riferimento alle esigenze individuate dal Legislatore nel Decreto, devono essere necessariamente considerati, altresì, i principi espressi dalla Confindustria nelle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e

controllo ex D.Lgs. n. 231/2001” elaborate, integrate ed aggiornate nel corso degli ultimi anni (rispettivamente, con gli interventi attuati in data 7 marzo 2002, 3 ottobre 2002, 24 maggio 2004 e 31 marzo 2008), nonché approvate dal Ministero della Giustizia. Ed invero, l’art. 6, comma terzo, del D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce che “i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.

I suddetti principi espressi da Confindustria possono essere identificati nei seguenti punti fondamentali per la definizione del Modello:

1) realizzazione della mappa delle attività aziendali “sensibili” ovvero di quelle nel cui ambito è possibile la commissione dei reati contemplati dal Decreto e, pertanto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio (c.d. mappatura del rischio);

2) analisi e valutazione delle misure organizzative/procedurali relative ai processi a rischio, al fine di garantire:

- separazione dei compiti, attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su di un unico soggetto;

- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell’ambito della struttura organizzativa;

- verifica dell’adeguata “proceduralizzazione” dei processi aziendali di supporto, in quanto interessati dallo svolgimento di attività “sensibili”, in modo da:

- definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime;

- garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione);

- garantire, ove necessario, “l’oggettivazione” dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;
- esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un’adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- analisi del sistema autorizzativo;
- adozione del Codice Etico e di comportamento (di seguito “Codice Etico”), che preveda regole etico-comportamentali idonee a garantire l’esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e l’integrità del patrimonio aziendale;
- istituzione e nomina dell’Organismo di Vigilanza con conseguente attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello e definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo stesso.
- definizione delle attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- definizione delle responsabilità nell’approvazione, adozione, integrazione ed implementazione del Modello oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali, con relativo obbligo di aggiornamento periodico.

2.6 Programma di aggiornamento del Modello

E’ compito del Consiglio di Amministrazione provvedere all’efficace attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per aggiornarlo o modificarlo, avvalendosi del supporto dell’Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del Modello, delega la singola unità organizzativa a dare attuazione ai contenuti dello stesso ed a curare l'implementazione

della normativa interna e dei processi aziendali, nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento, definiti in relazione ad ogni attività sensibile.

In ragione della tipicità della struttura organizzativa, dell'evoluzione delle esigenze aziendali e dell'evolversi del catalogo dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, sarà opportuno prevedere un Programma di attuazione, adeguamento ed aggiornamento del Modello. Il Programma individuerà le nuove esigenze, indicando altresì le attività necessarie per realizzare l'efficace e continuo recepimento dei contenuti del Modello, con definizione di responsabilità, tempi e modalità di esecuzione.

3. E.P.M. S.r.l. E L'ADOZIONE DEL MODELLO

E.P.M. S.r.l. ritiene che l'adozione del suddetto Modello, unitamente al Codice Etico, al di là delle prescrizioni di legge, costituisca un valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che, a vario titolo, collaborano con la Società, al fine di far seguire, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui la medesima Società si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Società ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto nonché delle recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia. I risultati dell'attività di *RISK ASSESSMENT* sono trasfusi nella valutazione del rischio-reato inserita nelle singole Parti Speciali del presente Modello di Organizzazione gestione e Controllo.

Nella redazione del Modello, E.P.M. S.r.l. ha tenuto, altresì, in considerazione anche degli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia. In

particolare, sebbene le pronunce che fino ad oggi si sono occupate di responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. n. 231/01 non siano entrate nel merito dell'adeguatezza dei sistemi di controllo, le stesse comunque offrono già prime indicazioni circa le caratteristiche che i Giudici ritengono essenziali al fine di valutare l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati. Nella varietà delle decisioni, emergono alcuni riferimenti costanti, utili al fine di verificare l'idoneità del Modello adottato, quali il richiamo alle condotte criminose per cui si procede, alla struttura organizzativa, alle dimensioni, al tipo di attività ed alla storia (anche giudiziaria) della società coinvolta nel procedimento. Più in particolare, i Giudici hanno ritenuto elementi essenziali:

- l'autonomia e l'indipendenza in concreto dell'Organismo di Vigilanza;
- l'analiticità e la completezza nell'individuazione delle aree a rischio;
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

E.P.M. S.r.l., pertanto, ha provveduto a redigere il Modello anche alla luce di queste decisioni giurisprudenziali, pur nella consapevolezza che le stesse non sono affatto vincolanti e che, allo stato, non hanno ancora acquisito il valore di giurisprudenza consolidata.

In attuazione a quanto previsto dal Decreto, infine, E.P.M. S.r.l. ha altresì deciso di istituire un "Organismo di Vigilanza e di Controllo Interno" (di seguito "Organismo di Vigilanza", oppure O. di V.), in composizione monocratica, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.1. Organigramma societario

E.P.M. S.r.l. è costituita ai sensi del diritto italiano con sede legale in Fiorenzuola D'Arca (PC), Via Roma 32. La Società ha la forma giuridica di una società a responsabilità illimitata ed è dotata di un sistema di amministrazione individuato nel Consiglio di Amministrazione a cui spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Sono Organi della Società:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Per l'indicazione dell'oggetto sociale si rimanda al contenuto della Camera di Commercio di Napoli.

4. MAPPA DELLE ATTIVITA' AZIENDALI "SENSIBILI"

In base a quanto previsto dal Decreto, sono state, in via preliminare, individuate le aree/processi aziendali nel cui ambito è possibile la commissione dei reati contemplati dal Decreto stesso.

A tal fine è stata effettuata una mappatura delle aree/processi a rischio di reato attraverso l'esame organizzativo societario, mediante lo svolgimento di interviste ai responsabili di direzione/funzione volte a rilevare le aree sensibili.

In esito all'analisi effettuata, "*Struttura del Modello*", le categorie dei reati sono state suddivise in tre gruppi attraverso un rischio alto, medio e basso. Il primo gruppo fa riferimento ad un rischio alto di commissione e vengono ricompresi i seguenti reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Delitti di criminalità organizzata;
- reati societari;
- Infortuni sul lavoro;
- ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio;
- Reati ambientali;

- Reati Tributari.

Ad ogni modo si rinvia alla Mappatura dei rischi, parte integrante del Modello, che fornisce una analisi più dettagliata delle aree sensibili a rischio reato di E.P.M.

5. VALUTAZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE/ PROCEDURALI RELATIVE AI PROCESSI A RISCHIO

Nell'ambito della individuazione dei protocolli necessari a prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto, E.P.M. ha definito due tipologie di attività sensibili, nel senso sopra precisato:

- *processi sensibili diretti*: trattasi dei processi le cui fasi, sottofasi o attività potrebbero dar luogo alla realizzazione di fattispecie di reati generali o peculiari;
- *processi sensibili strumentali*: trattasi dei processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la concreta realizzazione della fattispecie di reato.

In base alle risultanze emerse dalla mappatura delle attività "sensibili" sono state pertanto rilevate le procedure di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le implementazioni necessarie a garantire, con riferimento alle attività aziendali "sensibili":

- la documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione dei reati;
- la ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità e coerenza con l'attività in concreto svolta;
- la sicurezza degli accessi.

6. PRINCIPI ETICI

E.P.M. S.r.l. intende definire, nell'ambito del Codice Etico, i principi etici e di comportamento cui intende uniformare la propria attività anche in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto. Tali principi sottolineano la necessità di:

- rispettare le leggi, le normative vigenti e i regolamenti interni;
- improntare a principi di correttezza e trasparenza i rapporti con i terzi, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione;
- improntare lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei dipendenti e collaboratori di E.P.M. a criteri di diligenza, competenza, professionalità, efficienza ed imparzialità.

I principi e le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico contestualmente adottato dalla Società, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia portata e finalità differenti rispetto al Codice Etico.

A tal proposito è opportuno sottolineare che:

- il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di “deontologia aziendale”, che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza da parte di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all’esterno, cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il Modello, altresì, conformemente a quanto previsto dal Decreto, soddisfa l’esigenza di predisporre un sistema di regole interne diretto a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell’interesse o a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

7. ORGANISMO DI VIGILANZA

Per l’ipotesi che si verificano fatti integranti i reati previsti, il Decreto pone come condizione per la concessione dell’esimente dalla responsabilità amministrativa che sia stato affidato ad un apposito organismo dell’Ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello.

L’Organismo di Vigilanza è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, contestualmente all’adozione del Modello.

7.1. Identificazione e composizione dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto n. 231/2001, all'art. 6 comma 1, lett. B, prevede che debba essere affidato ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, denominato "*Organismo di Vigilanza*", il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché, di curarne l'aggiornamento.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, nonché dei requisiti che lo devono caratterizzare, si ritiene che l'organo più adatto a cui affidare le funzioni di vigilanza e controllo in riferimento all'osservanza dell'applicazione del Modello sia un organo ad hoc, a composizione plurisoggettiva, costituito da esperti in materia di responsabilità amministrativa delle società, dotati di esperienza, capacità e probità, da individuarsi fra professionisti esterni.

Compito dell'Organismo di Vigilanza è di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e curarne l'aggiornamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lett. B del medesimo Decreto.

Più in particolare, le sue funzioni sono descritte nel successivo paragrafo 7.3 del presente Documento descrittivo del Modello.

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza come sopra identificato è un soggetto che riporta direttamente ai vertici di E.P.M. ed esercita le proprie funzioni in piena autonomia, libertà ed indipendenza.

Inoltre, i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere le capacità, conoscenze e competenze professionali indispensabili allo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti poteri di iniziativa e di controllo nonché tutte le prerogative necessarie allo svolgimento dell'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ed all'aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto.

Inoltre, ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, all'Organismo di Vigilanza può essere attribuito un budget di spesa annuale per lo svolgimento dell'attività, in piena autonomia economica e gestionale.

Detto budget sarà di volta in volta aggiornato, a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare, a cura dell'Organismo di Vigilanza.

Eventuali superamenti del budget determinati da necessità specifiche saranno comunicati dall'Organismo di Vigilanza all'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza assume le proprie determinazioni a maggioranza.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, valuta periodicamente la sua adeguatezza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, propone all'Organo Amministrativo le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al fine di svolgere nel migliore dei modi possibili i propri compiti nel rispetto e nell'osservanza di quanto dettato dalla normativa vigente.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle strutture di E.P.M. S.r.l. per l'espletamento delle sue funzioni di vigilanza e controllo. In tale ambito, infatti, personale dedicato al controllo interno riferisce direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Il funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi sono disciplinati dal Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza.

7.2. Compensi

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'inizio dell'incarico, il compenso annuo spettante ai membri o al membro dell'Organismo di Vigilanza.

Ai componenti effettivi dell'Organismo di Vigilanza compete, altresì, il rimborso delle spese vive e documentate sostenute nell'espletamento dell'incarico nonché di quelle generali a norma dei tariffari professionali.

7.3. Funzioni e poteri

Secondo quanto previsto dal Decreto, l'Organismo di Vigilanza svolge la funzione di vigilare sulla:

- effettività del Modello: vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'Azienda corrispondano al Modello predisposto nonché al Codice Etico;
- efficacia del Modello: verificare che il modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dai successivi provvedimenti che ne modificano il campo di applicazione;
- opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti normativi, ambientali ed alle modifiche della struttura aziendale. A tal proposito, l'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato dall'Organo Amministrativo per la sua efficacia, come meglio verrà illustrato nel Paragrafo relativo alle *"Modifiche ed integrazioni del Modello"*. È opportuno sottolineare, invero, che all'Organismo di Vigilanza non spettano compiti decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività della Società. Su piano operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito ed il potere di:
 - verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o attività sensibili), al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza, devono essere segnalate, da parte del *management* e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda al rischio del reato. Tutte le comunicazioni devono avvenire in forma scritta, adottando gli appositi FLUSSI INFORMATIVI per l'Organismo di Vigilanza;
 - effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure, i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera

conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria dei responsabili delle singole funzioni aziendali e sono considerate parte integrante di ogni processo interno a E.P.M. S.r.l.;

- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;

- condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;

- monitorare l'adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato/sensibili per:

- a) tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;

- b) verificare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, ecc.);

- c) garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;

- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management;

- vigilare sugli aspetti dall'attività aziendale che possono esporre l'Azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Modello;
 - vigilare sui rapporti con Consulenti e Partner;
 - promuovere iniziative per la formazione e comunicazione del Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
 - interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
 - riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito all'attuazione delle politiche aziendali per il conseguimento del Modello.
- La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica ed attuazione dei Modelli richiesti da Decreto, ma anche, necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi alle esigenze di prevenzione che la legge richiede.

Tale attività di costante verifica deve essere diretta in duplice direzione: qualora emerga che lo stato di attuazione degli *standards* operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per concorrere questa "patologica" condizione.

Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:

- 1) sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello di comportamento;
- 2) indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
- 3) segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di un suo adeguamento, rilevandosi una non idoneità allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal Decreto, sarà proprio l'Organismo a doversi attivare per garantirne l'aggiornamento, secondo i tempi e forme da stabilirsi.

Perciò, l'Organismo di Vigilanza, deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificato.

7.4. Reporting agli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza risponde al Consiglio di Amministrazione e si coordina, secondo necessità, con gli altri organi di E.P.M. S.r.l.

L'Organismo, in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario o se richiesto, riferisce all'Organo Amministrativo circa il funzionamento del Modello e l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza ha, altresì, la responsabilità nei confronti dell'Organo Amministrativo di comunicare:

- all'inizio di ciascun anno, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli. Tale programma di attività rappresenta la base su cui determinare il budget delle risorse da riservare all'Organismo di Vigilanza per le attività da svolgere nel corso dell'esercizio;
- eventuali cambiamenti significativi apportati al piano;
- immediatamente eventuali problematiche e criticità scaturite nel corso dello svolgimento delle attività;
- relazionare, almeno su base annuale, in merito all'attuazione del Modello. In particolare, al termine di ciascun anno, l'Organismo di Vigilanza dovrà presentare all'Organo Amministrativo, e trasmettere per conoscenza all'Organo di controllo interno della Società, una dettagliata relazione inerente l'attività svolta nel corso dell'esercizio passato, le eventuali criticità riscontrate nella struttura, gli eventuali interventi correttivi suggeriti, lo stato di diffusione e di conoscenza del Modello nell'ambito della struttura aziendale e l'utilizzo delle eventuali risorse aggiuntive stanziare per lo svolgimento di specifiche attività, nonché le proposte di modifica ed integrazione del Modello predisposte sulla base della evoluzione normativa e organizzativa della Società.

Le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere chiamato a relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito alla propria attività.

L'Organismo, infine, potrà richiedere di essere convocato per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

7.5. Reporting nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (i c.d. flussi informativi)

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di E.P.M. S.r.l., ai sensi del Decreto.

7.5.1. Prescrizioni generali

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) devono essere raccolte da ciascun Responsabile di Funzione eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello o al Codice Etico;
- b) ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza;
- c) i Consulenti, collaboratori e Partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta per o nei confronti di E.P.M., effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza mediante i flussi informativi.
- d) l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguiti sono definiti ed applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza

dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di E.P.M. o delle persone accusate in mala fede.

7.5.2. Prescrizioni specifiche obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative a:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate a seguito della violazione del Modello, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- aggiornamento del sistema delle deleghe;

Il Consiglio di Amministrazione, nei confronti dei quali membri sia stato emesso un provvedimento di rinvio a giudizio ovvero una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, per uno dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/01, deve darne prontamente avviso all'Organismo di Vigilanza.

7.5.3. Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi.

In ambito aziendale, come detto, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione alle attività aziendali o, comunque, a comportamenti non conformi alle linee di condotta adottate da E.P.M. S.r.l.;

- l'afflusso delle segnalazioni deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza, che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione anche le segnalazioni anonime, intendendosi per segnalazione anonima qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, ne siano rintracciabili, fatta eccezione per le segnalazioni di contenuto generico e/o confuso. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società o delle persone accusate in mala fede;

Infine, ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di vigilanza in un apposito database informatico e cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione dei soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dello stesso. Quest'ultimo definisce, con apposita disposizione interna, criteri e condizioni di accesso al database.

Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse (tramite indicazione di una posta riservata e indirizzata direttamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza ovvero tramite casella di posta elettronica dedicata); è facoltà dell'Organismo di Vigilanza definire e comunicare eventuali canali di comunicazione alternativi.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà l'opportunità di strutturare un sistema di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, identificando contestualmente i soggetti responsabili dell'invio di informazioni.

Le modalità, i contenuti e le tempistiche dei flussi informativi potranno essere regolati più in dettaglio da parte dello stesso Organismo di Vigilanza, anche attraverso la definizione di specifiche procedure.

7.5.4. La Legge 30 novembre 2017 n. 179 (*Whistleblowing*)

Con l'approvazione della legge sul *Whistleblowing*, il Legislatore ha dato il via libera ad una proposta che rafforza la disciplina sulla protezione da discriminazioni o ritorsioni dei lavoratori, pubblici e privati, che intendono segnalare illeciti.

Il testo che disciplina la segnalazione di violazioni sostituisce l'art. 54-*bis* del Testo Unico del Pubblico impiego prevedendo una protezione del dipendente pubblico che, nell'interesse della pubblica amministrazione, segnala violazioni o condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potendo il medesimo subire ritorsioni dovute alla segnalazione effettuata (tra l'altro sanzioni, licenziamento, demansionamento, trasferimenti presso altri uffici) ovvero essere sottoposto ad eventuali altre misure aventi effetti negativi sulla sua condizione di lavoro.

Le segnalazioni in questione possono essere indirizzate sia al responsabile interno della struttura aziendale preposto alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, sia all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), oppure direttamente all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile a seconda della natura della segnalazione.

Le tutele contro atti ritorsivi o discriminatori sono state, inoltre, estese ai dipendenti di enti pubblici economici e ai dipendenti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico nonché a dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi alla pubblica amministrazione.

Tra le peculiarità della nuova disciplina è stato confermato il divieto di rivelare l'identità del segnalante (*whistleblower*) il cui nome è protetto:

- in caso di processo penale, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale (obbligo di segreto);
- in caso di processo contabile, dal divieto di rivelarne l'identità fino alla fine della fase istruttoria;
- in caso di processo amministrativo, dal divieto di rivelarne l'identità senza il suo consenso.

Qualora venga provato che il dipendente è stato licenziato per motivi legati ad una segnalazione da lui effettuata, quest'ultimo ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro, al risarcimento del danno ed al versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti nel periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione.

Il rischio di un uso distorto dello strumento del *whistleblowing* è stato mitigato dal legislatore con l'annullamento di qualsiasi tutela nel caso in cui il segnalante sia condannato, anche in primo grado, in sede penale per calunnia, diffamazione o altri reati simili commessi mediante la segnalazione ovvero qualora venga accertata la sua responsabilità civile per colpa o dolo grave.

L'articolo 2 della legge n.179 del 30 novembre 2017 ha modificato l'articolo 6 del d.lgs. 231/01 attraverso l'inserimento di tre nuovi commi (2-bis, 2-ter e 2- quater). In virtù di tale riforma, il Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01 dovrà adesso infatti prevedere:

- uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un'altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili e necessari ad accertare la fondatezza dei fatti esposti onde consentire le necessarie verifiche.

In particolare, è a disposizione sul sito web della Società, nella sezione Modello di Organizzazione, il Modulo Segnalazioni Violazioni che dovrà essere puntualmente compilato o contenere:

- Generalità del segnalante (Whistleblower)
- Indicazione della funzione o posizione ricoperta nell'ambito dell'agenzia del segnalante
- Se conosciuti, luogo e data/arco temporale in cui si sono verificati gli eventi segnalati;
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- L'indicazione, se conosciuta, a quale violazione attiene la segnalazione (Regolamenti, Procedure interne, Leggi, Modello Organizzativo 231/01 ect);
- Se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- L'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- L'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- L'indicazione se i fatti segnalati sono stati già segnalati all'Autorità Giudiziaria;
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

In calce deve essere apposta la firma del segnalante con indicazione di luogo e data.

L'ODV prenderà in considerazione e analizzerà anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e soprattutto siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

In particolare, l'ODV verificherà:

- La serietà e fondatezza della questione sollevata;

- La sua credibilità;
- La probabilità che il fatto sia confermato da fonti attendibili.

Le segnalazioni potranno essere inviate:

- a mezzo email sulla casella postale dell'OdV;
- in busta chiusa alla reception con l'indicazione di trasmetterlo all'OdV.

8. FORMAZIONE DEL PERSONALE

8.1 Formazione del personale

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione e l'informativa verso tutto il personale di E.P.M. è gestita dalla competente funzione aziendale (Ufficio del Personale), la quale dovrà coordinarsi con l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, la formazione del personale è considerata da E.P.M. *condicio sine qua non* per un'efficace attuazione del Modello, da effettuarsi periodicamente e con modalità che garantiscano l'obbligatoria partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo.

Tale attività di formazione sarà articolata sui seguenti livelli:

1. personale direttivo con funzioni di rappresentanza della Società: seminario iniziale di illustrazione della normativa, del Codice Etico, dei contenuti del Modello e della sua funzione, disponibilità costante del Modello e del Codice Etico per rapida consultazione in caso di necessità o dubbi;

2. altro personale: informativa con la lettera di assunzione per i neo assunti; seminario iniziale di illustrazione della normativa, del Codice Etico, dei contenuti del Modello e della sua funzione.

La diffusione del Modello e l'informazione al personale in merito al contenuto del Decreto ed agli obblighi derivanti dalla sua attuazione, vengono costantemente realizzate attraverso vari strumenti a disposizione della Società.

In particolare, le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione consistono in una specifica informativa all'atto di

assunzione ed in ulteriori attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incontri, circolari informative ed e-mail di aggiornamento.

Sotto questo ultimo profilo, sarà cura della Società predisporre programmi di formazione adeguati all'utenza cui sono destinati e ai rischi connessi all'esercizio di ciascuna attività.

A tal proposito l'Organismo di Vigilanza controlla che sia garantito un costante aggiornamento dei corsi di formazione in funzione delle mutate esigenze normative ed operative e vigila sull'effettiva fruizione dei medesimi.

I responsabili delle aree a rischio hanno il dovere di partecipare ai corsi di formazione e sono tenuti a fornire adeguate indicazioni qualora ravvisino l'opportunità di procedere al loro aggiornamento, in considerazione di necessità operative insorte nel corso del tempo.

Con specifico riferimento ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sarà cura della Società predisporre i necessari corsi di aggiornamento e di addestramento previsti dalla legge, nonché corsi di formazione per specifici ruoli/funzioni in materia di sicurezza.

8.2. Informativa a collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi

Sono fornite a soggetti esterni alla Società, come agenti, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc., da parte dei responsabili delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e procedure adottate da E.P.M. S.r.l. nell'ambito del Modello ed in applicazione del Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile, sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

9. LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

9.1. Principi generali

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione commessa da parte dei destinatari delle regole previste dal Modello, rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

Le disposizioni contenute nel Modello sono assunte al fine di garantire il miglior rispetto del precetto normativo. Pertanto, l'applicazione delle sanzioni dovrà prescindere dalla rilevanza penale della condotta e, laddove il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto, dovrà prescindere, altresì, dall'avvio di un eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria. L'applicazione delle sanzioni potrà, dunque, avere luogo anche se i destinatari abbiano posto in essere esclusivamente una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretizzi un reato ovvero non determini responsabilità diretta dell'Ente.

Quanto alle sanzioni per le violazioni del Modello commesse in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applicherà, altresì, il sistema disciplinare previsto dalla normativa vigente nella predetta specifica materia, con riferimento sia al personale dirigente sia ai dipendenti.

L' idoneità del sistema sanzionatorio alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, al quale dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni irrogate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

9.2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nell'eventualità di violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

1. gravità della inosservanza;

2. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
3. elemento soggettivo della condotta: "dolo" o "colpa";
4. rilevanza degli obblighi violati;
5. conseguenze in capo all'Ente;
6. eventuale concorso di altri soggetti nella commissione della violazione;
7. circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

La gravità dell'infrazione sarà valutata, a propria volta, sulla base delle seguenti circostanze:

1. i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
2. la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
3. l'entità del danno o del pericolo come conseguenze dell'infrazione per l'Ente e per i dipendenti;
4. la prevedibilità delle conseguenze;
5. le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

Il grado della colpa e delle recidività dell'infrazione costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dalla instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e, per quanto possibile, di equità.

9.3. Soggetti

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al Modello i dipendenti, coloro che occupano posizioni apicali ed i collaboratori, nonché, tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con l'Ente, nell'ambito dei rapporti stessi.

Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del Modello.

In particolare, sarà compito della competente Funzione aziendale, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, provvedere alla sua comunicazione.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

Con particolare riferimento ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività legate alla salute e alla sicurezza sul lavoro, questi ultimi sono sottoposti, si ribadisce, sia alle sanzioni disciplinari definite dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia a quelle contemplate dal sistema sanzionatorio previsto dal Modello.

9.4. Provvedimenti per inosservanza da parte dei dipendenti

La violazione delle regole comportamentali previste dal Modello, dai protocolli e dalle procedure aziendali da parte dei dipendenti costituisce un illecito disciplinare.

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento, valutabile in relazione al rischio cui E.P.M. risulta esposta e, da ultima, alle particolari circostanze in cui si è realizzato il comportamento in violazione del Modello.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dalla Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva del settore, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili che per quanto riguarda la forma d'esercizio di tale potere. Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari ed, in particolare, all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

Specificamente, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi:

- il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed eventualmente essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento ed informazione;
- le sanzioni non possono comportare mutamenti del rapporto di lavoro e devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore;
- la multa non può essere di importo superiore a 4 ore di retribuzione base;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
- deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito.

A seguito della conoscenza dell'avvenuta violazione del Modello, verrà dato avvio ad una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore. L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che, ad esempio, non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare verso dipendenti o dirigenti, ovvero irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

9.4.1. Violazioni

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera B, e 7 del Decreto Legislativo n. 231/2001, le sanzioni previste potranno essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

1. inosservanza dei principi di comportamento e delle Procedure emanate nell'ambito del Modello nonché del Codice Etico;

2. mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle Procedure, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
 3. omessa sorveglianza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
 4. mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione del personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;
 5. violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza.
- L'elenco delle fattispecie sopra illustrato è a titolo esemplificativo e non tassativo.

9.4.2. Sanzioni

Le sanzioni disciplinari irrogabili in caso di inosservanza delle regole del Modello sono in ordine di gravità:

1. il rimprovero verbale;
 2. il rimprovero scritto;
 3. la multa non superiore a quattro ore della normale retribuzione;
 4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni dieci;
 5. il licenziamento con preavviso;
 6. il licenziamento senza preavviso.
- 1) Il provvedimento del rimprovero verbale si applica in caso di lieve inosservanza colposa dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello e/o dal Codice Etico ovvero di errori procedurali dovuti a negligenza;
 - 2) Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva nelle violazioni di cui al punto 1, ovvero laddove si tenga, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;

3) Il provvedimento della multa si applica qualora, essendo già in corso nel provvedimento del rimprovero scritto si persista nella violazione delle procedure interne previste dal Modello o si continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;

4) Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di dieci giorni si applica in caso di gravi violazioni dei principi e/o delle procedure del Modello, tali da provocare danni alla società e da esporre la medesima a responsabilità nei confronti di terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa;

5) Il licenziamento con preavviso si applica in casi di adozione, nell'espletamento di attività, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto;

6) Il provvedimento del licenziamento senza preavviso si applica in caso di adozione, nell'espletamento di attività di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti comportamenti intenzionali:

- violazione dei Principi e delle Procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posta in essere mediante la sottrazione la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure per l'attuazione dello stesso ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo e all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.

9.5. Provvedimenti per inosservanza da parte di coloro che occupano posizioni apicali nell'organigramma di E.P.M.

Con riferimento ai vertici aziendali si osserva quanto segue.

L'organo sociale cui il responsabile della violazione appartiene provvederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto e, nei casi più gravi, potrà procedere anche alla revoca della carica e/o dell'incarico affidato al soggetto.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà della Società di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

Le sanzioni in oggetto potranno essere applicate nel caso di violazioni da parte dei soggetti suddetti, consistenti in:

- inosservanza dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o del Codice Etico nonché delle norme interne stabilite dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione di casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione all'Organo Amministrativo;
- violazione dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto Legislativo.

L'elenco dalla fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

9.6 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Consulenti, Fornitori Collaboratori e Partner

Ogni comportamento posto in essere dai Consulenti, Fornitori Collaboratori e Partner o da altri terzi collegati alla Società E.P.M., da un rapporto contrattuale di lavoro non dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico per le parti di loro competenza, potrà determinare l'applicazione delle misure previste dalle specifiche clausole contrattuali quali penali, diritto di recesso o risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, come applicazione altresì in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico della stessa.

A tal fine si prevede l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto della conoscenza del Decreto, richiedano l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato e dalla punibilità dello stesso) e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alle clausole.

Ogni violazione delle prescrizioni di cui alle norme specifiche richiamate da apposite clausole contrattuali che i Fornitori, Consulenti, Collaboratori e Partner della Società E.P.M. sono tenuti a rispettare, è comunicata dall'Organismo di Vigilanza al Responsabile di ogni singolo Processo Funzionale a cui il contratto o il rapporto si riferiscono, mediante sintetica relazione scritta. Tali infrazioni sono sanzionate dagli organi competenti in base alle regole della Società.

10. APPROVAZIONE, MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO

10.1. Approvazione ed adozione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. A) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'organo dirigente.

E', pertanto, rimesso all'organo dirigente di E.P.M. la responsabilità di approvare ed adottare, mediante apposita delibera, il Modello Organizzativo.

10.2. Modifiche ed integrazioni del Modello

Le modifiche e le integrazioni di carattere sostanziale del Modello, che, si ribadisce, costituisce "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 comma 1 lett. A del Decreto), sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di E.P.M.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo, non esaustivo:

- inserimento di ulteriori Parti Speciali;
- modifiche di alcune parti del presente documento;
- modifica dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza con composizione diversa da quella prevista;
- aggiornamento del presente documento a seguito della riorganizzazione della struttura aziendale.

E', pertanto, riconosciuta la possibilità all'Organo amministrativo di apportare modifiche o integrazioni al presente documento di carattere formale, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, nonché apportare eventuali integrazioni delle aree di attività a rischio nelle Parti Speciali del documento, già approvate dal predetto Organo dirigente.

10.3. Implementazione del Modello e attuazione dei controlli nell'ambito di aree ed attività "sensibili"

E' compito del Consiglio di Amministrazione provvedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per

l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso (come riportati nel paragrafo precedente 2.5 "Elementi costitutivi del Modello"). Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo dirigente si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza, come meglio precisato al precedente paragrafo denominato "Organismo di Vigilanza".

L'Organo dirigente deve, altresì, garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

Infine, l'efficace e concreta attuazione del Modello è garantita:

- dai Responsabili delle varie strutture organizzative (direzione, funzioni, unità organizzative) di E.P.M. in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;
- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree sensibili.

10.4. Verifiche periodiche del funzionamento del Modello e dei comportamenti aziendali

Sono previste in particolare due tipi di verifiche condotte dall'Organismo di Vigilanza:

- verifiche sugli atti: periodicamente si procede ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi di E.P.M. in aree di attività sensibili;
- verifiche delle Procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del Modello esistente, secondo le modalità stabilite dallo stesso.

A tal proposito, sull'esito delle verifiche, l'Organismo di Vigilanza relazionerà secondo quanto previsto al paragrafo "Reporting agli organi societari".

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'Organo dirigente la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;

- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.



MAPPA DELLE AREE AZIENDALI A RISCHIO REATO

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive
modificazioni ed integrazioni**

Premessa	2
Attività dell'azienda	2
Mappa delle aree aziendali a rischio Reato ex D.lgs. 231/01	3

Premessa

Il presente lavoro è stato effettuato attraverso l'individuazione dell'ambito di operatività dell'Ente. Attraverso specifiche interviste è stato possibile svolgere un'accurata analisi e valutazione degli ambiti aziendali a rischio reato e circoscrivere tutte quelle aree aziendali definite sensibili, ai fini dell'applicazione del Decreto Legislativo n. 231/01.

Nella presente mappa vengono indicate tutte le attività aziendali – alle quali corrisponde la previsione di altrettante procedure comportamentali che costituiscono parte integrante del Modello di organizzazione gestione e controllo di E.P.M. – che secondo il presente Modello possono determinare in capo all'Ente l'insorgenza di una responsabilità amministrativa da reato ex d.lgs. n. 231/2001.

Attività dell'azienda

E.P.M. S.r.l. viene costituita nel 1986 ad opera di una famiglia napoletana, ma solo tre mesi dopo la sua fondazione viene messa in vendita ed acquistata dalla famiglia Esposito.

La Società è iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Piacenza dal 6 maggio 2005.

E.P.M. ha per oggetto sociale l'assunzione di appalti di servizi di qualsiasi genere e natura per conto di tutte le amministrazioni dello Stato.

In particolare, esercita le seguenti attività:

- lavori di pulizia locali per conto di enti pubblici e privati, servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
- servizi di pulizia e sanificazione presso strutture ospedaliere e sanitarie in genere;
- raccolta e trasporto R.S.U., nonché lavaggio cassonetti e contenitori R.S.U.;
- servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani pericolosi (RUP) e rifiuti differenziati (vetro, plastica, ferro, carta ed ingombranti);

- servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di contenitori in vetro;
- servizi di portierato e guardaroba.

E.P.M. S.r.l. ha una struttura organizzativa verticistica di tipo tradizionale, composta dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, che esercita il controllo contabile.

Infine, si evidenzia che la Società ha ottenuto le seguenti certificazioni:

- ISO 9001:2008
- ISO 14001:2004
- OHSAS 18001:2007
- SA 8000:2008.

Mappa delle aree aziendali a rischio Reato ex D.lgs. 231/01

Come evidenziato nella parte generale del Modello, il sistema di governo della Società è affidato a:

- Consiglio di Amministrazione
- Collegio Sindacale

Una volta individuata la struttura aziendale, è necessario predisporre una mappa aziendale delle aree maggiormente esposte alla commissione reati ex D.Lgs. n. 231/2001, ossia svolgere un'accurata analisi e valutazione degli ambiti aziendali a rischio ai fini dell'applicazione del Decreto.

Le attività aziendali a rischio reato sono:

- **Gestione delle Risorse Umane;**
- **Gestione dei Fornitori** (selezione, valutazione e approvvigionamento dei fornitori, acquisizione dei clienti);
- **Gestione della contabilità;**
- **Gestione delle gare di appalto;**
- **Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.**

Per ognuna delle suddette aree aziendali è stata predisposta una procedura o istruzione operativa il cui contenuto si rimanda nelle singole Parti Speciali.

Le attività aziendali sopra indicate rappresentano, come più volte specificato, le aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati, per le quali è quindi prevista una procedimentalizzazione delle attività in esse svolte, e verso le quali dovrà rivolgersi l'attenzione dell'Organismo di Vigilanza anche attraverso l'esame dei flussi informativi dalle stesse provenienti.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sull'adozione, sull'implementazione e sull'aggiornamento del presente Modello organizzativo, anche al fine di individuare eventuali ulteriori attività e processi sensibili a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività della Società.

Una volta individuate le aree aziendali a rischio reato è necessario collocarle ai diversi titoli di reato previsti dal Decreto Legislativo 231/01.

Leggenda:

Rischio Alto: in relazione ai molteplici rapporti intercorsi ed alle attività aziendali effettuate con l'area a rischio;

Rischio Medio: in relazione alle attività aziendali considerate marginali rispetto al *core business* aziendale;

Rischio basso: attività aziendali assolutamente inipotizzabili e/o sporadiche.

Di seguito un primo schema riassuntivo dei reati con il livello di rischio:

Reati del D.lgs. 231/01	Rischio alto	Rischio medio	Rischio basso
Reati contro la pubblica Amministrazione			
Delitti Informatici			
Delitti di Criminalità Organizzata			
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o segni di riconoscimento			
Delitti contro l'industria			
Reati societari			
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico			
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili			
Delitti contro la personalità individuale			
Abusi di Mercato			

Omicidio Colposo o lesioni gravi o gravissime			
Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio			
Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore			
Induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci			
Reati ambientali			
Impiego di Cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare			
Razzismo e xenofobia			
Frode Sportiva			
Reati Tributari			
Reati transnazionali			
Reati contro il patrimonio culturale			

In relazione al seguente schema, è opportuno evidenziare che l'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività e processi sensibili a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività espletata dalla società.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01

ATTIVITA' RIFERIBILE AD AREE A RISCHIO REATO	SOGGETTI COINVOLTI	SISTEMA DI CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none"> - Rapporti con la P.A.; - Donazione, sponsor e liberalità; - Albo fornitori; - Selezione del personale; - Verifiche, controlli e ispezioni; - Acquisti; - incarichi professionali; - Gestione degli acquisti e approvvigionamenti; - Gestione delle gare di appalto; - Tutte le attività inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Società; - Legale rappresentanza della Società e tutti i poteri e le connesse facoltà indicate nelle deleghe - Altri rapporti con la Pubblica Amministrazione; - Gestione del contenzioso; 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutti gli esponenti aziendali 	<ul style="list-style-type: none"> - Consiglio di Amministrazione; - Procedure Aziendali; - Modello Organizzativo; - Codice Etico; - Flussi informativi verso OdV

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**art.24 bis del D.lgs. 231/01**

ATTIVITA' RIFERIBILE AD AREE A RISCHIO REATO	SOGGETTI COINVOLTI	SISTEMA DI CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none">- Attività aziendali svolte da tutti gli esponenti aziendali mediante l'utilizzo di sistemi informativi dati in dotazione dalla Società;- Produzione di documenti informatici aventi efficacia probatoria tramite l'utilizzo di sistemi informativi;- Gestione dei sistemi informativi aziendali;- Installazione e diffusione di apparecchiature dispositivi o programmi informatici;- Trasmissione e scambio di dati/informazioni con Pubbliche Amministrazioni o con altre Autorità, anche mediante l'uso di mezzi informativi e/o telematici.	<ul style="list-style-type: none">- Tutti gli esponenti aziendali	<ul style="list-style-type: none">- Consiglio di Amministrazione;- Procedure Aziendali;- Modello Organizzativo;- Codice Etico;- Flussi informativi verso OdV

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
art. 24 *ter* del D.lgs. 231/01

ATTIVITA' RIFERIBILE AD AREE A RISCHIO REATO	SOGGETTI COINVOLTI	SISTEMA DI CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none"> - Attività di selezione del personale; - Rapporti con soggetti pubblici; - Rapporti con soggetti privati che non trovino legittimazione in relazione alla precisa attività aziendale; - partecipazione a gare d'appalto; - assunzione del personale; - pagamenti in contanti; - rapporti con fornitori e consulenti esterni; - gestione delle risorse economiche sociali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutti gli esponenti aziendali; 	<ul style="list-style-type: none"> - Consiglio di Amministrazione; - Procedure Aziendali; - Modello Organizzativo; - Codice Etico; - Flussi informativi verso OdV

**FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O
 SEGNI DI RICONOSCIMENTO**
art. 25 *bis* del D.lgs. 231/01

ATTIVITA' RIFERIBILE AD AREE A RISCHIO REATO	SOGGETTI COINVOLTI	SISTEMA DI CONTROLLO
- NON APPLICABILE	- NON APPLICABILE	-NON APPLICABILE

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
art. 25 bis1 del D.lgs. 231/01

ATTIVITA' RIFERIBILE AD AREE A RISCHIO REATO	SOGGETTI COINVOLTI	SISTEMA DI CONTROLLO
- NON APPLICABILE	- NON APPLICABILE	-NON APPLICABILE

REATI SOCIETARI
art. 25 ter del D.lgs. 231/01

ATTIVITA' RIFERIBILE AD AREE A RISCHIO REATO	SOGGETTI COINVOLTI	SISTEMA DI CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none"> - Tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge e/o per disposizione dell'autorità di vigilanza. - Compimento di operazioni societarie incidenti sul capitale sociale - Acquisto di beni e servizi e affidamento di consulenze o altre prestazioni Professionali - Gestione delle controversie con controparti, con particolare riguardo alla definizione di accordi transattivi; - Contratti infragruppo; - Rapporti infragruppo; 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutti gli esponenti aziendali 	<ul style="list-style-type: none"> - Consiglio di Amministrazione; - Procedure Aziendali; - Modello Organizzativo; - Codice Etico; - Flussi informativi verso OdV

DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
art. 25 *quarter* del D.lgs. 231/01

ATTIVITA' RIFERIBILE AD AREE A RISCHIO REATO	SOGGETTI COINVOLTI	SISTEMA DI CONTROLLO
- NON APPLICABILE	- NON APPLICABILE	-NON APPLICABILE

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI
art. 25 *quarter1* del D.lgs. 231/01

ATTIVITA' RIFERIBILE AD AREE A RISCHIO REATO	SOGGETTI COINVOLTI	SISTEMA DI CONTROLLO
- NON APPLICABILE	- NON APPLICABILE	-NON APPLICABILE

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
art. 25 *quinquies* del D.lgs. 231/01

ATTIVITA' RIFERIBILE AD AREE A RISCHIO REATO	SOGGETTI COINVOLTI	SISTEMA DI CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none"> - Contratti di lavoro; - Attività di gestione e assunzione del personale; - Conclusione di contratti con internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali 	<ul style="list-style-type: none"> - Risorse Umane 	<ul style="list-style-type: none"> - Consiglio di Amministrazione; - Procedure Aziendali; - Modello Organizzativo; - Codice Etico; - Flussi informativi verso OdV

ABUSI DI MERCATO
art. 25 *sexies* del D.lgs. 231/01

ATTIVITA' RIFERIBILE AD AREE A RISCHIO REATO	SOGGETTI COINVOLTI	SISTEMA DI CONTROLLO
- NON APPLICABILE	- NON APPLICABILE	-NON APPLICABILE

**OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE SULLE
NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**
art. 25 *septies* del D.lgs. 231/01

ATTIVITA' RIFERIBILE AD AREE A RISCHIO REATO	SOGGETTI COINVOLTI	SISTEMA DI CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none"> - prescrizioni impartite dal D.lgs. 81/01 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; - Aggiornamento del DVR. 	<ul style="list-style-type: none"> - RSPP; - Medico Competente; - RLS 	<ul style="list-style-type: none"> - Consiglio di Amministrazione; - Procedure Aziendali; - Modello Organizzativo; - Codice Etico; - Flussi informativi verso OdV

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA
NOCHE' AUTORICICLAGGIO**
art. 25 *octies* del D.lgs. 231/01

ATTIVITA' RIFERIBILE AD AREE A RISCHIO REATO	SOGGETTI COINVOLTI	SISTEMA DI CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none"> - Rapporti con investitori, <i>partner</i> e qualsiasi altra controparte a livello nazionale e transnazionale; - Investimenti con controparti; - Sponsorizzazioni; - Contratti con controparti e/o infragruppo; - Investimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutti gli esponenti aziendali 	<ul style="list-style-type: none"> - Consiglio di Amministrazione; - Procedure Aziendali; - Modello Organizzativo; - Codice Etico; - Flussi informativi verso OdV

<p>infragruppo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flussi finanziari (fatturazione attiva e passiva, contabilizzazione fatture emesse e ricevute, gestione fiscalità); - Attività riguardanti l'osservanza delle regole legali e aziendali; - Conferimenti incarichi professionali; - Riconoscimento Bonus dipendenti. 		
--	--	--

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE
Art. 25 *novies* del D.lgs. 231/01

ATTIVITA' RIFERIBILE AD AREE A RISCHIO REATO	SOGGETTI COINVOLTI	SISTEMA DI CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none"> - Caricamento sul sito internet aziendale di contenuti coperti dal diritto d'autore, - Utilizzo degli applicativi informatici aziendali senza la necessaria licenza; - Gestione di marketing e comunicazioni con utilizzo di contenuti protetti dal diritto d'autore. - Utilizzo di programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dall'acquisto della licenza per l'utilizzo di un software originale; - Approvvigionamento di beni e servizi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutti gli esponenti aziendali 	<ul style="list-style-type: none"> - Consiglio di Amministrazione; - Procedure Aziendali; - Modello Organizzativo; - Codice Etico; - Flussi informativi verso OdV

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
Art. 25 *decies* del D.lgs. 231/01**

ATTIVITA' RIFERIBILE AD AREE A RISCHIO REATO	SOGGETTI COINVOLTI	SISTEMA DI CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none"> - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria in relazione a determinate operazioni effettuate; - Gestione del contenzioso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutti gli esponenti aziendali 	<ul style="list-style-type: none"> - Consiglio di Amministrazione; - Procedure Aziendali; - Modello Organizzativo; - Codice Etico; - Flussi informativi verso OdV

**REATI AMBIENTALI
art. 25 *undecies* del D.lgs. 231/01**

ATTIVITA' RIFERIBILE AD AREE A RISCHIO REATO	SOGGETTI COINVOLTI	SISTEMA DI CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione smaltimento rifiuti; - Raccolta differenziata dei rifiuti; - Trasporto, trattamento riutilizzo dei rifiuti; - Attività di nettezza urbana; - Attività di trattamenti e depurazione di acque, di reflui, di fumi e di fanghi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutti gli esponenti aziendali 	<ul style="list-style-type: none"> - Consiglio di Amministrazione; - Procedure Aziendali; - Modello Organizzativo; - Codice Etico; - Flussi informativi verso OdV

**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE
art. 25 *duodecies* del D.lgs. 231/01**

ATTIVITA' RIFERIBILE AD AREE A RISCHIO REATO	SOGGETTI COINVOLTI	SISTEMA DI CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none"> - Assunzione del personale; 	<ul style="list-style-type: none"> - Reparto Risorse Umane 	<ul style="list-style-type: none"> - Consiglio di Amministrazione; - Procedure Aziendali; - Modello Organizzativo; - Codice Etico; - Flussi informativi verso OdV

--	--	--

RAZZISMO E XENOFOBIA
art. 25 terdecies del D.lgs. 231/01

ATTIVITA' RIFERIBILE AD AREE A RISCHIO REATO	SOGGETTI COINVOLTI	SISTEMA DI CONTROLLO
- NON APPLICABILE	- NON APPLICABILE	-NON APPLICABILE

FRODI SPORTIVE
art. 25 quaterdecies del D.lgs. 231/01

ATTIVITA' RIFERIBILE AD AREE A RISCHIO REATO	SOGGETTI COINVOLTI	SISTEMA DI CONTROLLO
- NON APPLICABILE	- NON APPLICABILE	-NON APPLICABILE

REATI TRIBUTARI
Art. 25 quinquedecies del D.lgs. 231/01

ATTIVITA' RIFERIBILE AD AREE A RISCHIO REATO	SOGGETTI COINVOLTI	SISTEMA DI CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none"> - Adempimenti fiscali e tributari; - Acquisti di beni e servizi; - Gestione fornitori - Gestione gare di appalto; - Gestione consulenze 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutti gli esponenti aziendali 	<ul style="list-style-type: none"> - Consiglio di Amministrazione; - Procedure Aziendali; - Modello Organizzativo; - Codice Etico; - Flussi informativi verso OdV

REATI TRANSNAZIONALI
Legge n. 146/2006

ATTIVITA' RIFERIBILE AD AREE A RISCHIO REATO	SOGGETTI COINVOLTI	SISTEMA DI CONTROLLO
- NON APPLICABILE	- NON APPLICABILE	-NON APPLICABILE

REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
Artt. 25 septiesdecies e 25 duodevicies del D.lgs. 231/01

ATTIVITA' RIFERIBILE AD AREE A RISCHIO REATO	SOGGETTI COINVOLTI	SISTEMA DI CONTROLLO
- Esecuzione dei	- Tutti gli esponenti	- Consiglio di

<p>lavori; - Gestione, manutenzione e conservazione di beni culturali.</p>	<p>aziendali</p>	<p>Amministrazione; - Procedure Aziendali; - Modello Organizzativo; - Codice Etico; - Flussi informativi verso OdV</p>
--	------------------	--



**Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo
ai sensi del D.Lgs 231/2001**

INDICE

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE A – I reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24, 25 D. Lgs. n. 231/2001)

PARTE SPECIALE B – I delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24 *bis* D. Lgs. n. 231/2001)

PARTE SPECIALE C – I delitti di criminalità organizzata (Art. 24 *ter* D. Lgs. n. 231/2001)

PARTE SPECIALE D – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 *bis* D. Lgs. n. 231/2001)

PARTE SPECIALE E - Delitti contro l'industria e il commercio. (Art. 25 *bis*1 D. Lgs. n. 231/2001)

PARTE SPECIALE F – Reati societari (Art. 25 *ter* D. Lgs. n. 231/2001)

PARTE SPECIALE G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 *quater* D. Lgs. n. 231/2001)

PARTE SPECIALE H – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*1 D. Lgs. n. 231/2001)

PARTE SPECIALE I – Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 *quinquies* D. Lgs. n. 231/2001)

PARTE SPECIALE L – Abusi di mercato (Art. 25 *sexies* D. Lgs. n. 231/2001)

PARTE SPECIALE M – Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 *septies* D. Lgs. n. 231/2001)

PARTE SPECIALE N – Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 *octies* D. Lgs. n. 231/2001)

PARTE SPECIALE O – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 *novies* D. Lgs. n. 231/2001)

PARTE SPECIALE P – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 25 *decies* D. Lgs. n. 231/2001)

PARTE SPECIALE Q – Reati ambientali (Art. 25 *undecies* D. Lgs. n. 231/2001)

PARTE SPECIALE R – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 *duodecies* D. Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE S – Razzismo e Xenofobia (Art. 25 *terdecies* D. Lgs. 231/01)

PARTE SPECIALE T – Frode in competizione sportiva, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 *quaterdecies* D.lgs. 231/01)

PARTE SPECIALE U – Reati Tributari (Art. 25 *quinquiesdecies* D.lgs. 231/01)

PARTE SPECIALE V – Reati transnazionali (Art. 10 L. 146/2006)

PARTE SPECIALE Z – Reati contro il patrimonio culturale (Artt. 25-septiesdecies.
del D.lgs. 231/01 e 25-duodevicies. del D.lgs. 231/01)



PARTE SPECIALE A

Artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01

**INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O
DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI
PUBBLICHE E FRODE INFOPRMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN
ENTE PUBBLICO e REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni
ed integrazioni**

INDICE

1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	4
1.1. Concussione	6
1.2. Corruzione per l'esercizio della funzione	7
1.3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	8
1.4. Circostanze aggravanti	9
1.5. Corruzione in atti giudiziari	10
1.6. Induzione indebita a dare e promettere utilità	11
1.7. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	13
1.8. Pene per il corruttore	13
1.9. Istigazione alla corruzione	15
1.10. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri	18
1.11. Traffico di influenze illecite	19
1.12. Malversazione a danno dello Stato	20
1.13. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	21
1.14. Truffa in danno dello Stato	22
1.15. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	23
1.16. Frode informatica in danno dello Stato	24
1.17. Turbata libertà degli incanti (Legge di conversione n.137 del 09.10.2023)	25
1.18. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Legge di conversione n.137 del 09.10.2023).	28
2. AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTARZIONE	31

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	32
4. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI	35
5. IL SISTEMA DELLE DELEGHE	36
6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	37
7. FLUSSI INFORMATIVI	38

1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRARZIONE

Di seguito, si procede a svolgere, in via preliminare, una descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "A", previsti precisamente agli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo n. 231/2001, così come modificati dai recenti interventi normativi.

Ed invero, si ritiene che la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Si rappresenta che i reati in questione sono stati recentemente oggetto di modifica da parte del Legislatore con l'introduzione della Legge n. 3/2019 recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*". La predetta legge, entrata in vigore il 31 gennaio 2019, ha introdotto le seguenti novità:

- aumento delle pene per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione: il minimo edittale passa da uno a tre anni di reclusione, il massimo da sei a otto anni;
- inserimento del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) nell'art. 25 del D. Lgs. 231/2001: è prevista la sanzione pecuniaria fino a 200 quote;
- estensione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, precedentemente stabilita per un arco temporale non inferiore ad un anno: è dunque prevista per un lasso da quattro a sette anni in caso di commissione del reato da parte di un soggetto apicale e da due a quattro anni per la commissione del reato da parte di un sottoposto.

Inoltre, sono state apportate delle modifiche al comma 5 dell'art. 25 del D.lgs. 231/01 che prevede che nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lett. a), e per una

durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b).

La norma, da ultimo, ha introdotto il comma 5 bis all'art. 25 del D.lgs.231/01 che prevede che se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2.

Pertanto, il nuovo testo dell'art. 25 prevede che: *"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per

assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2”.

Diversamente, l'articolo 24 prevede che: *“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se omesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

1.1. Concussione (art. 317 c.p.)

L'art. 317 c.p. menziona: *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.*

Detta ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale¹, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Nel reato in esame si presume l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Il delitto in esame è plurioffensivo. Scopo dell'incriminazione è da un lato tutelare l'interesse della Pubblica Amministrazione alla correttezza reputazione dei

¹ Art. 357 c.p. *Nozione del pubblico ufficiale.* Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (cfr A.2).

pubblici funzionari e, dall'altro, impedire che gli estranei subiscano sopraffazioni e in genere danni per gli abusi di potere dei funzionari medesimi.

Le sanzioni previste per questo reato sono le sanzioni pecuniarie da 300 a 800 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a), se invece il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione ed indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b) si applicherà una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni.

1.2. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

L'art. 318 c.p. prevede: *“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”*.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva per sé o per altri, denaro o altra utilità, ovvero ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o al fine di omettere, ritardare, o aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o avere compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio, determinando in tal senso un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (esempio: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri lavori).

In questo caso, pertanto, si parlerà di corruzione impropria, avente ad oggetto un atto di ufficio.

Inoltre, detto reato si differenzia dalla concussione, di cui all'art. 317 c.p., in quanto, tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un

vantaggio reciproco, senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull'altro, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

In definitiva, nella concussione il privato "*certat de danno vitando*", mentre nella corruzione "*certat de lucro captando*".

Le sanzioni previste in caso di corruzione impropria sono solo di carattere pecuniario fino a 200 quote.

1.3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

L'art. 319 c.p. menziona: "*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni*".

L'art. 319 si pone in rapporto di specialità per coincidenza tra fattispecie e sottofattispecie rispetto alla previsione dell'art. 318, poiché sanziona alcune condotte, attive od omissive, che esprimono la funzione o il servizio.

La fattispecie di corruzione propria è caratterizzata dalla contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, dove per atto contrario deve intendersi sia quello illecito o illegittimo, sia quello che, se pure formalmente regolare, sia posto in essere dal pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)², prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti.

La giurisprudenza ha ricompreso nella nozione di pubblico ufficiale il componente di un comitato istituito dalla Pubblica Amministrazione per fornire elementi di giudizio in vista dell'emanazione di un decreto ministeriale su una particolare materia. Pertanto, la ricezione da parte del suddetto soggetto di denaro o di altre utilità date da privati per sostenere all'interno dell'organo una tesi a loro favorevole, integra gli estremi del reato di corruzione per atto contrario ai doveri

²A seguito della novella introdotta con dalla l. 190/2012, la norma in commento non fa più riferimento all'incaricato di un pubblico servizio. L'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione anche a tale soggetto, tuttavia, è disciplinata dal novellato art. 320 c.p. che stabilisce che "le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio".

di ufficio perché, pur godendo i componenti dei comitati nominati dalla Pubblica Amministrazione di completa libertà nell'espressione delle loro tesi, essi sono sempre tenuti al rispetto dei doveri di fedeltà allo Stato, e quindi all'imparzialità ed onestà che tutti i pubblici ufficiali debbono sempre osservare. I pareri da loro manifestati sono sindacabili per accertarne la rispondenza ai detti doveri, la cui violazione per denaro o altro compenso costituisce illecito penale.

Le sanzioni in caso di corruzione propria sono previste sia pecuniarie da 200 a 600 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a), se invece il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione ed indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b) si applicherà una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni.

1.4. Circostanze aggravanti (319 bis c.p.)

L'art. 319 bis c.p. prevede: *“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”*.

Si tratta di una circostanza aggravante speciale, applicabile alla corruzione propria sia antecedente che susseguente, per la cui configurazione non è necessario che la stipulazione di contratti si verifichi, essendo sufficiente che essa sia l'oggetto dell'accordo corruttivo. In base al doppio rinvio operato dall'art. 320 all'art. 319 e dall'art. 319 bis all'art. 319, si ritiene che essa sia applicabile anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Nel caso in cui, pertanto, siano ritenute sussistenti, per l'appunto, circostanze aggravanti, sono applicabili sanzioni pecuniarie da 300 a 800 quote nonché nei casi di condanna le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a), se invece il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione ed

indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b) si applicherà una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni.

1.5. Corruzione in atti giudiziari (319 ter c.p.)

L'art. 319 ter c.p. prevede che: "*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni, se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni*".

La norma si pone in rapporto di specialità per coincidenza tra fattispecie e sottofattispecie rispetto alla previsione dell'art. 318, poiché sanziona condotte che esprimono la funzione.

Si tratta di una figura autonoma di reato, il cui fatto è descritto rinviando agli artt. 318 e 319 (corruzione propria).

In questa ipotesi, tuttavia, soggetto attivo, accanto al privato, può essere il solo pubblico ufficiale (poiché l'art. 320 non richiama anche l'art. 319 ter).

Il fatto deve essere posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte processuale; è sufficiente che tale finalità (che esprime, sotto il profilo soggettivo, un dolo specifico) sia perseguita anche solo da uno dei concorrenti necessari.

Il secondo comma prevede due circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione.

E' importante notare come giurisprudenza costante per "*atto giudiziario*" intenda ogni atto che sia funzionale ad un procedimento giudiziario, indipendentemente da chi lo realizza e si ponga quale strumento per arrecare un favore o un danno nei confronti di una delle parti di un processo civile, penale o amministrativo, (si veda in tal senso Cassazione penale, Sez. 6, sentenza 25 maggio 2009, n. 36323, 28 febbraio 2005, n. 13919, Baccharini, nonché da ultimo Sez. Unite sent. n. 15208/2010). Nel caso oggetto dell'ultima decisione giurisprudenziale si è definito atto giudiziario una testimonianza in un processo penale.

Le sanzioni previste per questo tipo di reato sono sia di carattere pecuniario (da 200 a 600 quote e nei casi di condanna Le sanzioni previste per questo reato sono le sanzioni pecuniarie da 300 a 800 quote e nel caso di condanna sono previste le sanzioni interdittive dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a), se invece il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione ed indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b) si applicherà una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni..

1.6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

L'art. 319 *quater* c.p. prevede che: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

Tale ipotesi di reato, ampliando la rilevanza penale del comportamento del pubblico ufficiale, lo estende a comportamenti caratterizzati da forme diverse e più attenuate della costrizione, tipiche della concussione, ma comunque tali da indurre il soggetto a dare o promettere utilità per sé o per un terzo. Tale reato, infatti, si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad altri soggetti denaro o altra utilità.

In suddetta ipotesi, la punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena.

Con particolare riguardo alla distinzione tra il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità e le fattispecie corruttive, la giurisprudenza ha recentemente

evidenziato come il primo reato occupi una posizione intermedia tra la concussione e l'accordo corruttivo vero e proprio.

Secondo la sentenza n. 12228/2014 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'elemento differenziatore tra i due illeciti deve essere apprezzato cogliendo le connotazioni del rapporto intersoggettivo tra il funzionario pubblico e l'*extraneus* e, segnatamente, la presenza o meno di una soggezione psicologica del secondo nei confronti del primo.

Al riguardo, ciò che rileva è il diverso modo con cui l'*intraneus*, nei due delitti, riesce a realizzare l'illecita utilità: mentre la corruzione è caratterizzata da un accordo liberamente e consapevolmente concluso, su un piano di sostanziale parità sinallagmatica, tra i due soggetti, che mirano ad un comune obbietto illecito, nell'induzione indebita si ha uno stato di soggezione del privato, il cui processo volitivo non è spontaneo ma è innescato, in sequenza causale, dall'abuso del funzionario pubblico, che volge a suo favore la posizione di debolezza psicologica del primo. La stessa Corte di Cassazione precisa che *"il requisito che contraddistingue, nel suo peculiare dinamismo, la induzione indebita e la differenza dalle fattispecie corruttive è la condotta comunque prevaricatrice dell'intraneus, il quale, con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, convince l'extraneus alla indebita dazione o promessa. E' vero che anche le condotte corruttive non sono svincolate dall'abuso della veste pubblica, ma tale abuso si atteggia come connotazione (di risultato) delle medesime e non svolge il ruolo, come accade nei reati di concussione e di induzione indebita, di strumento indefettibile per ottenere, con efficienza causale, la prestazione indebita"*.

Infine, la pena prevista per l'autore del reato è della reclusione da 3 a 8 anni, mentre le sanzioni previste per l'ente sono sia di carattere pecuniario da 300 a 800 quote e nel caso di condanna sono previste sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a), se invece il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione ed indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b) si applicherà

una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni.

1.7. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

L'art. 320 c.p. prevede che: *“Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”*.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di un pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio, determinando in tal modo un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità.

Le sanzioni previste sono quelle già indicate in ordine ai reati di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 *ter* e 319 *quater* sopracitati.

1.8. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

L'art. 321 c.p. prevede che: *“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”*.

È punito il soggetto privato che dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale e all'incaricato di un pubblico servizio affinché egli compia un atto del suo ufficio (art. 318, comma 1 c.p.) o un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero al fine di compensarlo per il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).

Vale, anche per questo reato, quanto già riferito in relazione all'art. 318 c.p. con le precisazioni che si indicano di seguito.

Essenzialmente la corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio dell'attività del soggetto qualificato.

All'interno delle figure tipizzate dal legislatore, è possibile operare una serie di distinzioni che ben evidenziano la struttura delle incriminazioni previste:

- in primo luogo si distingue tra corruzione passiva, che riguarda il fatto dell'*intraneus* (soggetto qualificato) che riceve la retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa, e corruzione attiva, che riguarda il fatto dell'*extraneus* (soggetto privato) il quale dà il denaro o l'utilità ovvero li promette;
- la corruzione viene distinta in rapporto al momento del *pactum sceleris*: se esso interviene prima del compimento dell'atto si ha la corruzione antecedente; qualora, invece, esso intervenga dopo il compimento dell'atto si ha la corruzione susseguente.

La corruzione costituisce un così detto "*reato proprio a concorso necessario*", che strutturalmente richiede la presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; rispetto alla corruzione impropria, tuttavia, l'incaricato di un pubblico servizio risponde solo qualora ricopra la qualità di pubblico impiegato (art. 320). In virtù dell'art. 321, la responsabilità è estesa anche al soggetto privato.

La condotta sanzionata consiste, per il soggetto qualificato, nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità; specularmente, per il soggetto privato, nel dare o promettere il denaro o l'altra utilità.

Oggetto dell'accordo criminoso è un atto individuato o almeno individuabile.

Nell'ipotesi di corruzione di cui all'art. 319 c.p., la condotta deve essere compiuta "*per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio*". L'atto contrario ai doveri di ufficio va individuato avendo riguardo al mancato rispetto da parte del pubblico funzionario, nell'emanazione dell'atto, delle regole che ineriscono all'uso del potere discrezionale; con la conseguenza che la contrarietà ai doveri di ufficio si traduce anche nella illegittimità dell'atto sotto il profilo del diritto amministrativo.

Nella corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito a prescindere dal compimento di un

determinato atto che possa recare beneficio al corruttore. Diversamente dalla normativa precedente all'entrata in vigore della legge 190/2012, ora sia il pubblico ufficiale, sia il soggetto privato, sia la Società in virtù di quanto previsto dal d.lgs 231, sono sanzionati per la sola dazione indebita di tale utilità, senza la necessità che ai fini della sussistenza del reato il pubblico ufficiale compia un atto di ufficio. Il soggetto qualificato deve ricevere la retribuzione o la sua promessa per compiere un atto dell'ufficio ovvero ricevere la sola retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto; l'atto dell'ufficio è un atto conforme ai doveri funzionali, posto in essere nel pieno rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, bisogna distinguere a seconda che la corruzione (propria o impropria) sia antecedente o susseguente: mentre nella seconda il dolo è generico (consistente nella rappresentazione e volizione del fatto), rispetto alla prima si prevede altresì un dolo specifico, richiedendosi che il soggetto agisca al fine di compiere, omettere o ritardare l'atto.

In questo caso, le sanzioni pecuniarie applicabili all'ente sono fino a 200 quote e non sono, invece, previste sanzioni interdittive.

1.9. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

L'art. 322 c.p. prevede che: *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si

appla al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319'.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti tale figura è inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo di reato di corruzione propria ed impropria; sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità.

Più nel dettaglio, il 1° e il 2° comma prevedono due ipotesi di istigazione alla corruzione passiva, rispettivamente impropria e propria, la cui condotta è posta in essere dal privato e consiste nell'offerta o nella promessa di denaro o altra utilità, fatta al soggetto qualificato per indurlo a compiere un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o a compiere un atto contrario ai propri doveri.

Relativamente alla offerta e alla promessa, è necessario che queste siano caratterizzate da effettività, serietà e idoneità alla realizzazione dello scopo: siano, cioè, tali da indurre il destinatario al compimento, ritardo o omissione dell'atto.

Il 3° e il 4° comma configurano ipotesi di istigazione alla corruzione attiva, impropria e propria, che si realizzano allorché sia il soggetto qualificato a sollecitare al privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio (corruzione impropria) ovvero per ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri (corruzione propria).

Anche la sollecitazione deve essere seria ed idonea a determinare il comportamento del privato.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico; questo consiste, per il privato, nello scopo di indurre il soggetto qualificato a compiere, omettere o

ritardare l'atto, per il soggetto qualificato nella finalità di compiere, omettere o ritardare l'atto medesimo.

Piuttosto problematica appare la distinzione tra la istigazione alla corruzione attiva dalla induzione indebita nella forma tentata (cfr. *supra*), dal momento che, come la richiamata sentenza della Cassazione n. 12228/2014 precisa, "*entrambe le fattispecie implicano forme di interazione psichica, nel senso che sia l'una che l'altra si configurano attraverso comportamenti di "interferenza motivazionale sull'altrui condotta"*". In realtà, ai fini di una distinzione tra le due fattispecie, occorre soffermarsi sul concetto di induzione di cui all'art. 319 *quater* c.p., che presuppone un *quid pluris* rispetto al concetto di "sollecitazione" di cui all'art. 322 c.p., commi 3 e 4, da individuarsi nel carattere perentorio ed ultimativo della richiesta e nella natura reiterata ed insistente della medesima. Le Sezioni Unite della cassazione evidenziano che "sul piano strutturale, la condotta induttiva, diversamente dalla sollecitazione, deve coniugarsi dinamicamente con l'abuso, sì da esercitare sull'*extraneus* una pressione superiore rispetto a quella conseguente alla mera sollecitazione. Rimane integrata quest'ultima, invece, nell'ipotesi in cui il pubblico agente propone al privato un semplice scambio di favori, senza fare ricorso ad alcun tipo di prevaricazione, sicché il rapporto tra i due soggetti si colloca in una dimensione paritetica".

In relazione ai commi 1 e 3 dell'art 322, comma 1, c.p. sono previste sanzioni pecuniarie fino a 200 quote, senza alcuna sanzione interdittiva. Per i commi 2 e 4 dell'art. 322 c.p. sono, invece, previste sanzioni pecuniarie da 200 a 600 quote e in quest'ultima ipotesi, in caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a), se invece il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione ed indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b) si applicherà una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni.

1.10. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p.)

L'art. 322 bis c.p. prevede che: *“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi".

Fatte salve le peculiari qualifiche soggettive, funzioni o attività espressamente indicate dalla norma in esame, le condotte sono equivalenti alle fattispecie primarie di riferimento.

Le sanzioni pecuniarie previste per i reati di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321 e 322 c.p., si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

1.11. Traffico di influenze illecite (346 *bis* c.p.)

L'art. 346 bis c.p. prevede che: "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita“.

Come indicato in premessa, questo reato è stato inserito nel catalogo dei reati 231 con l'entrata in vigore della Legge n. 3/19.

Per questa tipologia di reato si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote e nei casi di condanna non sono previste sanzioni interdittive.

1.12. Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

L'art. 316 bis c.p. prevede: *“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”*.

L'ipotesi di reato in oggetto si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti oppure contributi da parte dello Stato Italiano, o da altro ente pubblico o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

La condotta, pertanto, consiste nell'aver distratto, anche solo in parte, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

In particolare, atteso che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il suddetto reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato i quali, al momento attuale, non vengano destinati alle finalità per cui erano stati in precedenza erogati.

L'elemento psicologico richiesto dalla fattispecie incriminatrice, infine, è il dolo generico, ossia la volontà cosciente di sottrarre le risorse (contributo, sovvenzione o finanziamento

destinato a determinate finalità di interesse pubblico) allo scopo prefissato.

Per il reato *de quo* è prevista, a carico dell'ente, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave, la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Inoltre, sono previste le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c, d ed e del D. Lgs. 231/2001 per un periodo da 3 mesi a 2 anni.

1.13. Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

L'art. 316 ter c.p. prevede che: *“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.*

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il reato si configura nell'ipotesi in cui, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni oppure documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

È da sottolineare che, al contrario di quanto previsto per il reato menzionato al punto precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato si realizza nel momento in cui si ottengono i finanziamenti.

Infine, la fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter c.p., che sanziona appunto l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 bis c.p., il quale esaurisce

l'intero disvalore del fatto ed assorbe l'interesse tutelato dalla prima previsione. Ne consegue che il reato di cui all'art. 316 *ter* c.p. può trovare applicazione solo ove non ricorra la fattispecie di cui all'art. 640 *bis* c.p..

Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave, da 200 a 600 quote: Le sanzioni interdittive sono quelle previste dal citato art. 9, comma 2 lett. c, d ed e, per un periodo da 3 mesi a 2 anni.

1.14. Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n.1., c.p.)

L'art. 640 c.p. menziona che: *“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una delle fattispecie previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

Tale fattispecie è richiamata dal Decreto Legislativo in esame, solo con riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art. 640, comma 2, n. 1 c.p., sicché non determinano l'insorgere di alcuna responsabilità da reato in capo all'Ente le diverse ipotesi di truffa semplice, o aggravata in virtù di una diversa circostanza.

Suddetta ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea. Un esempio di tale condotta criminosa può essere offerto nel caso in cui, durante la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, l'Ente, interessato all'aggiudicazione della stessa, fornisca alla P.A. informazioni

non veritiere, inducendo in tal modo quest'ultima in errore, risultando aggiudicatario della gara medesima. Qualora detto evento non si verifichi, come già detto, il delitto non potrà dirsi consumato ma solo tentato, perdurando comunque la rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001, pur con conseguenze più lievi sul piano afflittivo.

Trattasi, infatti, di reato a dolo generico, per cui ai fini della consumazione dello stesso, è necessario che ricorrano tanto il profitto per il privato quanto il danno per lo Stato; l'assenza di tali elementi determina la necessaria qualificazione delle condotte fraudolente come ipotesi di truffa tentata e non consumata.

Le sanzioni pecuniarie previste per questo tipo di reato variano da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave. E' prevista, altresì, la applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c, d ed e, da 3 mesi a 2 anni.

1.15. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

L'art. 640 bis c.p. prevede che: *“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”*.

La norma, introdotta dall'art. 22 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sembra delineare, nonostante la formulazione della rubrica, una figura autonoma di reato e non una circostanza aggravante della comune truffa, ma le sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infine optato per questa ultima tesi.

Nonostante la rubrica della norma, la fattispecie in esame diverge da quella di cui all'art. 640 c.p. soltanto per ciò che concerne l'oggetto materiale della frode, costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.

Le sanzioni pecuniarie previste per questo tipo di reato, ugualmente a quelle di cui all'art. 640, comma 2, n.1, variano da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600

quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave. E' prevista, altresì, la applicazione delle sanzioni interdittive stabilite dall'art. 9, comma 2, lett. c, d ed e, da 3 mesi a 2 anni.

1.16. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

L'art. 640 ter c.p. prevede che: *"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

Il reato di frode informatica, introdotto dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1993, n. 547, colpisce solo gli interventi che consistono nell'adibire l'apparato informatico a scopi diversi da quelli per cui era stato destinato o nel manipolarne arbitrariamente i contenuti, mentre la duplicazione è da considerarsi condotta tipica del reato di cui all'art. 615-ter c.p., potendo l'intrusione informatica sostanziarsi in una semplice lettura dei dati, sia nella copiatura degli stessi.

Il reato di cui all'art. 640 ter c.p. è punibile a querela di parte.

Le sanzioni pecuniarie previste per questo tipo di reato variano da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave. E' prevista, altresì, la applicazione delle sanzioni interdittive stabilite dall'art. 9, comma 2, lett. c, d ed e da 3 mesi a 2 anni.

1.17. Turbata Libertà degli incanti (art.353 c.p.).

L'art. 353 c.p. prevede che *“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [c.p.c. 503, 534, 581; c.p.p. 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p.p. 31].*

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065 [c.p. 29, 32]. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale [c.p. 357] o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà [c.p. 63].”

1. L'oggetto giuridico. La dottrina riconosce nel delitto in commento un reato plurioffensivo, andando la condotta criminosa a ledere da un lato il buon andamento della P.A., sotto il profilo della garanzia di una libera concorrenza nelle gare organizzate dagli enti pubblici, dall'altro la libertà dei soggetti privati a partecipare alle procedure di cui la norma fa menzione. La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che la fattispecie di cui all'art. 353 c.p. mira essenzialmente a garantire che le gare in cui sia interessata la Pubblica Amministrazione si svolgano in modo libero e regolare, consentendo una corretta concorrenza tra i partecipanti, al fine di pervenire a risultati più giusti e convenienti per l'Amministrazione. Ai fini della consumazione non si richiede, pertanto, che le condotte incriminate siano perpetrate nel momento preciso dello svolgimento della gara, potendo le medesime, altresì, realizzarsi in un qualsivoglia momento durante l'iter procedimentale della procedura, nonché al di fuori della stessa. Il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara (C., Sez. VI, 11.3.2013, n. 12821 . Conf. C., Sez. VI, 23.1-8.3.2019, n. 10272).

2. I soggetti attivi. Il delitto in commento è chiaramente un reato comune, che può essere realizzato da chiunque (C., Sez. VI, 30.11.1967), e peraltro non richiede la presenza di una pluralità di soggetti attivi, non essendo un reato a concorso necessario (C., Sez. VI, 21.3.2003; C., Sez. VI, 11.6.1998). Il 2° co. della disposizione prevede una circostanza aggravante, giacché la qualifica di preposto - che spetta a chiunque assuma e svolga, anche di fatto, funzioni essenziali ai fini della realizzazione dell'obiettivo finale del pubblico incanto o della licitazione privata (C., Sez. VI, 13.1.2005) - non determina una modifica essenziale del fatto, ma è solo un *quid pluris* rispetto alla previsione del fatto tipico. Secondo la giurisprudenza tale aggravante speciale, rientrando fra quelle concernenti le qualità personali del colpevole, e non tra quelle inerenti alla persona dello stesso, si comunica, ex art. 59, 2° co., agli eventuali correi se da loro conosciuta ovvero ignorata per colpa (C., Sez. VI, 24.4.2007; C., Sez. I, 27.1.2005; C., Sez. V, 8.3.1993). Quanto alla nozione di preposto, la giurisprudenza ne propone una definizione assai ampia, giacché riconosce tale qualità a chiunque, in qualsiasi momento dell'iter procedimentale, assuma e svolga, anche di fatto, funzioni essenziali ai fini della realizzazione dell'obiettivo finale della procedura (C., Sez. VI, 13.1.2005 e, di recente, C., Sez. VI, 29.5-24.9.2018, n. 40890).

3. L'elemento oggettivo. La nozione di gara La condotta criminosa deve essere posta in essere con riferimento ad una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto della P.A. o per conto di privati. La dottrina sostiene che la norma configuri due ipotesi di reato , in relazione alla diversa qualifica, pubblica o privata, dei soggetti nel cui interesse le gare si svolgono. Il reato in commento non può realizzarsi al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate dalla norma, ovvero il pubblico incanto e la licitazione privata, con esclusione, quindi, di ogni rilevanza penale all' ipotesi dello svolgimento in forma di appalto concorso, ovvero nel caso di ricorso, ad opera della P.A., alla trattativa privata (C., Sez. VI, 30.9.1998 ; C., Sez. VI, 29.9.1998 ; C., Sez. VI, 31.10.1995). Tuttavia, delle espressioni sopra indicate, la stessa giurisprudenza dà una interpretazione assai ampia, (C., Sez. VI, 24.5.2011, n. 29581), riconoscendo la sussistenza dei presupposti del delitto nei casi di cosiddette gare di consultazione (C., Sez. VI, 28.1.2008), che si svolgono con un numero ridotto di partecipanti, senza

osservanza dei termini e delle disposizioni legislative sulla contabilità di stato, nonché in ogni altro caso in cui possa ritenersi comunque svolta, sotto la direzione dell'ufficio pubblico, una gara, la quale, sia pure in modo informale, sia comunque assimilabile alle gare formali dei pubblici incanti e delle licitazioni private. Ciò si verifica ogni qualvolta la P.A. fa dipendere l'esito dell'aggiudicazione di opere, forniture e servizi dall'esito di contatti avuti con i soggetti interessati, ciascuno dei quali, consapevole della concorrenza ad opera di terzi, avanza la propria offerta, nel tentativo di presentare condizioni più convenienti e di ottenere l'aggiudicazione del contratto. La norma non pone alcun limite quanto all'arco temporale entro il quale può intervenire la condotta delittuosa. La turbativa d'asta infatti può realizzarsi non solo nel momento preciso in cui la gara si svolge, ma anche nel complesso procedimento che porta alla gara, del quale sono protagonisti gli stessi concorrenti, o anche fuori della gara medesima, in quanto assume rilievo solo il fatto che il comportamento posto in essere provochi quella lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della P.A. (C., Sez. VI, 12.12.2005; C., Sez. VI, 21.3.2003).

4. (Segue) La condotta. Nel descrivere la condotta criminosa, il legislatore indica una serie di comportamenti, la cui elencazione è ritenuta tassativa. La rilevanza pratica è tuttavia assai ridimensionata dal ricorso alla locuzione "altri mezzi fraudolenti". Questa espressione, infatti, consente di riconoscere rilievo a tutti quei comportamenti comunque idonei a realizzare l'evento descritto della norma, ovvero l'alterazione della concorrenza. La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che il mezzo fraudolento consista in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato (C., Sez. VI, 7.4.2011, n. 26809). La collusione, in particolare, viene definita come l'accordo clandestino fra gli operatori economici diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte (C., Sez. VI, 23.3.2011, n. 16333; C., Sez. VI, 10.7.2003). Integra il fatto punibile la collusione tra il preposto alla gara ed uno dei concorrenti, per effetto della quale il primo fornisce al secondo suggerimenti e consigli ai fini della determinazione del contenuto dell'offerta da presentare (C., Sez. VI, 9.11-21.12.2017, n. 57251). La condotta deve conseguire,

come suo risultato finale, il turbamento o l'impedimento della gara, ovvero l'allontanamento degli altri offerenti. La giurisprudenza rifugge da ogni distinzione, riconoscendo la sussistenza del delitto non solo quando la gara, a cagione di uno dei comportamenti indicati, non possa svolgersi, ma anche allorquando venga in qualche modo disturbato lo svolgimento della stessa, giacché il bene protetto dalla norma non è soltanto la libertà di partecipazione alla procedura, ma anche la libertà di chi vi partecipa per influenzarne l'esito. Questa posizione è d'altronde coerente con la configurazione del reato in commento come delitto di pericolo, che si realizza indipendentemente dal risultato della gara, per il solo fatto che questa sia fuorviata dal suo normale svolgimento. Nonostante tale natura di reato di pericolo, la giurisprudenza ammette la configurabilità del tentativo, come allorquando vi sia offerta di denaro o di altra utilità al fine di indurre il beneficiario alla non partecipazione, e l'offerta sia respinta, o l'asta non si verifichi. In ogni caso, il reato di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 - a differenza della fattispecie prevista dall' art. 353 bis - non è configurabile, neanche nella forma del tentativo, prima che la procedura di gara abbia avuto inizio.

5. L'elemento soggettivo. L'atteggiamento psicologico richiesto è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico, ovvero, mediante le condotte descritte dalla disposizione, turbare o impedire lo svolgimento regolare della gara, o impedire la partecipazione alla stessa ad altri soggetti.

1.18. Turbata Libertà del procedimento di scelta del contraente (art.353bis)

L'art. 353bis c.p. prevede che: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 .”*

Il reato in commento, introdotto con l'art. 10, L. 13.8.2010, n. 136 in materia di normativa antimafia, è stato presentato come una delle maggiori novità di tale novella. Il nuovo reato riguarda la fase di indizione della gara e, segnatamente, quella di approvazione del bando, al fine di scoraggiare il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, cercano di far redigere i c.d. "bandi-fotografia" e cioè quei bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da determinare *ex ante* la platea dei potenziali concorrenti. È evidente però che tali condotte ben potevano essere sanzionate anche ai sensi dell' art. 353, il quale, riferendosi genericamente alle turbative di gara, finiva per ricomprendere anche la fase iniziale di indizione della gara vera e propria e cioè quella di approvazione del bando. Chiarisce La Suprema Corte ormai con orientamento costante che ,ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 353**bis**, presupposto necessario è l'avvenuto inizio di un procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o dell'atto equipollente. Il delitto in parola è configurabile in relazione ad ogni atto che abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, rientrando nella nozione di "atto equipollente" del bando di gara anche la deliberazione a contrarre, qualora la stessa, per effetto della illecita turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara, ma l'affidamento diretto ad un determinato soggetto. Secondo la giurisprudenza più recente costituiscono "atti equipollenti" al bando di gara l'avviso con il quale, nella procedura contrattuale di *pre-commercial procurement*, si dà inizio alla fase di ricerca e scelta del contraente, nonché l'allegato tecnico descrittivo del contenuto del futuro contratto (C., Sez. VI, 13.7- 2.12.2021, n. 44700). In sintesi, in caso di affidamento diretto, il delitto previsto dall'art. 353 *bis*: a) è configurabile quando la trattativa privata, al di là del *nomen juris*, prevede, nell'ambito del procedimento amministrativo di scelta del contraente, una "gara", sia pure informale, cioè un segmento valutativo concorrenziale; b)

non è configurabile nelle ipotesi di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione a mezzo di trattativa privata in cui il procedimento è svincolato da ogni schema concorsuale; c) non è configurabile, ma è configurabile il reato ex art. 353 c.p., quando la decisione di procedere all'affidamento diretto è essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara (C., Sez. V, 26.10-1.12.2022, n. 45709; C., Sez. VI, 28.10.2021-16.2.2022, n. 5536). Per la Corte di Cassazione, l'esistenza dell'accordo collusivo diretto ad influire sul normale svolgimento del procedimento può essere dedotta sulla base di elementi indiziari quali i rapporti pregressi tra le parti, la falsa prospettazione dei presupposti per l'adozione di una procedura in deroga, l'affidamento diretto dell'incarico senza previo interpello di altri operatori, la proroga del contratto oltre i limiti di legge (C., Sez. VI, 12.2-10.4.2019, n. 15849). La **collusione** consiste nell'accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie (C., Sez. VI, 4.5.2016, n. 24477). In merito al rapporto tra fattispecie di cui agli artt. 353 e 353 *bis*, la Corte di Cassazione afferma che integrano il reato previsto dall' art. 353 i comportamenti manipolatori che incidono sulla formazione di un bando di gara poi adottato, non rilevando che essi siano stati commessi prima dell'art. 353*bis*, atteso che in quest'ultima fattispecie incriminatrice rientrano le condotte manipolatorie del procedimento non seguite dalla emissione del bando e quelle di manipolazione dell'*iter* procedurale che non abbiano,

2.AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In relazione all'attività esercitata da E.P.M., e come anche individuato nella Mappatura dei rischi, si ravvisa la sussistenza di un elevato rischio commissione dei predetti reati, atteso i costanti rapporti che la Società intraprende con la Pubblica Amministrazione.

I reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui ai precedenti paragrafi, trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Vengono pertanto definite aree a rischio commissione reati rilevanti ai fini della responsabilità degli enti, non solo tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti diretti con le Pubbliche Amministrazioni, ma anche le aree di supporto, cioè quelle aree di attività aziendali che, ad esempio, gestiscono strumenti di tipo finanziario. Queste ultime, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati.

Anche queste aree aziendali, che possiamo definire strumentali, sono oggetto della presente Parte Speciale e per questo motivo presidiate attraverso l'implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001.

Si riporta nuovamente l'elencazione delle principali aree a rischio commissione reati (anche) contro la P. A.:

- rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- richieste e comunicazioni da parte di Autorità di Vigilanza;
- richieste di autorizzazioni, licenze e concessioni;
- verifiche, controlli, ispezioni;
- finanziamenti pubblici;
- selezione dei fornitori e dei consulenti;
- acquisti di beni e servizi e consulenze;
- selezione e assunzione del personale;

- conferimento di incarichi professionali;
- gestione del contenzioso;
- donazioni e liberalità e sponsor;
- partecipazione a gare d'appalto.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché da collaboratori esterni e partner.

I destinatari del Modello devono segnalare l'inizio di ogni contatto con la Pubblica Amministrazione, che sia:

- Finalizzato ad ottenere contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea;
- Finalizzato all'instaurazione di un rapporto giuridico od economico qualora nel corso del medesimo sia necessario fornire allo Stato, ad un ente pubblico o ad organo dell'Unione Europea dati o informazioni non contenute in comunicazioni già pubblicate;
- Finalizzato a fornire alle Autorità di Vigilanza comunicazioni di fatti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o qualsiasi altra operazione o progetto per cui E.P.M. ha partecipato e per cui vengono richiesti chiarimenti.

Le segnalazioni sono indirizzate:

- 1) dai dipendenti, al responsabile del Reparto organizzativo di appartenenza o ad un suo delegato;
- 2) dai consulenti, al responsabile del Reparto Organizzativo che ha conferito l'incarico o ad un suo delegato;
- 3) dagli altri destinatari, all'organismo di Vigilanza ed al proprio superiore.

Le segnalazioni contengono una sintetica descrizione delle caratteristiche del possibile rapporto con la Pubblica Amministrazione e vengono conservate, anche

attraverso una banca dati informatica, al fine di consentire, in qualunque momento, l'effettuazione di controlli da parte del soggetto destinatario della segnalazione e dell'Organismo di Vigilanza.

Il soggetto destinatario della segnalazione attua, senza ritardo, i provvedimenti cautelari che si rilevino indilazionabili e riferisce all'Organismo di Vigilanza sui comportamenti che evidenzino un fondato pericolo di violazione ovvero che già costituiscono di per sé una violazione delle norme costituenti il Modello, eventualmente integrando una delle fattispecie di reato considerate dal d.lgs. 231/01.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e partner, tramite l'apposizione di apposite clausole contrattuali – di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- accettare elargizioni in denaro o altra utilità da parte di clienti della Società o potenziali clienti, o da altri soggetti in qualsiasi modi con questi ultimi collegati;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani o stranieri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. I regali offerti – salvo quelli di

modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto *b*);
- effettuare prestazioni in favore dei collaboratori e/o dei *partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- 1) i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina, anche preventiva, di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni svolte nelle aree di attività a rischio;
- 2) gli accordi di associazione con i partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società, sulla base delle deleghe di firma in vigore;

- 3) gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- 4) nessun tipo di pagamento può essere effettuato in *cash* o in natura;
- 5) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- 6) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'effettuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

4.IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, così come previsto da procedure e politiche aziendali esistenti a presidio dell'operazione che inerisce l'area sensibile.

Il predetto soggetto dovrà essere nominato dall'Amministratore Delegato se non individuato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Responsabile Interno:

- 1) diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- 2) è responsabile, in particolare, dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Il Responsabile Interno dovrà, in particolare:

- informare l'Organismo di Vigilanza in merito alle operazioni a rischio;
- dare informativa al predetto Organismo di Vigilanza della chiusura dell'operazione.

5 IL SISTEMA DELLE DELEGHE

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati oggetto di tale Parte Speciale e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale svolta da E.P.M.

Si intende per delega l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per procura il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa. I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove occorra, anche di procura;
- b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- c) le deleghe devono coniugare ciascun potere e la relativa responsabilità ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- d) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.
- e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- f) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);
- g) il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente

aggiornato.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Il Sistema delle deleghe e procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le attività sensibili.

6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

E' compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative agli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai responsabili dell'area a rischio reato o ai sub-responsabili;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate: all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei *partner* delle disposizioni del Decreto; alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute; all'attuazione dei meccanismi *sanzionatori* (quali il recesso o la risoluzione del contratto nei confronti dei collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni; indicare al *management* le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti nella Società, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

7. FLUSSI INFORMATIVI

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Si indicano di seguito i flussi informativi che la Società deve inviare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- tempestivo invio di eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella Parte Speciale, dei principi generali di riferimento illustrati nei paragrafi precedenti e/o della normativa vigente in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione.



PARTE SPECIALE B

Artt. 24 *bis* e 25 *octies.1* del D.lgs. 231/01

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

INDICE

1. I REATI INFORMATICI	3
1.1. Documenti informatici	10
1.2. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	11
1.3. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	11
1.4. Accesso abusivo ad un sistema informatico	11
1.5. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	13
1.6. Diffusione di programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	14
1.7. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche	15
1.8. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche	16
1.9. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;	17
1.10. Danneggiamento di informazioni, utilizzati dallo Stato	17
1.11. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	18
1.12. Danneggiamento di sistemi informatici di pubblica utilità	19
1.13. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.	20
1.14. Frode informatica del certificatore di firma elettronica	21
1.12 Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibematica	22
2. IL TRATTAMENTO DI DATI	22
2.1. Figure previste dalla normativa;	23
2.2. Titolare del trattamento;	23

2.3. Responsabile del trattamento;	24
2.4. Incaricati del Trattamento;	26
3. AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE	26
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	28
5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	29
6. FLUSSI INFORMATIVI	30

1. REATI INFORMATICI

Preliminarmente è opportuno procedere con una breve introduzione sulle ultime novità legislative in materia di privacy.

Con il nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di dati personali si assiste ad un cambiamento di prospettiva della disciplina di riferimento. In particolare, mentre la vecchia normativa si basava sui diritti dell'interessato, il nuovo quadro normativo è incentrato sui doveri e sulla responsabilizzazione (*accountability*) del titolare del trattamento. Se il Codice in materia di dati personali (d.lgs. 196/2003) aveva indicato ai titolari del trattamento un elenco di misure minime di sicurezza da adottare, senza le quali erano previste sanzioni, la nuova normativa sposta la scelta e la responsabilità su quali misure tecniche e organizzative sia opportuno adottare sul Titolare del trattamento.

Il Regolamento mantiene immutata la configurazione dei soggetti attivi nel trattamento, ovvero il Titolare, il responsabile e gli incaricati. Il Titolare del trattamento per definizione (art. 4) è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il titolare è in sintesi il soggetto a cui sono conferiti i dati, dati di cui egli ha la responsabilità diretta di gestione. Il responsabile invece è la figura che opera la gestione dei dati per conto del titolare: infatti, per definizione, è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. Infine, rientrano nella categoria di soggetti attivi gli incaricati del trattamento ovvero gli esecutori materiali del trattamento.

Se la configurazione del Titolare come detto non cambia, è però introdotta una novità dal Regolamento che riguarda la possibilità di avere più titolari del medesimo trattamento. L'art. 26 del Regolamento infatti fa proprio riferimento ai contitolari del trattamento disponendo che: *"Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati"*. Il contenuto essenziale di tale accordo deve essere messo a disposizione degli interessati che devono sempre poter individuare chi è l'effettivo titolare a cui far riferimento tra i più contitolari. Indipendentemente dalle suddivisioni di responsabilità determinate con l'accordo, a garanzia di un'effettiva tutela dei diritti della persona, gli interessati possono esercitare i propri diritti nei confronti e contro ciascun titolare del trattamento.

Tra le nuove prescrizioni introdotte dal Regolamento 2016/679, spicca sicuramente il principio di *accountability* che potrebbe essere tradotto in «responsabilizzazione» che riguarda in particolar modo il titolare del trattamento che, in base a tale principio dovrà provare di aver adottato tutte le politiche privacy e le misure adeguate conformi al Regolamento. In particolare, si fa riferimento al concetto di *accountability* nell'art. 24, comma 1, Regolamento che testualmente prevede: *«Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente*

al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario».

Si passa, quindi, da una concezione formale di mero adempimento della privacy ad un approccio sostanziale di tutela dei dati e delle persone stesse. Un riferimento al concetto di *accountability* lo ritroviamo anche nell'art. 5 in cui, relativamente al trattamento dei dati oltre ad essere richiamati i principi di «liceità, correttezza e trasparenza» secondo cui i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. A tal proposito si stabilisce che il trattamento è lecito solo se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità o se il trattamento è necessario per specifiche finalità (art. 6, comma 1); «limitazione della finalità» secondo cui i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; «*minimizzazione dei dati*» secondo cui i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; «*esattezza*» secondo cui i dati personali sono esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; «*limitazione della conservazione*» secondo cui i dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; «*integrità e riservatezza*» secondo cui i dati personali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

È previsto (comma 2) che il Titolare del trattamento è competente per il rispetto dei principi suddetti e in grado di provarlo («*responsabilizzazione*»). Con il Nuovo Regolamento il Titolare quindi ha un ruolo più proattivo e soprattutto obblighi più pregnanti, finalizzati non soltanto al formale rispetto delle regole, ma anche all'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi necessari a

garantire la *compliance* effettiva dei trattamenti, anche sotto il profilo della sicurezza.

Ma come si deve comportare quindi il titolare del trattamento per essere conforme al principio di *accountability*? Come farà quindi a dimostrare di aver adottato senza convenzionalismi tutte le misure privacy richieste dal Regolamento?

La soluzione prospettata dalle nuove normative prevede che sia onere di chi tratta dati predisporre dei processi di valutazione di impatto del trattamento dei dati personali e che si realizzino quindi dei *risk assessment* connessi alla *data protection*. Si parla a tale riguardo di *Privacy Impact Assessment* (il cui acronimo P.I.A.).

Il nuovo Regolamento 2016/679 è ispirato ad un principio di semplificazione degli oneri, a tal fine i singoli professionisti e piccole e medie imprese sono escluse da una serie di oneri. Il considerando n. 89 del regolamento ad esempio prevede l'abolizione degli obblighi generali di notifica. Se però da un lato si assiste ad una semplificazione degli oneri dall'altra si accentua la necessità di maggiore garanzia dell'effettiva protezione.

A tal fine, il Regolamento introduce oltre alla nuova figura professionale del *Data Protection Officer*, già vista, anche due procedure innovative: la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e la consultazione preventiva.

La valutazione di impatto sul trattamento dei dati rappresenta lo strumento principe che consente di conoscere a fondo i processi di trattamento dei dati. A tal fine, l'art. 35 impone al titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, di effettuare, in particolare quando un tipo di trattamento prevede l'uso di nuove tecnologie e può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, una valutazione d'impatto per determinare le probabilità e la gravità del rischio del trattamento, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché delle fonti del rischio.

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è richiesta in particolare nei casi seguenti: a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a

persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; b) trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali e a reati; o c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

In genere ci sono specifiche tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione ed è compito dell'autorità di controllo redigere e rendere pubblico un elenco di tali trattamenti. La valutazione deve contenere almeno: a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento; b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità; c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, e d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione. Ovviamente se è designato anche un responsabile della protezione dei dati, quest'ultimo deve essere consultato dal titolare del trattamento allorché svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Inoltre, se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento. Ma qual è l'importanza di un P.I.A.? Innanzitutto la valutazione preventiva permette di identificare e gestire i rischi, conseguenza possibile del trattamento; in secondo luogo, previene la possibilità che determinati problemi vengano scoperti in uno stadio avanzato del trattamento (possibilità che, ricordiamo, potrebbe comportare per il titolare costi assai elevati), nel mentre affrontare tempestivamente i rischi connessi al trattamento permette di introdurre preventivamente appropriate misure di controllo; infine, non bisogna dimenticare che lo sviluppo di un *Privacy Impact*

Assessment è in grado di rafforzare il livello di affidabilità legato all'immagine dell'azienda.

Per ciò che concerne la consultazione preventiva, l'art. 36 dispone che qualora la valutazione d'impatto indichi che il trattamento presenta un rischio elevato in assenza dell'adozione di apposite misure di attenuazione del rischio, il titolare del trattamento deve consultare l'autorità di controllo competente prima di iniziare il trattamento. In tale occasione il titolare non deve limitarsi a inviare la sola valutazione d'impatto, ma anche tutte le altre informazioni circa il trattamento e i soggetti che ne saranno i titolari-responsabili. Laddove l'Autorità ritenga necessario, entro otto settimane dalla richiesta fornisce un parere scritto al titolare del trattamento. Un'eventuale mancanza di risposta entro tale termine fa comunque salvo ogni intervento successivo della stessa nell'ambito dei suoi compiti e poteri previsti dal Regolamento stesso.

L'art. 24 *bis* prevede che: *"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".*

Lo scorso 14 dicembre, infine, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 184/2021, il legislatore è intervenuto nuovamente sul D. Lgs. 231/2001 , allargando ulteriormente il catalogo dei reati presupposto. Per effetto della novella, è stato infatti aggiunto l'art. 25-octies. 1 in base al quale gli enti potranno essere chiamati a rispondere anche di alcuni delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ove commessi nel loro interesse o vantaggio.

La novità normativa recepisce le indicazioni date dal legislatore comunitario con la Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio , nel duplice intento di contrastare le fonti di entrate della criminalità organizzata derivanti dalla manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali (connessi, ad esempio, all'utilizzo di bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.) e garantire un'apposita ed idonea tutela ai consumatori circa il regolare sviluppo del mercato digitale.

L'art. 25-octies.1 include, al primo comma, le seguenti fattispecie:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

La soluzione prospettata dalle nuove normative prevede che sia onere dell'ufficio contabilità e di chi utilizza i dispositivi della società per effettuare e ricevere pagamenti di analizzare tutti i rischi connessi alla gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento e dei movimenti monetari tra i quali, ad esempio, la riscossione delle vendite mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti, come le vendite online o quelle effettuate tramite i punti vendita che utilizzano dispositivi elettronici che consentono di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica, carte di credito, di debito o prepagate.

1.1 Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

L'art. 491 bis c.p. menziona che:” *“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”*.

In tale ambito particolare importanza riveste la definizione giuridica assegnata al documento informatico. Esso è, secondo la definizione data dall'articolo 1 lett. p) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, il c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale, *“la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”*.

Le ipotesi di falso che acquistano rilevanza, alla luce dell'art. 491 bis, quali reati presupposto per la responsabilità dell'ente sono:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti;
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
- Falsità materiale commessa dal privato;
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
- Falsità in registri e notificazioni;
- Falsità in scrittura privata;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico;
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali;

- Uso di atto falso;
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri;
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

1.2. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), che punisce chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizza indebitamente, falsificati o alterati carte di credito o di pagamento, documenti analoghi che abilitino al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. L'art. 493-ter c.p. punisce, altresì chiunque "possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi";

1.3. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.), introdotto dal D. Lgs. 184/2021, che punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo;

1.4. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

L'art. 615 ter c.p. menziona che: *“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al

servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

La norma offre una tutela ampia che si traduce nello *ius excludendi alios*, quale che sia il contenuto dei dati, da parte del titolare del sistema. Non è necessario che si realizzi una espressa contrapposizione di volontà ma sarà sufficiente un inserimento clandestino o compiuto con l'inganno da cui dedurre, salvo la prova del contrario, il dissenso del dominus.

Dissenso che potrà ricavarsi facilmente da qualunque atto o fatto incompatibile con l'accesso altrui, d'altronde di norma impedito dalla stessa predisposizione di chiavi di ingresso o altri mezzi di protezione.

L'art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per *“sistema informatico”* si considera *“qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati”*. Si tratta di una definizione molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un *software* che permetta il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi). Nel menzionato articolo è contenuta anche la definizione di *“dato informatico”*, che descrive il concetto derivandolo

dall'uso: *“qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso in un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione”*. Il delitto si consuma nel momento stesso dell'introduzione nel sistema ovvero nel momento in cui il titolare del diritto di esclusione manifesti l'intenzione di esercitarlo o tale volontà emerga da atti o fatti significativi.

Per questa tipologia di delitto si applicano all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, lett. A, B ed E del Decreto.

1.5. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

L'art. 615 quater c.p. prevede che: *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617- quater”*.

Il reato si configura quando un soggetto pone in essere una delle seguenti condotte:

- L'utilizzo non autorizzato di codici d'accesso;
- La messa a disposizione di codici d'accesso ad un numero indeterminato di soggetti;
- La comunicazione di codici d'accesso ad un numero limitato di soggetti;
- La consegna che riguarda cose materiali;
- La comunicazione o diffusione di istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un sistema.

Si tratta, pertanto, di ogni comportamento di ingerenza non consentita per superare le misure di sicurezza che per il solo fatto di essere predisposte dimostrano la volontà contraria del titolare del diritto di esclusione. È da notare come la

fattispecie richieda per la sua integrazione il dolo specifico di profitto, alternativo a quello di danno, da intendersi però come profitto anche non patrimoniale.

L'art. 615-*quater* c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Per questa tipologia di delitto si applicano la sanzione pecuniaria sino a 300 quote e le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, lett. A, B ed E del Decreto.

1.6. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)

L'art. 615 *quinquies* c.p. menziona che: *"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329"*

Il reato si configura quando un soggetto diffonde non solo *software*, ma anche *hardware*, comprendendo tutte quelle apparecchiature e dispositivi il cui funzionamento sia idoneo a danneggiare un sistema informatico, ovvero ad alterarne il funzionamento. A ciò si aggiungono le condotte prodromiche del *"procurarsi, produrre e riprodurre"*. La fattispecie è costruita come reato di mera condotta sicché per la punibilità non è necessaria la produzione del danno anche solo nelle forme dell'interruzione o dell'alterazione del funzionamento del sistema, rilevando questi effetti solo come finalità dell'autore del reato. Insomma l'autore potrebbe non conseguire mai il suo obiettivo e tuttavia rispondere ai sensi della fattispecie in commento. Per converso la necessità che il soggetto agisca con il dolo specifico di cui si dice sembra escludere la punibilità di chi, senza intenzione di danneggiare, metta a disposizione di terzi programmi potenzialmente dannosi al solo fine di realizzare studi o prove.

Per questa tipologia di delitto si applicano la sanzione pecuniaria sino a 300 quote e le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, lett. A, B ed E del Decreto.

1.7 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

L'art. 617 quater c.p. prevede che: *“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”*.

La ratio dell'incriminazione consiste nella tutela della riservatezza e allo stesso tempo in quella della regolarità delle comunicazioni che devono essere garantite libere, complete e senza interruzioni. Bisogna notare come l'intercettazione debba avvenire fraudolentemente, cioè con modalità adatte a trarre in inganno sulla fonte e sui modi dell'interferenza. Certo, in base a tale requisito, va esente da responsabilità chi operi in modo palese il che non sembra coerente con le ragioni di tutela della riservatezza. Bisogna al contempo rilevare come l'avverbio non sembri riferirsi anche alle ipotesi di impedimento o interruzione. Il delitto si consuma con la fraudolenta intercettazione ovvero nel momento in cui si realizza l'impedimento o l'interruzione. Per la seconda ipotesi nel momento in cui il contenuto delle

comunicazioni venga conosciuto da terzi e, si badi bene anche se la condotta non è qualificata da frode.

Per questa tipologia di delitto si applicano la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, lett. A, B ed E del Decreto.

1.8. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

*L'art. 617 *quinquies* c.p. prevede che: "Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*".*

Con questa fattispecie si è inteso predisporre un intervento avanzato rispetto ai delitti di cui alla fattispecie precedente. Rispetto alla condotta bisogna rilevare come la norma non richieda che le apparecchiature siano operanti, essendo sufficiente la loro idoneità a conseguire gli scopi per i quali vengano installate. Il reato, si consuma pertanto, al momento del collocamento dell'apparato.

La condotta vietata dall'art. 617-*quinques* c.p. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

Per questa tipologia di delitto si applicano all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, lett. A, B ed E del Decreto.

1.9. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

L'art. 635 bis c.p. prevede che: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro"*.

A causa delle essenziali differenze tra la nozione di cosa mobile, richiamata all'art. 635 c.p. (danneggiamento) e la natura fisicamente inafferrabile delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, il legislatore ha ritenuto di dover prevedere una specifica fattispecie di reato che tutelasse il contenuto dei sistemi informatici o telematici. Le condotte incriminate sono quelle tradizionali del danneggiamento (distruggere o deteriorare e quelle maggiormente tipiche del cancellare alterare e sopprimere) bisogna notare che si tratta di un reato di evento, richiedendosi per la punibilità dell'autore, la produzione del danno.

Per questa tipologia di delitto si applicano la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, lett. A, B ed E del Decreto.

1.10. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

L'art. 635 ter c.p. menziona che: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635*

ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

La fattispecie punisce fatti analoghi a quelli di cui all’art. 635 *bis*, ma realizzati contro programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Si tratta di una ipotesi di maggior rigore della precedente in quanto è previsto un trattamento sanzionatorio più pesante ed in quanto il legislatore ha costruito la fattispecie quale delitto di attentato, non richiedendo la verifica del danno ma solo la direzione degli atti a determinarlo

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell’interesse della Società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. Polizia Giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

Per questa tipologia di delitto si applicano all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e le sanzioni interdittive previste all’art. 9, comma 2, lett. A, B ed E del Decreto.

1.11 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

L’art. 635 *quater* c.p. prevede che:” *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso di qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

Punito dagli artt. 635 *bis* e 635 *ter* il danneggiamento di dati, informazioni e programmi, con il 635 *quater* si punisce il danneggiamento dei sistemi informatici o telematici.

Le condotte previste sono quelle di cui all’art. 635 *bis* ma specificate nelle modalità attuative della introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi. La fattispecie è costruita come reato di evento consistente nella distruzione,

danneggiamento, inservibilità parziale o totale ovvero nel procurato grave malfunzionamento.

Per questa tipologia di delitto si applicano all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, lett. A, B ed E del Decreto.

1.12 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)

L'art. 635 *quinquies* c.p. prevede che: *“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”*.

Il reato de quo si configura allorché la condotta di cui al precedente art. 635-*quater* c.p. sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-*ter* c.p., quel che rileva è, in primo luogo, che il danneggiamento abbia ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

Per questa tipologia di delitto si applicano all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, lett. A, B ed E del Decreto.

Come si ricorderà, tale delitto era già stato previsto nel D. Lgs. 231/2001 quale reato presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), ma con una rilevanza per l'ente circoscritta alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e non quando commesso in danno di soggetti privati.

1.13 Frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Con il D. Lgs. 184/2021, invece, gli enti potranno essere ritenuti responsabili (questa volta ai sensi dell'art. 25-octies.1) anche per la commissione di frodi informatiche commesse a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Quanto alle sanzioni comminabili all'ente in caso di realizzazione di questi nuovi reati presupposto, l'art. 25-octies.1 prevede una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'art. 493-ter c.p. e fino a 500 quote per i delitti di cui agli artt. 493-quater e 640-ter, nella predetta ipotesi aggravata.

Al secondo comma, poi, l'art. 25-octies.1 stabilisce che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio previsto dal codice penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, all'ente si applicherà la sanzione pecuniaria:

- fino a 500 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;
- da 300 a 800 quote, se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione. In questo modo, pur adottando una tecnica legislativa che farà certamente discutere quanto al rispetto dei principi di legalità, tassatività e determinatezza, il legislatore apre le porte ad una serie

potenzialmente molto ampia di reati relativi alla gestione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Infine, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie sopra citate, nelle ipotesi di condanna per tali reati si applicheranno all'ente anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 che, a seconda dei casi, andranno dal divieto di pubblicizzare beni o servizi all'interdizione dall'esercizio dell'attività.

1.14 Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

L'art. 640 *quinquies* c.p. prevede che: *“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”*.

Con questa fattispecie si aggiunge alla responsabilità civilistica del certificatore (ex art. 30, comma 1, d.lgs. 82/05) la responsabilità penale per le false dichiarazioni su identità e sullo stato delle qualità personali che gli siano state rese nel caso di apposizione di firma elettronica.

La condotta, descritta con la formula *“violazione di obblighi previsti dalla legge per il rilascio di certificati qualificati”* deve essere in concreto individuata attraverso il rinvio alla normativa in tema di firma elettronica e di certificato qualificato (Direttiva europea 1999/93/CE e d.lgs. 82/05).

La punibilità del certificatore è comunque legata alla circostanza che egli abbia agito per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero per arrecare ad altri un danno.

Va, dunque, segnalato che per aversi il reato non è necessario che il profitto sia effettivamente conseguito, né che il danno sia cagionato, ma è sufficiente che il certificatore abbia agito per questi scopi.

Tale reato si configura laddove un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Il delitto è, dunque, un reato cosiddetto “proprio” in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata.

Per questa tipologia di delitto, salvo quanto previsto dall’art 24 del Decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applicano all’ente la sanzione pecuniaria sino a 400 quote e le sanzioni interdittive previste all’art. 9, comma 2, lett. C, D ed E del Decreto.

1.15 Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibematica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

L’art. 1, comma 11, della citata norma prevede che: *“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”*.

Per questo tipo di reato, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e nei casi di condanna, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

2. IL TRATTAMENTO DEI DATI


Strettamente connessa al rischio commissione reati di natura informatica è la questione del trattamento dei dati da parte dell’ente.

Nell'attuazione dell'attività aziendale che caratterizza la società, EPM acquisisce, gestisce, tratta, e conserva dati anche c.d. “sensibili”.

In questo contesto un ruolo centrale è rivestito dal Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 37, 38, e 39 e Regolamento UE 2016/679- il quale coordina le attività per la gestione del sistema per la sicurezza dei dati ai fini del rispetto della normativa sulla privacy.

2.1. Figure previste dalla normativa

Il titolo IV del D.Lgs 196/2003 indica le figure principali coinvolte nel trattamento dei dati personali, dando una puntuale e specifica definizione di: Titolare del Trattamento, Responsabile della protezione dati e degli Incaricati.



2.2 Titolare del trattamento

Il D.Lgs. 196/2003 all’art. 4 c. 1, lettera f) definisce il Titolare del trattamento quale *“Persona fisica o persona giuridica, pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono anche unitamente ad altro titolare le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”*.

Il Titolare del Trattamento ha la facoltà di individuare, nominare e incaricare per iscritto, qualora lo ritenga opportuno, uno o più Responsabili del Trattamento che assicurino e garantiscano il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Qualora il Titolare ritenga di non nominare alcun Responsabile del Trattamento per la sicurezza dei dati, ne assumerà tutte le responsabilità e funzioni.

Il Titolare del Trattamento ha l'obbligo di:

- Effettuare l'informativa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03;
- Effettuare, eventualmente, la notificazione al Garante qualora i trattamenti posti in essere dovessero riguardare uno dei casi previsti dell'art. 37 del D.Lgs. 196/03;
- Ottenere il consenso dall'interessato al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/03;
- Definire disposizioni preventive scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali viene assicurata la disponibilità di dati e degli strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato, come previsto dal punto 10 – Allegato B “disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”.

2.3. Responsabile del Trattamento

Il D.Lgs. 196/2003 all'art.4 c. 1, lettera g) definisce il Responsabile come: *“la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali”*.

Il Responsabile, individuato dal titolare tra i soggetti dotati di idonea esperienza, capacità ed affidabilità, effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare stesso, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni e del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento.

Il Responsabile del Trattamento per la sicurezza dei dati ha il compito di:

- Redigere ed aggiornare, ad ogni variazione, l'elenco dei sistemi di elaborazione, nonché l'elenco delle tipologie dei trattamenti effettuati.
- Attribuire ad ogni Utente (USER) o incaricato un Codice identificativo personale (USER- ID) per l'utilizzazione dell'elaboratore, che deve essere individuale e non riutilizzabile.
- Prendere tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione dei dati e provvedere al ricovero periodico degli stessi con copie di back-up.
- Assicurarsi della qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro.
- Prendere tutti i provvedimenti necessari affinché gli elaboratori siano protetti dal rischio di intrusione (violazione del sistema da parte di "hackers") e dal rischio di virus mediante idonei programmi.
- Fare in modo che sia prevista la disattivazione dei Codici identificativi personali (USER- ID), in caso di perdita della qualità che consentiva all'utente o incaricato l'accesso all'elaboratore, oppure nel caso di mancato utilizzo dei Codici identificativi personali (USER-ID) per oltre 6 mesi.
- Garantire che tutte le misure di sicurezza riguardanti i dati personali siano applicate all'interno della società ed eventualmente al di fuori di essa, qualora siano cedute a soggetti terzi quali Responsabili del Trattamento, tutte o parte delle attività di trattamento.
- Individuare le esigenze di formazione/addestramento/aggiornamento del personale, al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, in funzione delle evoluzioni tecniche e tecnologiche nella protezione dei dati, di variazioni nel trattamento dei dati e di nuove disposizioni legislative.

2.4. Incaricati del Trattamento

Il D.Lgs. 196/2003 all'art. 4 c. 1, lettera h) definisce gli *"Incaricati"*, come *"le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile"*.

Gli incaricati operano sotto la diretta autorità del Responsabile del Trattamento, attenendosi alle istruzioni impartite e vengono designati tramite preposizione documentata ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito (ex art. 30 D.Lgs. 196/03).

L'individuazione per iscritto degli incaricati viene assolta mediante l'indicazione nei documenti aziendali di assegnazione a determinate realtà operative comportanti, nello svolgimento dei compiti, anche il trattamento di dati personali.

3 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO COMMISSIONE DEI REATI INFORMATICI

EPM è dotato di un sistema informatico cui possono accedere operatori appartenenti a quasi tutte le funzioni aziendali.

Come evidenziato nella mappatura dei rischi, EPM nello svolgimento della specifica attività aziendale che la caratterizza, entra in possesso, gestisce e trasmette informazioni e dati personali.

Inoltre, per la raccolta, la gestione, l'archiviazione e la trasmissione dei suddetti dati utilizza sistemi informatici o telematici.

La raccolta, la gestione, l'archiviazione e la trasmissione di dati mediante sistemi informatici o telematici, rientra, dunque tra le operazioni comuni poste in essere dalla società nello svolgimento della specifica attività aziendale che la caratterizza.

Tale circostanza potrebbe, quindi, facilmente esporla al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24-bis del d.lgs. 231/01 che si riportano di seguito.

Al fine di prevenire la commissione dei reati informatici è necessario che ogni operatore' possa accedere allo stesso attraverso il proprio profilo personale, in modo tale da garantire una adeguata tracciabilità dei flussi informatici, nonché il rispetto dei livelli di autorizzazione all'accesso.

Si precisa, in ogni caso, che la commissione di uno dei delitti informatici sopra descritti assume rilevanza, per le finalità di cui al Decreto, solo qualora la condotta,

indipendentemente dalla natura aziendale o meno del dato/informazioni/programma/sistema informatico o telematico, possa determinare un interesse o un vantaggio per EPM.

All'esito dell'attività di individuazione delle aree a rischio di commissione reati, svolta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, sono emersi i seguenti Processi Sensibili rilevanti in relazione ai Reati Informatici:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in generale;
- Accesso al sistema informatico interno (rete aziendale) ed esterno (internet) da parte dei componenti gli Organi Sociali e dei Dipendenti e Partners nell'esercizio delle mansioni loro assegnate;
- Accesso a sistemi informatici e banche dati di proprietà di terzi, con particolare riferimento a sistemi e banche dati di enti pubblici;
- Utilizzo delle password, dei codici d'accesso, nonché l'utilizzo e la conservazione di password, codici, e di qualunque altro dato o informazione utili per consentire l'accesso ad un sistema informatico o telematico;
- Utilizzo della posta elettronica;
- Gestione dei sistemi hardware e software di proprietà dell'Ente;
- Gestione e sicurezza della documentazione in formato digitale;
- Gestione e sicurezza delle informazioni gestite dai sistemi gestionali aziendali.

A questo fine, è opportuno prevedere:

- Elenco dei soggetti autorizzati ad accedere al sistema informatico;
- Un adeguato sistema di *password* per l'accesso ai dati sensibili o a livelli autorizzativi non attribuiti ad un determinato soggetto.

Per concludere la trattazione dei reati informatici, è necessario indicare quali sono gli strumenti implementati da EPM per rilevare e prevenire la loro commissione:

- tracciabilità della documentazione;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Codice Etico.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITA'

Nella presente Sezione si delineano gli specifici obblighi che devono essere rispettati dai componenti degli Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti e Partner, in riferimento alla normativa sulla lotta ai reati informatici.

Tutti coloro che sono tenuti a conoscere il Registro delle attività di trattamento in ragione del loro ufficio dovranno uniformare i loro comportamenti e le loro azioni alle disposizioni ivi contenute.

Le misure generali per la prevenzione dei reati informatici, poste a presidio di attività finalizzate al trattamento illecito di dati, sono:

- Previsione di idonee procedure per l'assegnazione e la gestione di credenziali di autorizzazione personali (username, password e smart card) e la determinazione di coerenti termini di validità delle medesime;
- Previsione di idonee procedure per l'autenticazione ed il conseguente accesso agli strumenti informatici;
- Conferimento a Dirigenti, Dipendenti, Consulenti e Partner delle credenziali di accesso alle diverse sezioni del sistema informatico aziendale, ed in genere a dati, informazioni, sistemi informatici e telematici cui la società abbia accesso, nei limiti in cui tale accesso sia funzionale allo svolgimento del relativo incarico, e coerente agli obiettivi aziendali;
- Responsabilizzazione di ogni singolo utente riguardo le attività di salvataggio e memorizzazione di dati, nell'ambito dei più ampi presidi posti dalla società a tutela della sicurezza, della integrità, e della riservatezza dei dati;
- Corretto utilizzo della posta elettronica aziendale per ragioni (di norma) giustificate da esigenze di servizio;
- Previsione che dipendenti e collaboratori esterni si impegnano a comunicare all'Organismo di Vigilanza, unicamente in forma non anonima, qualsiasi violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo.

5 ISTRUZIONE E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 24 *bis* del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di EPM eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- b) proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati da EPM nonché accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

EPM deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

6.FLUSSI INFORMATIVI

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure ad hoc, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Con periodicità annuale, dovrà essere inviato all'OdV un report con le seguenti informazioni:

1. Accessi ai sistemi informativi di personale non autorizzato;
2. Anomalie registrate sui sistemi informativi (sistema operativo e software applicativi).

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.



PARTE SPECIALE C

Art. 24 *ter* del D.lgs. 231/01

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

INDICE

1. I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	3
1.1. Introduzione ai reati di criminalità organizzata	3
1.2. Il reato di associazione a delinquere	5
1.3. Il reato di associazione di tipo mafioso anche straniera	9
1.4. Scambio elettorale politico-mafioso	14
1.5. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	17
1.6. Delitti di illegale fabbricazione	18
1.7. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	19
2. AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI I	20
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	24
4. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI	25
5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
6. FLUSSI INFORMATIVI	26

1 I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1.1. Introduzione

L'art. 2, comma 29 della legge 15 luglio 2009, n. 94 *“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 e in vigore dall'8 agosto 2009, ha previsto l'inserimento nel d.lgs. 231/2001 dell'articolo 24-ter, rubricato *“Delitti di criminalità organizzata”*.

Quest'ultimo ha introdotto, nel novero dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, i seguenti illeciti:

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 - *bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 - *ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p).

Dall'analisi del testo normativo non si evincono modifiche rispetto all'art. 10 della l. 146/2006, già richiamato dal d.lgs. 231/2001 per l'applicazione dei reati *“transnazionali”*. In particolare, con riferimento ai reati associativi di cui agli articoli 416 e 416 *bis* c.p., è opportuno sottolineare che, anche prima della introduzione dell'art. 24 *ter* del Decreto, queste figure di reato erano già richiamate dall'art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146 che ha ratificato la Convenzione dell'ONU contro il crimine organizzato transnazionale, il cui scopo è promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. Le ipotesi criminose di riferimento sono, infatti, l'associazione transnazionale per delinquere, anche di tipo mafioso, l'associazione transnazionale finalizzata al traffico di esseri umani, l'associazione

transnazionale finalizzata alla produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, l'associazione transnazionale finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e, infine, nella forma del reato transnazionale, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il favoreggiamento.

I suddetti reati di associazione per delinquere – semplice o mafiosa – nonché l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti erano, dunque, già rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, ma solo se “transnazionali”.

Di conseguenza i reati associativi permangono nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente ex d.lgs. 213/2001 sia se connotati dal carattere della “transnazionalità”, sia se realizzati solo su base nazionale.

I reati di “voto di scambio”, sequestro di persona, nonché i delitti in materia di illegale fabbricazione e traffico di armi sono invece previsti come rilevanti per la prima volta dall'entrata in vigore del Decreto.

Più in generale si può osservare come le norme richiamate dall'art. 24 *ter* siano accomunate dall'essere tutte evidente espressione di criminalità organizzata, fenomeno che provoca un elevato allarme sociale nella collettività a causa della maggiore potenzialità delinquenziale delle organizzazioni rispetto al singolo autore del reato, ovvero della maggiore pericolosità del programma criminoso dell'organizzazione rispetto al disegno criminoso del singolo individuo.

Le fattispecie di cui sopra si riferiscono alla semplice partecipazione, nonché alla promozione, direzione, costituzione, organizzazione di un'associazione, composta da tre o più persone e dotata, anche in minima parte, di una “strutturazione” (divisione di compiti, gerarchie etc.), e di “stabilità” che permettono di distinguerla dal semplice concorso di persone nel reato, caratterizzato, invece, dall'occasionalità e accidentalità dell'accordo criminoso. Lo scopo dell'associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 24 *ter* del Decreto la cui commissione potrebbe comportare un beneficio alla Società e, di conseguenza, esporla alla responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001.

1.2. Il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

L'art. 416 c.p. prevede che: *"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma"*

Il delitto di associazione per delinquere previsto dall'art. 416 c.p. è reato plurisoggettivo (minimo tre persone) di pericolo contro l'ordine pubblico, nella cui formulazione il pericolo non è elemento costitutivo del reato stesso, bensì la *ratio* giustificativa della norma incriminatrice. Da ciò discende l'autonomia dell'incriminazione rispetto ai reati successivamente ed eventualmente commessi in attuazione del *pactum sceleris* i quali, in tal caso, concorrono con il delitto summenzionato ma che, se perpetrati, lasciano sussistere il delitto dell'art. 416 c.p.

I requisiti oggettivi del reato di cui all'art. 416 c.p. sono: l'esistenza di un vincolo associativo a carattere permanente fra tre o più persone, la presenza di un

organizzazione, anche minima, a carattere stabile nonché l'esistenza di un programma criminoso volto al compimento di una serie di delitti.

Per la sussistenza del delitto di associazione per delinquere è indispensabile il vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminale e di partecipare con il proprio contributo causale alla realizzazione di un programma criminale duraturo, per la realizzazione del quale è stata predisposta la struttura con i mezzi necessari al raggiungimento degli scopi illeciti.

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, difatti, è necessaria, oltre alla predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, la consapevolezza da parte dei singoli associati di far parte di un sodalizio durevole e la disponibilità degli stessi ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune.

Sul punto la Suprema Corte si è recentemente espressa affermando il principio di diritto in forza del quale "devono considerarsi integrati i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'organizzazione di mezzi nel caso in cui gli associati, per realizzare il programma criminoso del sodalizio, abbiano utilizzato una società commerciale tra loro costituita imponendole un modulo operativo illecito"¹.

La partecipazione all'associazione criminosa non richiede la precisa conoscenza né tanto meno la deliberazione di tutte le attività che rientrano nel suo programma, di per sé indeterminato, essendo sufficiente la consapevolezza del partecipe della natura illecita di tali attività.

Alla luce delle considerazioni suesposte, appare evidente come la fattispecie in parola meriti una particolare considerazione in ragione del fatto che, come detto, si presenta strumentale alla commissione di altre ipotesi di reato, aggravandone quindi la capacità offensiva e le modalità di commissione.

Tale fattispecie, inoltre, risulta particolarmente rilevante in considerazione dell'attività sociale che caratterizza la Società e dei soggetti, pubblici e privati, con i quali la stessa si relaziona.

¹ Cass. 9 dicembre 2010, n. 43656

È il caso, ad esempio, in cui gli amministratori dell'Ente di concerto con i soggetti apicali di altro Ente concorrente costituiscono un cartello stabile nel tempo ed organizzato al fine di pianificare le offerte economiche nella partecipazione agli appalti pubblici, turbando così le aste.

In relazione alla commissione del delitto associativo di cui si è detto, sono previste per l'ente sanzioni pecuniarie da 300 a 800 quote, nonché le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

Sulla scorta delle considerazioni appena esposte, appare, quindi, opportuno analizzare le occasioni nelle quali appare ipotizzabile la verifica della fattispecie in parola, al fine di individuare idonei strumenti di controllo.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- promozione, costituzione, organizzazione o partecipazione ad un'associazione, costituita da tre o più persone, finalizzata alla commissione di delitti

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali e relativi staff;
- soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- rapporti con soggetti pubblici;
- rapporti con soggetti privati che non trovino legittimazione in relazione alla precipua attività aziendale;
- partecipazione a gare d'appalto;
- assunzione del personale;
- pagamenti in contanti;
- rapporti con fornitori e consulenti esterni;

- gestione delle risorse economiche sociali.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- tracciabilità dei rapporti con i soggetti pubblici;
- *report* inviati ad adeguato livello gerarchico;
- limitazione dei soggetti, interni ed esterni, in contatto con Pubbliche Amministrazioni e/o doppie firme;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche in via mediata, con Pubbliche Amministrazioni;
- divieto di contatti con le Pubbliche Amministrazioni non specificatamente motivati;
- vincoli alla costituzione e alla disponibilità di fondi;
- verifica dell'effettivo espletamento delle prestazioni contabilizzate e, in caso di superamento di soglie determinate, autorizzazioni e doppie firme;
- segregazione dei compiti tra i soggetti/funzioni coinvolti;
- tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- predisposizione di idonee modalità di archiviazione della documentazione;
- tracciabilità della documentazione;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Codice Etico;
- Procedure aziendali.

Per quanto specificamente attiene all'ipotesi di cui al co. 6 dell'art. 416, va segnalato come la stessa non rappresenti una fattispecie al cui rischio di commissione risulti particolarmente esposta la Società (è il caso, ad esempio, in cui gli amministratori dell'Ente, d'accordo con i genitori cui corrispondono denaro, stabilmente utilizzano minori degli anni diciotto come mano d'opera costringendoli a lavorare in condizioni disumane).

1.3. Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.)

L'art. 416 bis c.p. prevede che:” *“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici*

anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento della attività di controllo e/o revisione – legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali e/o di revisione – attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici”.

L'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed

obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti.

Per qualificare come mafiosa ai sensi del terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p. l'organizzazione criminale, è sufficiente la mera capacità di intimidire che essa abbia dimostrato all'esterno da valutare tenendo conto del sodalizio, dell'ambiente di operatività, dei metodi utilizzati e della struttura organizzata.

L'associazione di tipo mafioso si connota rispetto all'associazione per delinquere per la sua tendenza a proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento sul territorio in cui attecchisce e si espande. I caratteri suoi propri, dell'assoggettamento e dell'omertà devono essere riferiti a soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, in quanto essi vengono a trovarsi, per effetto della convinzione di essere esposti a pericolo senza alcuna possibilità di difesa, in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla forza della prevaricazione.

Inoltre, l'associazione di tipo mafioso si distingue dalla comune associazione per delinquere anche per il fatto che essa non è necessariamente diretta alla commissione di delitti ma può anche essere diretta a realizzare, sempre con l'avvalersi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall'art. 416 *bis* c.p., tra i quali anche quello costituito dalla realizzazione di profitti ingiusti per sé o per altri.

La tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 *bis* c.p. risiede nel metodo mafioso, individuato nella forza intimidatrice del vincolo associativo, nella condizione di assoggettamento e in quella di omertà, piuttosto che negli scopi indicati in via alternativa dal comma 3 del medesimo articolo che l'associazione stessa persegua o voglia perseguire.

Il metodo mafioso, nel disegno normativo, è sempre segno di esteriorizzazione, proprio per il fatto stesso di dover essere strumentale, sia pure nei limiti del mero approfittamento della forza intimidatrice ai fini della sua canalizzazione o finalizzazione per il perseguimento di uno degli obiettivi indicati dalla disposizione normativa.

Per quanto specificamente attiene al contributo causale, la condotta di partecipazione ad una associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire al sodalizio criminale che si è già formato, occorrendo invece la prestazione da parte dello stesso di un effettivo contributo che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi della stessa.

La condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416 *bis* c.p. è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo, verificandosi così la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice qualunque sia il ruolo assunto dall'agente nell'ambito dell'associazione; ne consegue che la condotta del partecipe può risultare variegata, differenziata, ovvero assumere connotazioni diverse indipendenti da un formale atto di inserimento nel sodalizio. Il partecipe, quindi, può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati, essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione dei metodi mafiosi.

In relazione al reato in parola, come detto, gli elementi caratteristici dell'illecito sono costituiti dalla forza intimidatrice del vincolo associativo, dalla condizione di assoggettamento e da quella di omertà. Tali condizioni vanno riferite al sodalizio nel suo complesso e non debbono quindi necessariamente riscontrarsi nella condotta del singolo partecipante. È, poi, necessario, quando si ritenga di individuare quest'ultimo in un imprenditore colluso, che risulti dimostrata l'esistenza di un rapporto sinallagmatico del medesimo con l'associazione, in conseguenza del quale sussistano vantaggi per entrambi i contraenti.

Giova evidenziare come nell'analisi dell'illecito in parola, un ruolo determinante sia rappresentato dalla contestazione dello stesso a titolo di concorso esterno.

Più nel dettaglio, tale ipotesi ricorre nei confronti di quel soggetto che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio e privo dell'*affectio*

societatis, fornisca tuttavia ad essa un concreto, specifico, consapevole, volontario contributo, sempre che questo espliciti un'effettiva rilevanza causale e cioè si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o di un suo particolare settore, ramo di attività o articolazione territoriale.

Come detto, la condotta punibile a titolo di concorso esterno in associazione mafiosa può anche risolversi in un contributo occasionale e fungibile al sodalizio, che sia suscettibile di incidere in un determinato momento sul mantenimento o consolidamento del vincolo associativo. Di conseguenza, realizza tale condotta l'imprenditore che accetta consapevolmente di svolgere la propria attività in società con esponenti di un'associazione mafiosa, i quali conferiscono denaro pertinente alla stessa, così che in tal modo l'*extraneus* consente loro di reimpiegarlo e ricavarne ulteriori utili.

Appare, altresì, opportuno rilevare come la Suprema Corte, in tema di rapporto tra il concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione, abbia chiarito come il reato di corruzione non sia incompatibile e possa coesistere con quello di concorso esterno in associazione mafiosa, atteso che il contributo che l'*extraneus* fornisce alla struttura criminosa può assumere le forme più diverse e può espletarsi con le modalità che di volta in volta si rendano necessarie.

In relazione alla commissione di detto delitto sono previste per l'ente sanzioni pecuniarie da 400 a 1000 quote, nonché le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in oggetto, si applica all'ente la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

Il reato si configura, ad esempio, nel caso in cui l'Ente si avvale della forza intimidatrice dei soggetti apicali (ovvero dei dipendenti) i quali, costituendo stabilmente un sodalizio finalizzato alla commissione di più delitti, costringono i clienti a preferire le prestazioni dell'Ente stesso a discapito di quelle della concorrenza.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- promozione, costituzione, organizzazione o partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, costituita da tre o più persone, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

- partecipazione esterna a tale organizzazione

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali e relativi staff;
- soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- rapporti con soggetti pubblici, rapporti con soggetti privati che non trovino legittimazione in relazione alla precipua attività aziendale;
- partecipazione a gare d'appalto;
- assunzione del personale;
- pagamenti in contanti;
- rapporti con fornitori e consulenti esterni;
- gestione delle risorse economiche sociali.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- tracciabilità dei rapporti con i soggetti pubblici;
- *report* inviati ad adeguato livello gerarchico;
- limitazione dei soggetti, interni ed esterni, in contatto con Pubbliche Amministrazioni e/o doppie firme;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche in via mediata, con Pubbliche Amministrazioni;

- divieto di contatti con le Pubbliche Amministrazioni non specificatamente motivati;
- vincoli alla costituzione e alla disponibilità di fondi;
- verifica dell'effettivo espletamento delle prestazioni contabilizzate e, in caso di superamento di soglie determinate, autorizzazioni e doppie firme;
- segregazione dei compiti tra i soggetti/funzioni coinvolti;
- tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- predisposizione di idonee modalità di archiviazione della documentazione;
- tracciabilità della documentazione;
- richiesta ai fornitori o ad altri partner commerciali del certificato antimafia quale presupposto necessario per l'instaurazione del rapporto contrattuale;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Codice Etico;

1.4. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

L'art. 416 ter c.p. "La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro".

Con l'introduzione del reato di scambio elettorale politico – mafioso di cui all'art. 416 ter c.p., il legislatore ha voluto arretrare la rilevanza penale del connubio mafia – politica al momento in cui il soggetto attivo che eroga il denaro riceve la promessa di voti da parte di esponenti di un'associazione mafiosa in ragione della particolare pericolosità di tale condotta in quanto diretta a sollecitare l'uso dell'intimidazione e della prevaricazione da parte dell'organizzazione criminale a fini di procacciamento criminale.

Per la sussistenza del reato di scambio elettorale politico – mafioso, e in particolare del requisito della promessa dei voti prevista dal terzo comma dell'art. 416 bis c.p., non è necessario che vengano realizzati comportamenti violenti, specifiche minacce o venga comunque esternata in forma cogente l'indicazione di voto, essendo sufficiente, invece, che a predetta indicazione sia comunque

percepita all'esterno come proveniente dall'organizzazione mafiosa e come tale sorretta dalla forza d'intimidazione del vincolo associativo.

L'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici (ad esempio mezzi di pagamento diversi dalle monete, valori mobiliari, ecc.).

Il reato di scambio elettorale politico – mafioso si perfeziona nel momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo rilevante per quanto riguarda la condotta, la disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale.

La scelta legislativa di incriminare, con la nuova fattispecie di cui all'art. 416 *ter* c.p., l'accordo elettorale politico – mafioso in termini di scambio denaro/voti non può essere intesa come espressiva dell'intento di limitare solo a questa fattispecie l'ambito di operatività dei variegati patti collusivi in materia elettorale con un'associazione mafiosa, negando, quindi, rilievo penale ad ogni altro accordo diverso da quel tipo di scambio.

L'esegesi storica – sistematica della disposizione incriminatrice dell'articolo in parola lascia, invero, intendere che la soluzione legislativa sia stata dettata dalla volontà di costruire una specifica e tipica figura, alternativa al modello concorsuale, con la conseguenza che la relativa introduzione deve leggersi come strumento di estensione della punibilità oltre il concorso esterno, e cioè anche ai casi in cui il patto preso in considerazione, non risolvendosi in un contributo al mantenimento o al rafforzamento dell'organizzazione, resterebbe irrilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 416 *bis* e 110 c.p.

Per quanto più specificamente attiene, infine, al concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, la Suprema Corte ha chiarito che tale ipotesi è configurabile anche nel caso del "patto di scambio politico – mafioso" in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale, e dunque non inserito stabilente nel relativo tessuto organizzativo e privo dell'*affectio societatis*,

si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo.

Ad ogni modo, è configurabile il concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa tutte le volte in cui il contributo dell'*estraneus* sia concreto, specifico, consapevole e volontario.

In tal senso può chiaramente ammettersi che tale contributo "ben può connettersi ad un accordo mediante cui un esponente politico si impegni, in cambio della promessa di voti nell'abito di elezioni amministrative, a favorire l'organizzazione criminale nell'aggiudicazione di appalti ed in genere nei futuri rapporti con la P.A. Non osta in tal senso la specifica previsione di cui all'art. 416 *ter* c.p. la quale mira piuttosto ad estendere la punibilità ai casi nei quali lo scambio elettorale, politico – mafioso, non risolvendosi in un contributo al mantenimento o al rafforzamento dell'associazione, resterebbe irrilevante secondo il combinato disposto degli artt. 110 e 416 *bis* c.p."².

In relazione alla commissione di detto delitto sono previste per l'ente sanzioni pecuniarie da 400 a 1000 quote, nonché le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

Sulla scorta delle considerazioni appena esposte, appare, quindi, opportuno evidenziare come allo stato non sussistano area di rischio per la commissione del reato *de quo*.

1.5. Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.)

L'art. 630 c.p. prevede che: "*Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva*

² Cass. 25 novembre 2003, n. 4043

comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

In relazione alla commissione di detto delitto sono previste per l'ente sanzioni pecuniarie da 400 a 1000 quote, nonché le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato indicato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

La commissione del reato di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, in ragione delle peculiarità che lo contraddistinguono e dell'attività aziendale che

caratterizza la Società, risulta difficilmente ipotizzabile con riferimento all'attività posta in essere da E.P.M.

1.6. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. A, c.p.p.)

L'art. 407, comma 2 lett. A) c.p.p. prevede che: *“Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110”.*

In caso di commissione dei delitti previsti dall'art. 407 comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p., ossia i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nella Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n.110, si applicano all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

La commissione dei summenzionati reati, in ragione delle peculiarità che li contraddistinguono e dell'attività aziendale che caratterizza la Società, risulta difficilmente ipotizzabile con riferimento all'attività svolta da E.P.M.

1.7. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90)

L'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 prevede che: "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti ((dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73)), chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".

La commissione dei summenzionati reati, in ragione delle peculiarità che li contraddistinguono e dell'attività aziendale che caratterizza la Società, risulta difficilmente ipotizzabile con riferimento ad E.P.M.

Tuttavia, appare opportuno porre particolare attenzione alle attività connesse alla gestione della farmacia che potrebbero essere interessate dalla commissione dei reati in materia di sostanze stupefacenti.

A tal riguardo, è opportuno limitare, quanto più sia possibile in rapporto alle esigenze di organizzazione, il numero dei soggetti autorizzati all'accesso all'armadio degli stupefacenti, nonché stabilire che il registro di carico e scarico degli stupefacenti, affidato come per legge al direttore sanitario, venga sottoposto a periodici controlli sulla sua regolare tenuta anche ad opera degli amministratori. In relazione alla commissione di detto delitto sono previste per l'ente sanzioni pecuniarie da 400 a 1000 quote, nonché le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

2. AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Appare, tuttavia, preliminarmente opportuno precisare come, in considerazione della specifica attività aziendale che la caratterizza, la Società non sia esposta al rischio di commissione di reati in eguale misura rispetto a ciascuna delle fattispecie delittuose contemplate nell'art. 24 *ter* del Decreto.

Per tali ragioni nel prosieguo della presente analisi verranno esaminate con maggiore attenzione quelle fattispecie che potrebbero esporre E.P.M. al rischio commissione reati, rispetto a quelle che, per le caratteristiche che le contraddistinguono, risultano difficilmente ipotizzabili con riferimento alla specifica attività aziendale che contraddistingue la Società.

Al riguardo, deve anzitutto precisarsi che, per quanto attiene all'attività prevalentemente svolta da E.P.M. è ravvisabile, allo stato, un eventuale rischio limitatamente ai soli reati di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p..

Tale rischio, al contrario, appare puramente ipotetico ed astratto avuto specifico riguardo ai reati p. e p. dagli artt. 416 *ter* c.p.; 630 c.p.; 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.; art. 74 del D.P.R. 309/1990.

Tuttavia, essendo nota la severità del trattamento sanzionatorio connesso alla realizzazione delle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale e, per motivi, inoltre, di completezza, il Modello intende qui elencare tutte le fattispecie contemplate dalla legge 15/2009, soffermandosi poi unicamente su quelle ipoteticamente suscettibili di commissione.

Le aree di attività e le relative funzioni aziendali considerate più specificatamente a rischio in relazione alla commissione dei delitti di criminalità organizzata sono ritenute le seguenti:

- rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- finanziamenti pubblici;
- partecipazione a gare d'appalto;
- acquisti di beni, servizi e consulenze;
- selezione e assunzione del personale;
- conferimento di incarichi professionali;
- donazioni e liberalità;
- rapporti con gli utenti;
- operazioni sul capitale
- redazione del bilancio;
- gestione di rapporti stabili, a titolo esemplificativo, con: consulenti, fornitori, clienti, altre funzioni di supporto, Società del Gruppo e controparti estere;

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree a rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato da E.P.M. alla cui osservanza tutti gli amministratori e dipendenti della Società sono tenuti.

Ai destinatari della presente Parte Speciale è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e *collaborativo*, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, con particolare riferimento a tutte le attività suindicate;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- non porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;

- non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non intrattenere rapporti con soggetti privati che non trovino legittimazione in relazione alla precipua attività aziendale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico) è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani o stranieri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore dei collaboratori e/o dei *partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- destinare somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina,


anche preventiva, di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni svolte nelle aree di attività a rischio;

- gli accordi di associazione con i *partner* devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società, sulla base delle deleghe di firma in vigore;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in *cash* o in natura.

Le unità organizzative preposte alla funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle attività menzionate ai punti precedenti pongono particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscono immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Ad ogni macro area individuata corrispondono una o più procedure aziendali, il rispetto delle quali da parte degli esponenti aziendali costituisce lo strumento attraverso il quale l'azienda si adegua al Modello organizzativo adottato, attraverso il seguente schema:





3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari di:

- Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano attività sensibili in materia di delitti di criminalità organizzata;
- Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;
- Informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente Modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute.

4. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il “Responsabile Interno”) responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni.

Per chiarezza espositiva si rimanda alla consultazione dell’organigramma aziendale che permette di individuare l’organizzazione della struttura aziendale e le diverse aree di responsabilità che afferiscono all’articolazione dell’architettura societaria.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza in relazione all’osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all’art. 24 *ter* del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l’Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla Società nonché accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

6.FLUSSI INFORMATIVI

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Si indicano di seguito i flussi informativi che la Società deve inviare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- tempestivo invio di eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella Parte Speciale, dei principi generali di riferimento illustrati nei paragrafi precedenti e/o della normativa vigente in materia di delitti di criminalità organizzata.



PARTE SPECIALE D

Art. 25 *bis* del D.lgs. 231/01

**FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI
BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

INDICE

1. FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	
1.1. Il delitto di falsificazione di monete	4
1.2. Il delitto di alterazione monete	4
1.3. Spendita e introduzione nello Stato	5
1.4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	5
1.5. Falsificazione di valori di bollo	5
1.6. Contraffazione di carta filigranata	6
1.7. Fabbricazione o detenzione di filigrane	6
1.8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	7
1.9. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi	7
1.10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	8
2. AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI	9

1.FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

L'art. 25 *bis* del decreto – introdotto dall'art. 6 del d. l. n. 350/2001 (“Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro”), così come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 – prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta “fede pubblica”) e di delitti in materia di contraffazione e di commercio di prodotti con segni falsi.

L'art. 25 *bis* d.lgs. 231/2001 prevede che: “1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474) del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno”.

Nei paragrafi successivi sono analizzati i delitti indicati dall'art. 25 *bis* del D.lgs. 231/01.

1.1. Il delitto di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Il reato di cui all'art. 453 c.p. prevede che: *“E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”*.

Per questo tipo di reato, all'Ente può essere applicata la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e, in caso di condanna, le sanzioni interdittive stabilite dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

1.2. Alterazione di Monete (art. 454 c.p.)

L'art. 454 c.p. menziona che: *“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro”*.

Per questo tipo di delitto, all'Ente è applicata la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, in caso di condanna, le sanzioni interdittive stabilite dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

1.3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

L'art. 455 c.p. prevede che: *“Chiunque, fuori dai casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà”*.

Per questo tipo di delitto, all'Ente sono applicate le sanzioni pecuniarie di cui agli artt. 453 e 454 c.p. ridotte da un terzo alla metà e, in caso di condanna, le sanzioni interdittive stabilite dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

1.4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.).

Il delitto di cui all'art. 457 c.p. prevede che: *“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032”*.

Il reato si perfeziona quando si spendono o si mettono altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono previste a carico dell'ente sanzioni pecuniarie fino a 200 quote.

1.5. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

L'art. 459 c.p. menziona che: *“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”*.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono previste a carico dell'ente sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a) c) e d) ridotte di un terzo e, in caso di condanna, le sanzioni

interdittive stabilite dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

1.6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

L'art. 460 c.p. prevede che: *“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito se il fatto non costituisce più grave reato, da due a sei anni di reclusione e con la multa da 309 euro a 1.032 euro”*.

Per questo tipo di delitto, all'Ente è applicata la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, in caso di condanna, le sanzioni interdittive stabilite dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

1.7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o carta filigranata (art. 461 c.p.)

L'art. 461 c.p. prevede che: *“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione”*.

Per questo tipo di delitto, all'Ente è applicata la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, in caso di condanna, le sanzioni interdittive stabilite dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

1.8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

L'art. 464 c.p. menziona che: *“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro. Se i valori*

sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457 c.p., ridotta di un terzo”.

L'articolo in questione punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Se i valori, inoltre, sono stati ricevuti in buona fede, la pena è di minore entità.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono previste a carico dell'ente sanzioni pecuniarie fino a 300 quote.

1.9. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

L'art. 473 c.p. prevede che: “Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati”.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'articolo in oggetto prevede quattro distinte ipotesi criminose ossia il fatto di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale:

1. contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali;
2. fa uso, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, di tali marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
3. chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri;
4. chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli alterati o contraffatti.

In particolare, per contraffazione si intende la riproduzione integrale ovvero l'alterazione parziale idonea a suscitare confusione. Entrambe rilevano se riguardano parti essenziali del marchio, disegno, ecc..

Per l'applicabilità, poi, di tali disposizioni si richiede in ogni caso che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale (art. 473, ultimo comma).

Non va dimenticato che la norma tutela la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento della collettività (e non affidamento individuale) nei segni distintivi di prodotti ed opere dell'ingegno. Ne consegue che la configurabilità del reato non richiede l'induzione in errore dell'acquirente sulla qualità del prodotto. Si è giunti, pertanto, a ritenere configurabile il delitto anche nel caso in cui il cliente sia avvisato dal venditore circa la natura contraffatta del marchio.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono previste nei confronti dell'ente sanzioni pecuniarie fino a 500 quote e, in caso di condanna, le sanzioni interdittive stabilite dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

1.10 Induzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.)

L'art. 474 c.p. prevede che: *“fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchio altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000”*.

A norma dell'art. 474 c.p. è punito chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p. appena citato, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchio o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Secondo l'opinione dominante anche una riproduzione grossolana o parziale costituisce contraffazione.

Si ritiene, altresì, che per la punibilità del commercio di prodotti con segni falsi non sia necessario che l'acquirente venga ingannato, tutelando l'art. 474 c.p. non la libera determinazione dell'acquirente, bensì la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e ne garantiscono la circolazione.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono previste sanzioni pecuniarie fino a 500 quote e in caso di condanna, le sanzioni interdittive stabilite dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

2. AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE REATI

Come chiarito in precedenza, la Società non risulta essere esposta alla commissione dei reati in parola.

Difatti, esaminando i singoli illeciti richiamati dall'art. 25 *bis* del D.lgs. 231/2001, si evince con chiarezza che si tratta di fattispecie inipotizzabili per il settore in cui opera E.P.M. S.r.l.



PARTE SPECIALE E

Art. 25 *bis*1 del D.lgs. 231/01

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

INDICE

1.1.	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	3
1.2.	Turbata libertà dell'industria o del commercio	3
1.3.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	4
1.4.	Frodi contro le industrie nazionali	5
1.5.	Frode nell'esercizio del commercio	5
1.6.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	6
1.7.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	7
1.8.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	8
1.9.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	9
2.	AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI	10

1.DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

I delitti contro l'industria e il commercio, di cui al Capo II del Codice Penale, sono stati introdotti nel contesto del D. Lgs. 231/2001 dall'art. 17, comma 7, lett. b, della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

In particolare, in relazione a detta tipologia di delitti il bene giuridico protetto è la tutela della economia pubblica. Il legislatore ha scelto di non penalizzare fatti che aggrediscono direttamente gli interessi globali del sistema economico, ma di punire piuttosto comportamenti che arrecano pregiudizio al corretto esercizio di attività industriali o commerciali i quali, di conseguenza, colpiscono gli interessi di una pluralità indistinta di persone. Posto che la tutela dell'economia pubblica costituisce pur sempre la ragione giustificatrice della disciplina codicistica, non assumono (o non dovrebbero assumere) rilevanza gli interessi patrimoniali di natura individuale coinvolti dalle varie fattispecie che qui di seguito si elencano:

1.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

L'art. 513 c.p. prevede che: *“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 a 1.032 euro”*.

Tale reato si configura laddove un soggetto adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La fattispecie in esame tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da privati, in un'ottica generale di salvaguardia dell'interesse economico nazionale. Sul punto, la condotta incriminata consiste nell'adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio.

Quando il fatto è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla loro

vigilanza, l'ente potrà essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.lgs. 231/01.

1.2. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

L'art. 513 bis c.p. prevede che: *“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. Il delitto in oggetto punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”*.

La ratio di questa figura di reato, introdotta solamente nell'anno 1982, è costituita dalla presunta esigenza di colmare una lacuna del sistema penale, che altrimenti non sarebbe stato in grado di reprimere efficacemente un tipico comportamento di stampo mafioso, ossia lo scoraggiamento della concorrenza mediante esplosione di ordigni, danneggiamento o violenza alle persone.

È previsto un aggravamento di pena se gli atti di concorrenza concernono attività finanziarie con pubblico denaro.

Quando il fatto è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla loro vigilanza, l'ente potrà essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria fino a 800 quote. Sono, inoltre, previste le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del Decreto.

1.3. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

L'art. 514 c.p. prevede che: *“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”*.

Il delitto in oggetto si realizza laddove un soggetto, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni dell'art. 473 c.p., ossia *“Contraffazione, alterazione di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni”* né quelle di cui all'art. 474 c.p., ovvero *“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”*.

Quando il fatto è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla loro vigilanza, l'ente potrà essere chiamato al pagamento di una sanzione pecuniaria fino a 800 quote. Sono, inoltre, applicabili le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto.

1.4. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato di cui all'art. 515 c.p. menziona che: *“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza,*

qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro”.

Il reato in oggetto punisce, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Il bene tutelato è l’onestà e la correttezza negli scambi commerciali. Come è stato autorevolmente osservato, l’incriminazione colpisce immediatamente e direttamente “l’intralcio che un clima generale di diffidenza arrecherebbe agli scambi, con il conseguente turbamento del sistema economico nazionale”.

La condotta incriminata consiste nel consegnare all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Quando il fatto è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla loro vigilanza, l’ente sarà chiamato al pagamento di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote e verrà applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo.

1.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

L’art. 516 c.p. prevede che: *“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro”.*

Il delitto di cui all’art. 516 c.p. si realizza laddove un soggetto pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Anche questa fattispecie di reato è posta a tutela di un interesse sopraindividuale quale la buona fede negli scambi commerciali, la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio per l'ordine economico.

In particolare, "porre in vendita" viene inteso come offrire una determinata sostanza a titolo oneroso, mentre, "mettere in circolazione" comprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito.

Oggetto dell'azione sono le sostanze alimentari "non genuine". A tal proposito, per "genuinità" si intende, come noto, la prima qualità, la caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari e può essere intesa in senso naturale e formale.

Quando il fatto è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla loro vigilanza, l'ente sarà chiamato al pagamento di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote e la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo 231/01.

1.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

L'art. 517 c.p. prevede che: *"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro"*.

Il legislatore sanziona penalmente chiunque pone in vendita sul mercato o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Tale delitto, in particolare, si configura ove il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge.

In particolare, come già chiarito, “porre in vendita” significa offrire un determinato prodotto a titolo oneroso, mentre “mettere in circolazione” comprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito.

Quando il fatto è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla loro vigilanza, l’ente sarà chiamato al pagamento di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote e la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, del Decreto.

1.7. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

L’art. 517 ter c.p. menziona che: *“Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

Salva l’applicazione degli artt. 473 c.p. “Contraffazione, alterazione di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni” e 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”, detta ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Quando il fatto è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla loro vigilanza, l'ente sarà chiamato al pagamento di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote e la sanzione interdittiva, di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo.

1.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517 quater c.p.)

L'art. 517 quater c.p. prevede che: "Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".

La fattispecie criminosa ex art. 517 quater c.p. si realizza laddove un soggetto contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Alla stessa pena prevista dalla disposizione in oggetto soggiace chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Quando il fatto è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di

fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla loro vigilanza, l'ente sarà chiamato al pagamento di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

2. AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE REATI

Come chiarito in precedenza, la Società non risulta essere esposta alla commissione dei reati in parola.

Difatti, esaminando i singoli illeciti richiamati dall'art. 25 *bis1* del D.lgs. 231/2001, si evince con chiarezza che si tratta di fattispecie inipotizzabili per il settore in cui opera E.P.M. S.r.l.



PARTE SPECIALE F

Art. 25 *ter* del D.lgs. 231/01

REATI SOCIETARI

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

INDICE

1.	REATI SOCIETARI	3
1.1.	False comunicazioni sociali	5
1.2.	Fatti di lieve entità	7
1.3.	False comunicazioni sociali delle Società quotate	7
1.4.	Impedito controllo	9
1.5.	Indebita restituzione dei conferimenti	10
1.6.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	11
1.7.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante	13
1.8.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	15
1.9.	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	16
1.10.	Formazione fittizia di capitale	18
1.11.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	18
1.12.	Corruzione tra privati	18
1.13.	Istigazione alla corruzione tra privati	20
1.14.	Illecita influenza sull'assemblea	21
1.15.	Aggiotaggio	22
1.16.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle a. p. di vigilanza	23
2.	AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI	26
3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	27
4.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
5.	FLUSSI INFORMATIVI	29

1. I REATI SOCIETARI

E' necessario anzitutto specificare che il Decreto prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie in relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice Civile se commessi nell'interesse della Società, da Amministratori, Direttori generali o Liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Il c.d. *"Disegno di Legge Anticorruzione"*, approvato in via definitiva dal Parlamento il 22 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 30 maggio 2015 (Legge n. 69/2015) ed in vigore dal 14 giugno 2015, ha introdotto una serie di importanti modifiche normative finalizzate a reprimere maggiormente taluni fenomeni corruttivi di varia natura e tipologia.

In particolare, con riferimento al c.d. reato di falso in bilancio, la novella normativa non si è limitata soltanto ad irrigidire l'apparato sanzionatorio a carico dei responsabili, siano essi persone fisiche o anche persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001, ma, sempre in un'ottica maggiormente preventiva e punitiva degli illeciti in questione, ha anche ridelineato e sostanzialmente modificato i caratteri tipici del falso in bilancio quali emergenti dagli artt. 2621 e 2622 del codice civile. I reati societari sono stati nel 2017 oggetto di un intervento legislativo che ha ampliato il catalogo dei reati presupposto.

L'art. 25 *ter* del d.lgs. 231/2001 prevede che: *"1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) lettera abrogata;

- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”.

1.1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

L'art. 2621 del codice civile prevede che: “Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

La norma è stata recentemente modificata dal DDL “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.

Il legislatore ha espressamente previsto che i fatti materiali omessi o non rispondenti al vero debbano essere debbano essere “rilevanti” e che la loro comunicazione debba essere prevista dalla legge.

Detti fatti, inoltre, devono riguardare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

I mezzi della falsità sono i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali. Rispetto a queste ultime va osservato che esse si sostanziano in quelle comunicazioni dirette ai soci (da intendersi come categoria e non singolarmente) o al pubblico. Sono escluse, pertanto, le comunicazioni rivolte ad un destinatario determinato (ad. es. alle banche, al fisco, all’Assessorato), nonché quelle *intra* ed *intraorganiche*. Deve trattarsi, inoltre, di comunicazioni previste dalla legge o, nella condotta omissiva, “la cui comunicazione è imposta dalla legge”, con l’avvertenza, tuttavia, che in virtù del disposto dell’art. 2423, comma 3, c.c., tale specificazione potrebbe sfumare fino a ricomprendere anche quelle previste da fonte diversa (ad esempio regolamentare), nonché quelle solo indirettamente previste dalla legge.

L’omissione o l’esposizione devono, infine, essere realizzate in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Soggetti attivi: sono indicati negli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, per la cui individuazione si rinvia alle disposizioni civilistiche. Ad essi vanno, tuttavia, aggiunti (il discorso vale anche per tutti gli altri reati societari di seguito commentati) in virtù dell’art. 2639 c.c., anche gli amministratori giudiziari e i commissari governativi, nonché i soggetti privi della qualifica che svolgono di fatto la stessa funzione (tra cui la figura più ricorrente è quella del c.d. amministratore di fatto), purché la esercitino, con i poteri tipici, in modo continuativo e significativo. Ove non ricorrano tali requisiti richiesti dalla legge ai fini dell’equiparazione, i c.d. soggetti di fatto potranno essere chiamati comunque a rispondere, a titolo di concorso, con l’amministratore di diritto (ovvero altro soggetto tra quelli elencati in fattispecie).

Per questo tipo di reato è prevista per la società la sola sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

Se, in seguito alla commissione di tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

1.2. Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

L'art. 2621 bis c.c. prevede che: *“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”*.

La norma, introdotta dal DDL “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, prevede una mitigazione delle sanzioni nelle ipotesi in cui i fatti commessi siano di lieve entità.

In tali circostanze, all'ente viene applicata una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

1.3. False comunicazioni sociali delle Società Quotate (art. 2622 c.c.)

L'art. 2622 c.c. prevede che: *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,*

patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Per questo tipo di reato è prevista per la società la sola sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote.

Se, in seguito alla commissione di tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Il delitto di cui all'art. 2622 c.c., sanziona con la reclusione da 3 a 8 anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, consapevolmente espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La maggiore gravità del suddetto apparato sanzionatorio, soprattutto in relazione alle società quotate, in virtù della maggiore importanza degli interessi coinvolti, è, tuttavia, tale da rendere inapplicabile a tali società la c.d. causa di non punibilità

in caso di particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis c.p. e richiamato, infatti, per le sole società non quotate dal citato art. 2621 ter c.c.

A tale proposito, infatti, ai fini dell'applicazione della predetta causa di non punibilità, la pena detentiva prevista per l'illecito verificato non deve essere superiore ai 5 anni, mentre la pena massima per le false comunicazioni nelle società quotate è pari ad 8 anni.

Con riferimento, invece, alla condotta rilevante appare certamente degna di nota l'eliminazione di ogni riferimento alle valutazioni contabili o finanziarie, essendo ora rilevanti soltanto i fatti materiali non rispondenti al vero, per cui un errore commesso nei processi valutativi delle poste in bilancio (ad esempio con riferimento alle rimanenze, alle partecipazioni in altre società o ai crediti) non dovrebbe più avere rilevanza penale.

La nuova fattispecie, inoltre, richiede che le condotte di esposizione o di omissione di fatti materiali non rispondenti al vero siano concretamente idonee ad indurre altri in errore. Tali delitti, quindi, si configurano come reati di pericolo e non di danno.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, nonché i sindaci e i liquidatori. Ai fini dell'applicazione nei confronti della società delle sanzioni previste dal Decreto rilevano, infine, altresì le condotte realizzate nell'interesse della società da persone sottoposte alla vigilanza dei predetti soggetti, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

1.4. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

L'art. 2625 c.c. prevede che: *“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o*

E.P.M. S.r.l.

Parte Speciale F del Modello Organizzativo

ex D.lgs. 231/01

diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente è necessario che dall'impedito controllo derivi un danno ai soci; questa ipotesi, infatti, descritta al secondo comma è l'unica prevista come delitto (punita con la reclusione fino ad un anno e procedibile a querela) essendo il fatto, in assenza di danno, previsto solo come illecito amministrativo.

Il reato, imputabile esclusivamente agli Amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

Sono previste due modalità di condotta, alternative fra loro: l'occultamento di documenti o il porre in essere altri idonei artifici, che devono causare l'impedimento o comunque l'ostacolo dello svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci (nei casi in cui manchi il collegio sindacale), ad altri organi sociali (in *primis* il collegio sindacale) o alle società di revisione, determinando, altresì, un danno patrimoniale ai soci.

In assenza di qualunque specificazione in ordine all'oggetto del controllo, la tutela potrebbe estendersi, come già accaduto in passato (nonostante l'esplicitazione normativa del "controllo sulla gestione") anche a fatti che non attengano direttamente all'esercizio dell'attività economica dell'impresa (si pensi all'ispezione del libro soci).

Si è puniti a titolo di dolo generico (rappresentazione e volizione di tutti gli elementi del fatto).

Per questo tipo di reato è prevista per la società la sola sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote.

1.5. Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

L'art. 2626 c.c. prevede che: *"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".*

La norma tende a salvaguardare la patrimonialità delle società commerciali e potrebbe verificarsi nel caso in cui gli amministratori appostano a bilancio l'avvenuto versamento dei dieci decimi del capitale sociale senza che ciò sia effettivamente avvenuto.

Tale fattispecie ha natura generale e sussidiaria, nel senso che è chiamata ad operare in tutti i casi in cui non sia possibile applicare le altre fattispecie a tutela dell'integrità del capitale sociale (quale, ad esempio, la contravvenzione di illegale ripartizione di utili, per il cui commento si veda in fra, art. 2627).

Soggetti attivi del reato sono solo gli amministratori.

La prima forma di condotta punita è descritta come restituzione dei conferimenti ai soci. La restituzione può essere reale o simulata; essa diviene punibile dal momento in cui intacca il capitale sociale, senza necessità di attendere che essa incida anche sulle riserve. La restituzione per essere penalmente rilevante deve avvenire, naturalmente, "al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale", per i quali si rinvia al contenuto degli artt. 2445, 2446 e 2447 del codice civile.

La seconda forma di condotta che consiste nel liberare i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti presuppone che i conferimenti siano ancora in tutto o in parte ineseguiti (si pensi al caso in cui i soci vengano svincolati dall'obbligo mediante dichiarazione unilaterale di rinuncia da parte degli amministratori). Ai fini dell'integrazione della fattispecie è sufficiente che sia liberato anche un singolo socio dall'obbligo di eseguire i conferimenti.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico (rappresentazione e volizione del fatto incriminato). La sanzione amministrativa prevista per la società nel caso in cui venga commesso il delitto di indebita restituzione dei conferimenti nel suo interesse (o a suo vantaggio) consiste nella sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

1.6. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

L'art. 2627 c.c. *"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per*

legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserva, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

Tale fattispecie è prevista come contravvenzione a tutela dell'integrità del capitale sociale e delle riserve, cioè del patrimonio indisponibile della società.

Soggetti attivi sono solo gli amministratori e non anche, come in passato, i direttori generali.

La condotta consiste nella ripartizione di utili, acconti su utili (non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva) o di riserve (anche se non costituite con utili) che non possono essere distribuite.

Per la determinazione del concetto di utile sembra non sufficiente il riferimento alla nozione di utile di esercizio (da intendersi come differenza tra ricavi e costi nel conto economico), bensì deve aversi riguardo all'utile complessivo, che consiste nel plusvalore del patrimonio sociale netto rispetto al patrimonio iniziale quale risultante dai conferimenti. L'utile complessivo deriva dagli utili dell'ultimo esercizio, da quelli derivanti da esercizi anteriori non distribuiti, considerando anche perdite precedentemente accumulate. Ancora, l'utile da prendere in considerazione non dovrebbe consistere in quello di gestione, quanto piuttosto in quello di bilancio, che può derivare, pertanto, anche da incrementi estranei alla gestione sociale che siano, tuttavia, iscritti come voci dell'attivo in bilancio (ad es. beni acquisiti per effetto di atti di liberalità, plusvalenze conseguenti a rivalutazione economica o monetaria). Deve, poi, trattarsi di un utile non effettivamente conseguito, dovendosi tale formula intendere come comprensiva degli utili non realmente acquisiti o per effetto della gestione sociale o per altro titolo (sembrerebbe indifferente la liquidità), ovvero di un utile destinato per legge a riserva (si vedano gli artt. 2430, 2431 e 2423, 4° comma c.c.), con ciò escludendosi la rilevanza penale della distribuzione di utili destinati a riserve statutarie.

Anche per gli acconti su utili vale, ai fini dell'incriminabilità della condotta di distribuzione, la limitazione normativa della loro non effettività o della

destinazione a riserva legale, che come è chiaro risulterà di difficile accertamento in corso di esercizio.

In assenza di una chiara indicazione legislativa circa la natura necessariamente dolosa della contravvenzione (vi è traccia di tale volontà solo nella Relazione di accompagnamento al decreto, pur non essendo suffragata da solidi elementi testuali) sussiste il concreto rischio che del reato, secondo le regole generali, gli amministratori saranno chiamati a rispondere indifferentemente per dolo o per colpa.

La sanzione amministrativa prevista per la società nel caso in cui venga commessa la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve nel suo interesse o a suo vantaggio consiste nella sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote.

1.7. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

L'art. 2628 c.c. prevede che: "Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei dai consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

La fattispecie comprende due ipotesi criminose, rispettivamente al primo e al secondo comma, ugualmente sanzionate e che consistono nel delitto di illecite operazioni su azioni o quote sociali e in quello di illecite operazioni su azioni o quote della società controllante. Per una esatta delimitazione dell'ambito applicativo delle due fattispecie è necessario far riferimento alle disposizioni civilistiche che regolano i limiti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote sociali o di quelle della controllante.

Soggetti attivi sono gli amministratori; nell'ipotesi del secondo comma sono quelli della società controllata. Gli amministratori della controllante, i soci fondatori e i promotori possono essere puniti, ricorrendone gli estremi, a titolo di concorso. a condotta di cui al primo comma si articola nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali da parte degli amministratori.

Con il termine acquisto deve intendersi ogni ipotesi di trasferimento della proprietà delle azioni o quote, indipendentemente dalla specifica forma negoziale utilizzata (a titolo oneroso o gratuito). Come è evidente dalla lettera della norma, caratteristica del fatto tipico è che l'acquisto avvenga al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Sulla base del disposto dell'art. 2483 c.c. per gli amministratori di una s.r.l. il divieto possiede carattere assoluto, per quelli di una società per azioni è espressamente regolato dall'art. 2357 c.c. nei limiti (degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato), nelle forme e nei modi. All'art. 2357 *bis* c.c. sono poi elencati i casi di acquisto (in deroga all'art. 2357) espressamente consentiti dalla legge che non sono inclusi nella fattispecie in esame. Per quanto riguarda la sottoscrizione di azioni proprie il divieto è contenuto all'art. 2357 *quater* c.c.

La fattispecie di cui al secondo comma si distingue dalla precedente per i diversi limiti imposti dalla disciplina civilistica agli acquisti e alle sottoscrizioni di azioni o quote della controllante. Gli articoli del codice civile che vengono in considerazione sono, per l'acquisto, l'art. 2359 *bis* (all'art. 2359 *quater* si esplicitano i casi consentiti in deroga alla disciplina generale) e, per la sottoscrizione, l'art. 2359 *quinquies*, primo comma.

Per quanto riguarda la sottoscrizione, non cade nella sfera applicativa la sottoscrizione reciproca, in quanto ricompresa nel delitto di formazione fittizia del capitale, di cui all'art. 2632 c.c.

La fattispecie richiede l'effettiva lesività dell'acquisto o della sottoscrizione di azioni o quote, prevedendo che a seguito delle illecite operazioni si determini un evento che consiste nella lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve. Dei delitti si risponde a titolo di dolo generico (rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma). Per entrambe le fattispecie è prevista come causa

estintiva del reato la ricostituzione del capitale o delle riserve prima del termine stabilito per l'approvazione del bilancio. Rispetto all'ininfluenza di essa sulla responsabilità dell'ente vale quanto detto *sub art.* 2627.

La sanzione amministrativa prevista per la società nel caso in cui i delitti di illecite operazioni su azioni o quote siano commessi nel suo interesse (o a suo vantaggio) consiste nella sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

1.8. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

L'art. 2629 c.c. prevede che: *“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”*.

Soggetti attivi sono gli amministratori.

La condotta incriminata consiste nel porre in essere riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori. Anche per questa ipotesi, pertanto, per determinare i confini del fatto punibile, occorrerà far riferimento alla disciplina civilistica.

Le disposizioni che vengono in gioco per la riduzione del capitale variano a seconda della natura della società (di persone o di capitali). Per le società di capitali le ipotesi di riduzione del capitale sono disciplinate agli artt. 2445, 2446 e 2447 c.c. (per esuberanza, per perdite e per riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale).

Per quanto riguarda la disciplina della fusione, essa è prevista per tutte le società commerciali all'art. 2501 e seg. c.c.; la norma che viene in particolare rilievo (avuto riguardo alla esigenza di tutela dei creditori) è quella dell'art. 2503 c.c. sulla opposizione dei creditori.

La scissione, infine, è regolata dagli artt. 2504 *septies* e seg. c.c.; va sottolineato che l'art. 2504 *novies*, ultimo comma, c.c. richiama espressamente tra le norme applicabili anche l'art. 2503 c.c.

L'integrazione del reato è subordinata alla necessità che dalla riduzione del capitale, fusione o scissione (in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori) derivi un danno patrimoniale a questi ultimi.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico (rappresentazione e volizione del fatto incriminato).

Il delitto è procedibile a querela; la mancanza di essa vale a rendere improcedibile anche l'illecito amministrativo nei confronti dell'ente (art. 37).

La sanzione amministrativa prevista per la società nel caso in cui il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio consiste nella sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

1.9. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

L'art. 2629 bis c.c. prevede che: "L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

Il delitto è strutturato come una violazione di precetti (art. 2391 c.c.), contemplati nella norma civilistica di riferimento e rivolti a taluni soggetti, dalla quale derivano "danni alla società o a terzi" di natura patrimoniale.

La norma in esame si applica agli amministratori o componenti del consiglio di gestione di soggetti sottoposti a forme di vigilanza espressamente individuati.

La condotta consiste nella violazione degli obblighi sanciti dall'art. 2391, comma 1, c.c. Tale norma sancisce per l'Amministratore l'obbligo di dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di

terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Per l'amministratore delegato è imposto inoltre l'obbligo di astenersi dal compiere l'operazione e di investire della stessa l'organo collegiale.

Il componente del Consiglio di Amministrazione non ha quindi un obbligo di astensione dal partecipare alla riunione consiliare, ma di mettere al corrente gli altri Amministratori e il Collegio Sindacale della presenza di un interesse, suo o per conto di terzi, nonché di non partecipare con il proprio voto all'assunzione di quella delibera.

La nozione di "interesse" ricomprende situazioni di variegato rilievo, di significato patrimoniale e non patrimoniale, diretto e indiretto, anche coincidenti con quello della società. Si deve trattare comunque di interessi non generici ma collegati alla specifica operazione che deve essere compiuta e che possono essere "per conto proprio o di terzi".

La norma punisce la violazione degli obblighi indicati "se" dalla stessa "siano derivati danni alla società o a terzi", che devono consistere in una lesione degli interessi patrimoniali della società o dei terzi e devono, altresì, essere investiti dal dolo dell'agente.

La Società risponderà di questo reato nel caso in cui lo stesso sia stato commesso, da uno dei soggetti qualificati, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, così come espressamente previsto dall'art. 5 del d.lgs. 231/2001, e non certamente a suo danno ("se dalla violazione siano derivati danni alla Società o a terzi").

Per questo motivo, quello che qui rileva è l'eventuale danno subito da soggetti terzi diversi dalla Società cui l'amministratore, soggetto attivo del reato, appartiene, dovendo sussistere nel contempo un interesse o vantaggio della Società.

Il dolo è generico. Occorre la consapevolezza della sussistenza di un interesse e quindi di trovarsi nella situazione tipica da cui sorge l'obbligo di comunicazione. Inoltre, occorre la volontà di violare detto obbligo e, per l'amministratore delegato, di violare anche l'obbligo di astensione e di cagionare così il danno patrimoniale a terzi richiesto dalla fattispecie. Non essendovi alcun riferimento

all'intenzione, è configurabile il dolo eventuale, che si ha ad esempio nel caso dell'amministratore che non sveli il proprio interesse in un'operazione della società per non pregiudicare l'approvazione della relativa delibera, con ciò accettando il rischio del possibile verificarsi del danno e quindi del reato.

1.10. Formazione fittizia di capitale (2632 c.c.)

L'art. 2632 c.c. prevede che: *“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”*.
All'ente è applicata la sanzione da 100 a 180 quote.

1.11. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

L'art. 2633 c.c. prevede che: *“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”*.
All'ente è applicata la sanzione da 150 a 300 quote.

1.12. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

L'art. 2635 c.c. prevede che: *“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato*

esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

La disciplina è stata oggetto di intervento legislativo a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 3/2019.

La disciplina in parola è stata introdotta, come detto, dalla l. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”) la quale, integrando l'art. 2635 c.c. ha voluto estendere la logica della corruzione anche in assenza di un partner di natura pubblica, considerando delittuose le ipotesi di violazione dei doveri d'ufficio da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci, dei liquidatori, e delle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, effettuata e/o prospettata da chiunque.

Si tratta di un reato di evento, e presuppone, dal punto di vista psicologico, l'esistenza di un dolo generico, anche se nella forma di dolo eventuale, che va a perpetrarsi nell'istante in cui viene cagionato il nocimento per la società a cui è riconducibile il soggetto corrotto.

Di conseguenza l'ipotesi prevista dall'art. 2635, comma 3, c.c. costituisce l'unico caso in cui la commissione del reato di corruzione tra privati rilevi ai sensi del d.lgs. 231/2001, e dunque nel caso in cui entrambi i soggetti necessariamente coinvolti nella commissione del reato di corruzione siano riconducibili a due enti privati, in conformità con quanto previsto dalle convenzioni internazionali, potrà essere sanzionato amministrativamente soltanto l'ente cui sia riconducibile il soggetto attivo della condotta di corruzione attiva, ovvero sia il corruttore, mentre non sarà responsabile la società per conto della quale operi il soggetto corrotto.

L'ipotesi di reato si configura ai fini della responsabilità della persona giuridica ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 in quanto viene punito il soggetto corruttore, ovvero colui che dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate, se la corruzione è commessa nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

1.13 Istigazione alla Corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

L'art. 2635 bis prevede che: *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”*.

Il D.g.l.s. n. 38 del 15 marzo 2017 ha introdotto una nuova fattispecie di corruzione tra privati, realizzabile mediante una condotta istigativa.

L'istigazione alla corruzione tra privati si configura mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. Nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata si applica la pena previste dall'art. 2635 c.c., ridotta di un terzo.

Le sanzioni pecuniarie previste per la Società per questa tipologia di reato sono da 200 a 400 quote. Anche in questo caso si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 231/01.

1.14. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

L'art. 2636 c.c. prevede che: *“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”*.

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il soggetto attivo è descritto come “chiunque”; peraltro, appare assai difficile che, nei fatti, la condotta possa essere realizzata da chi non rivesta, almeno, la qualità di socio.

Le modalità di condotta consistono nel porre in essere atti simulati o fraudolenti: all'interno di tale previsione possono rientrare tutti quei comportamenti elusivi delle regole civilistiche di formazione della maggioranza in assemblea, quali ad esempio l'avvalersi di azioni o quote

non collocate, ovvero il far esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante al socio in virtù delle proprie azioni o quote. Va sottolineato che esula dalla previsione in esame l'utilizzazione di altri mezzi illeciti, quali la violenza o la minaccia.

Si tratta di un reato di evento, dovendo la condotta determinare la maggioranza in assemblea.

Oltre al dolo generico (rappresentazione e volizione del fatto incriminato), è richiesto anche il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (il cui conseguimento non è tuttavia necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie).

La sanzione amministrativa prevista per la società nel caso in cui il delitto di illecita influenza sull'assemblea sia commesso nel suo interesse (o a suo vantaggio) consiste nella sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

1.15. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

L'art. 2637 c.c. prevede che: *“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”*.

La norma è diretta ad evitare operazioni scorrette, sino all'ipotesi della vera e propria truffa, per alterare il valore di strumenti finanziari non quotati o comunque non negoziabili in mercati regolamentati e, parallelamente, è diretta sia a conservare la patrimonialità delle società commerciali, sia a tutelare gli interessi dei relativi soci *“uti singuli”*.

La fattispecie in esame comprende tre diverse ipotesi criminose: l'aggioaggio societario, quello su strumenti finanziari e quello bancario (di quest'ultimo non ci si occuperà per la sua estraneità rispetto alla attività propria della Società).

La prima modalità di condotta incriminata consiste nella diffusione di notizie false, con la quale si intende la comunicazione ad un numero indeterminato di persone (si esclude, pertanto, la rilevanza della comunicazione ad una sola persona). Riguardo alle notizie si ritiene che esse debbano riferirsi all'attività economica della società e non corrispondere al vero. La seconda modalità consiste nel porre in essere operazioni simulate. Il concetto di simulazione abbraccia sia la forma assoluta (operazioni che le parti non hanno inteso realizzare), sia quella relativa

(operazioni apparentemente difformi da quelle effettivamente volute). La terza modalità riguarda, infine, l'uso di altri artifici che costituisce una formula di chiusura volta a ricomprendere qualunque comportamento caratterizzato da note di fraudolenza.

Le tre forme di condotta descritte devono essere idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (si esclude, conseguentemente, la rilevanza di mere dicerie o apprezzamenti generici).

Naturalmente tale requisito, che lascia ampi margini di valutazione al giudice, sarà da parametrare alla concreta situazione di mercato entro cui si opera e alla capacità diffusiva dei mezzi adoperati.

Il dolo è generico (rappresentazione e volizione del fatto incriminato).

La sanzione amministrativa prevista per la società nel caso in cui il delitto di aggio sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio consiste nella sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

1.16. Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

L'art. 2638 c.c. prevede che: *“Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità di pubblica vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette Autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti commerciali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo*

le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità pubbliche preposte: 1) attraverso comunicazioni alle Autorità di vigilanza su fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; 2) attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

Il generico e a-tecnico riferimento alle “Autorità pubbliche di vigilanza” potrebbe ingenerare dei dubbi interpretativi, non essendo chiaro se con tale locuzione il legislatore abbia voluto fare riferimento alle sole autorità operanti nell'ambito dei mercati finanziari o a tutte le autorità amministrative che hanno progressivamente fatto la loro comparsa nell'ordinamento senza distinzione alcuna, oppure alle sole Autorità preposte alla tutela di valori costituzionali. Attraverso un'interpretazione sistematica e che tiene conto delle finalità della norma, si evince tuttavia che le autorità pubbliche di vigilanza a cui la norma fa riferimento sono tutte quelle che operano nell'ordinamento giuridico ed è quindi idonea, dato il suo vistoso profilo di indeterminatezza, a tutelare in astratto l'operato di ogni autorità di vigilanza, abbia essa natura di vigilanza in senso stretto o di regolazione.

In entrambe le ipotesi disciplinate dalla norma, l'oggetto della tutela va individuato nella garanzia del regolare funzionamento delle autorità di vigilanza. Entrambe le ipotesi delittuose, inoltre, configurano reati propri, potendo essere realizzate da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori di società di enti sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità di controllo. Oltre ai suddetti soggetti, individuati dalla norma in base alla loro qualifica formale e non più come in passato sulla base delle finzioni esercitate, la lettera della legge richiama genericamente altresì, quali possibili autori degli illeciti, “altri soggetti tenuti ad obblighi” nei confronti delle medesime autorità di vigilanza. Questa seconda categoria di soggetti non sembra

essere facilmente individuabile, ma è verosimile che il legislatore abbia voluto inserire un riferimento così indeterminato per ricomprendervi tutti quei soggetti non organizzati in forma societaria e che, pur non essendo sottoposti per legge al controllo istituzionale delle predette autorità, sono tuttavia tenuti ad obblighi informativi nei confronti delle stesse.

Più specificamente il delitto di false comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, descritto al primo comma dell'art. 2638 c.c., si articola in una duplice previsione.

Una prima condotta consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni ed è caratterizzata da un comportamento attivo che ricalca quello previsto per i delitti di false comunicazioni sociali previsti dagli artt. 2624 e 2622 c.c. Naturalmente la condotta di esposizione di fatti descritta dalla norma sottintende un dato di relazionalità verso terzi, nel caso di specie verso le autorità pubbliche di controllo.

Il legislatore ha inoltre individuato una forma tipica attraverso la quale le false comunicazioni devono essere portate a conoscenza dell'autorità di vigilanza, e cioè attraverso comunicazioni "alle predette autorità previste in base alla legge": da tale formulazione normativa deriva che non tutte le comunicazioni che i destinatari della norma rivolgono alle autorità di vigilanza rilevano ai fini della configurazione del reato di cui al primo comma dell'art. 2638 c.c., ma soltanto quelle comunicazioni effettuate, in qualsiasi forma, che siano espressamente previste dalla legge. Ciò significa che rilevano sia le comunicazioni obbligatorie previste dalla legge, sia quelle richieste dalle autorità ed anche, in quanto espressamente previste dalla legge, le comunicazioni orali.

Oggetto delle comunicazioni deve essere la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza o i beni che la società conserva o amministra per conto di altri soggetti.

A differenza del primo comma, il secondo comma dell'art. 2638 c.c. riguarda l'occultamento, totale o parziale, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati. Tale condotta non deve necessariamente avere natura omissiva potendo tradursi anche in attività volte a nascondere i fatti rilevanti che

devono essere oggetto di comunicazione. Inoltre, il riferimento ai mezzi fraudolenti fa sì che la configurazione della condotta di occultamento necessiti di qualcosa di diverso e di più ampio di una mera omissione.

Per la configurazione del delitto di false comunicazione è necessario il dolo specifico del fine di ostacolare la vigilanza, dolo che si traduce in un interesse contrastante rispetto a quello del corretto esercizio della vigilanza e che contraddistingue tutti gli elementi del fatto. Naturalmente per la configurazione del delitto è necessario che la falsa comunicazione sia tale da racchiudere in sé il minimo di obiettiva pericolosità idonea a fuorviare effettivamente l'attività di vigilanza.

Il delitto di ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, disciplinato dal secondo comma dell'art. 2638 c.c., consiste invece nel cagionare volontariamente e consapevolmente un ostacolo alle funzioni delle autorità di vigilanza "in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute".

La formulazione letterale della norma lascia intendere che sono idonee a configurare il delitto in esame anche condotte dolose di natura omissiva che provocano un ostacolo all'attività dell'autorità di vigilanza e saranno quindi punite con la sanzione penale di cui al secondo comma dell'art. 2638 c.c., mentre le condotte dolose omissive che non cagionano l'evento costituiscono un illecito di natura amministrativa.

Il dolo richiesto per la configurazione dell'illecito è, in questa ipotesi, generico e diretto in quanto l'agente deve rappresentarsi come certi gli effetti negativi conseguenti alla sua condotta.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli Amministratori, i Direttori Generali, i Sindaci e i Liquidatori.

2. AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO COMMISSIONE DI REATI

Come illustrato nella mappatura dei rischi, E.P.M. risulta esposta alla commissione dei reati in parola.

L'area aziendale ritenuta più sensibile riguarda principalmente l'attività relativa alla **tenuta della contabilità in genere** (la formazione, l'approvazione e il controllo

del bilancio d'esercizio) e alla redazione di comunicazioni sociali e qualsiasi altro dato o prospetto richiesto da leggi o da disposizioni delle autorità di vigilanza. Tale processo si sostanzia nelle seguenti attività:

- a. rilevazione, classificazione, valutazione e controllo di tutte le operazioni gestionali aventi riflessi economici, finanziari e patrimoniali ovvero: gestione amministrativa e contabile dei clienti e dei fornitori; dei cespiti; delle rimanenze e accertamento di altri fatti amministrativi nel corso dell'anno (p.e. costi del personale, finanziamenti, penalità contrattuali etc.);
- b. raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza del progetto di bilancio;
- c. collaborazione e supporto del Consiglio di Amministrazione nello svolgimento dell'attività della ripartizione degli utili di esercizio, riserve e restituzione dei conferimenti;
- d. collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali al fine della realizzazione di:
 - operazioni straordinarie;
 - operazioni sul capitale sociale;
 - altre operazioni su quote sociali o azioni dei soci;
 - elaborazione ed *assessment* del bilancio di verifica;
 - predisposizione dei prospetti contabili, della nota integrativa e dei relativi allegati da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - elaborazione e consegna in tempo utile del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione;
- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITA' RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari di:

- Tutte le azioni e le operazioni della Società devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare *ex post* il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento;
- Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima;
- Le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, al fine di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione;
- Tutti i Dipendenti e Collaboratori coinvolti nelle scritture contabili sono tenuti a dare la massima collaborazione fornendo tempestivamente, per quanto di propria competenza, dati e informazioni completi, chiari e veritieri;
- I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla normativa applicabile devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

4. ISTRUZIONE E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

E' compito dell'Organismo di Vigilanza:

- per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, i compiti dell'Organismo di Vigilanza si limitano a: monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di *corporate governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali; esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari; verifica dell'effettiva indipendenza dei membri del Collegio Sindacale;
- per quanto riguarda le altre attività a rischio: verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *corporate governance*; esame di eventuali

segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

5.FLUSSI INFORMATIVI

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Si indicano di seguito i flussi informativi che la Società deve inviare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- tempestivo invio di eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella Parte Speciale, dei principi generali di riferimento illustrati nei paragrafi precedenti e/o della normativa vigente in materia di delitti di reati societari;
- controlli effettuati sui conti di contabilità e risultati delle verifiche svolte (vedi check list);
- informativa su eventuali cartelle di pagamento o avvisi di irregolarità relativi alle dichiarazioni fiscali;
- eventuali osservazioni effettuate dal Collegio Sindacale in merito al Bilancio di esercizio;

- esito di eventuali accertamenti e/o contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- estratto dal verbale del Collegio Sindacale in cui sono evidenziati i rilievi sull'adeguatezza della struttura societaria;
- eventuali informazioni rilevanti sul bilancio;
- (eventuali) documenti relativi ad operazioni societarie straordinarie.
- apertura/chiusura contratti di leasing, finanziamenti, mutui.



PARTE SPECIALE G

Art. 25 *quater* del D.lgs. 231/01

DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE

DEMOCRATICO

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

INDICE

1.	I DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO	3
1.1.	I delitti previsti dal codice penale	4
1.2.	I delitti previsti dalle Leggi speciali	9
2.	DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999	9
3.	AREE A RISCHIO	11
4.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	11
5.	CONTRATTI	13
6.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	13

1. I DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

La presente Parte Speciale "G" si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

L'articolo 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25-*quater* nel Decreto.

A tale proposito, è opportuno evidenziare che la suddetta disposizione di cui all'art. 25-*quater* nel Decreto, a differenza delle altre disposizioni contenute nella medesima Sezione III del Decreto (rubricata: Responsabilità amministrativa da reato), non distingue la tipologia e l'entità delle sanzioni applicabili all'ente in base al titolo di reato, bensì in base alla pena prevista edittalmente dal legislatore per il reato stesso.

Alla luce di tale peculiare scelta legislativa, deve considerarsi sin da ora che in relazione ai delitti oggetto della presente Parte Speciale saranno applicabili all'Ente sanzioni pecuniarie da 200 a 700 quote qualora il delitto sia punito con la reclusione inferiore a dieci anni, mentre da 400 a 1000 quote qualora il delitto sia punito con la reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo. Sono previste, altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto per una durata non inferiore ad un anno. Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nell'art. 25-*quater* del Decreto, si applica all'ente la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

Di seguito vengono, pertanto, illustrati esclusivamente brevi cenni in merito agli elementi costitutivi dei delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal nostro ordinamento.

1.1. I delitti previsti dal codice penale

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art.270-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Il reato è punito con la pena della reclusione da sette a quindici anni. Per la mera partecipazione a tali associazioni è prevista la reclusione da cinque a dieci anni.

Assistenza agli associati (art.270-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nell'art. 270-bis c.p. di cui si è appena detto (nonché alle associazioni previste dall'art. 270 c.p. - associazione sovversiva).

L'autore del reato è punito con la reclusione fino a quattro anni e la pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui al citato art. 270-*bis*, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato Estero, un'istituzione o un organo internazionale. La pena è quella della reclusione da sette a quindici anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui al citato art. 270-*bis*, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Il delitto è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o

commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art.280 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenti alla vita o alla incolumità di una persona. Nel primo caso il delitto è punito con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Inoltre, se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se, poi, i fatti sopra previsti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Infine, se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

Il reato in oggetto si realizza nel caso in cui un soggetto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. Il delitto è punito con la reclusione da due a cinque anni. Si osserva che per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'art. 585 c.p. e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto, infine, deriva pericolo per l'incolumità

pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestri una persona. Il delitto è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato. In tale caso, il Codice Penale prevede, rispettivamente, l'ergastolo e la reclusione di anni trenta.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

Istigazione a commettere uno dei delitti di cui sopra contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nel titolo del Codice Penale

dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato (tra cui rientrano i delitti sopra menzionati), per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, se la istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso. Il delitto è punito con la reclusione da uno a otto anni.

In ogni caso, la pena da applicare al reo è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di coloro che si accordino ovvero si associno al fine di commettere uno dei delitti indicati al precedente punto (art. 302 c.p.). Nel primo caso, qualora il delitto non sia commesso, è prevista la reclusione da uno a sei anni. Il reato associativo è, invece, punito con la reclusione da cinque a dodici anni per i promotori, gli organizzatori ed i capi e con la reclusione da due a otto anni per i meri partecipi.

Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 c.p. ovvero nei confronti, fuori dei casi di concorso nel reato di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 c.p.

È prevista per l'articolo 306 c.p. la pena della reclusione da cinque a quindici anni, mentre per l'articolo 307 la pena della reclusione fino a due anni.

1.2. I delitti previsti dalle Leggi speciali

Oltre alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice Penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D.Lgs. 231/2001, anche i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in Leggi speciali.

A titolo semplificativo si indicano i titoli dei reati:

- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo;
- Danneggiamento delle installazioni;
- Pentimento operoso;
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15, il quale prevede la circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato rappresentata dal fatto di essere stato lo stesso "*commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice Penale o dalle Leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può costituire, purché commesso con dette finalità, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente.

2. DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo, commette reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

1. un atto che costituisca reato ai sensi dell'art. 25-*quater* del Decreto;
2. qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compier qualcosa.

Perché un atto possa integrare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto ai punti 1 e 2. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti. Commette, altresì, reato chiunque:

- prenda parte, in qualità di complice, al compimento di un reato di cui sopra;

- organizzati o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: (1) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; (2) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Non deve essere, inoltre, tralasciato il requisito psicologico richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie incriminatrice è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento anti-giuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile.

Pertanto, affinché si possano configurare le ipotesi di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Infine, deve considerarsi che integra gli estremi della fattispecie criminosa in oggetto altresì la sussistenza del cosiddetto dolo eventuale. In tal caso, è sufficiente che l'agente preveda ed accetti il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono, comunque, desumersi da elementi univoci ed obiettivi.

3. AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "G" del Modello, le operazioni finanziarie o commerciali con:

- persone fisiche o giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle così dette "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative (di seguito definite "Liste") di soggetti collegati al terrorismo internazionale rinvenibili

nel sito Internet Italiano dei Cambi e del Ministero dell'Interno o pubblicate da altri Organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti;

- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di carattere internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali e Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati di terrorismo, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti di E.P.M. e quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con E.P.M. sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello,
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre le regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- regole e procedure adottate dalla Società in tema di qualificazione e scelta dei Partners e Consulenti, tra cui ad esempio: Procedure

Sistema di riesame dei requisiti contrattuali e di approvvigionamento;

- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere presso E.P.M.;

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di E.P.M. la cui conoscenza ed il cui rispetto dei principi contenuti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;
2. utilizzare anche occasionalmente E.P.M. o un suo settore organizzativo allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza in particolar modo con fini di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
5. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – i cui nominativi siano contenuti nelle Liste o controllati da soggetti contenuti nelle medesime Liste quando tale rapporto di controllo sia noto;
6. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – residenti nei paesi indicati nelle Liste, salvo esplicito assenso dell'Organismo di Vigilanza e/o dell'Organo Amministrativo di E.P.M.;

7. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o giuridiche – residenti nei Paesi indicati nelle Liste Paesi, salvo preventiva richiesta di esame dell’operazione da parte dell’Assemblea dei Soci che esprimerà il proprio parere sull’opportunità dell’operazione ed eventualmente provvederà, riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative, a fornire idonei suggerimenti;
8. effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
9. riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

5.CONTRATTI

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell’OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sono i seguenti:

- 1) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative a: i comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.
- 2) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione di reati;
- 3) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



PARTE SPECIALE H

Artt. 25 *quater*1 del D.lgs. 231/01

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

INDICE

1.0 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	3
1.1. Il delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	3
2.0 AREE DI ATTIVITA' RISCHIO COMMISSIONE	4

1. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

L'art. 25 quater.1 del Decreto, che si riporta di seguito, disciplina il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. *“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

1.1. Il delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

L'art. 583 bis c.p. prevede che: *“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.*

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente

articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia”.

2.AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO COMMISSIONE

Come illustrato nella mappa delle aree sensibili e dall'analisi del delitto citato, la Società non risulta essere esposta alla commissione dei reati in parola.

Difatti, esaminando il reato richiamato dall'art. 25 *quater*¹ del D.lgs. 231/2001, si evince con chiarezza che si tratta di fattispecie inipotizzabili per il settore in cui opera E.P.M. S.r.l.



PARTE SPECIALE I

Art. 25 *quinquies* del D.lgs. 231/01

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

INDICE

1. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	3
1.1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	4
1.2. Prostituzione minorile	5
1.3. Pornografia minorile	6
1.4. Detenzione di materiale pornografico	7
1.5. Pornografia Virtuale	8
1.6. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	9
1.7. Tratta di persone	10
1.8. Acquisto e alienazione di schiavi	11
1.9. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	11
1.10. Adescamento di minorenni	16
2. AREE A RISCHIO	17
3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	18
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	19
5. CONTRATTI	21
6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	22

1.DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare, mediante regole di condotta, le attività sensibili al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001.

L'articolo 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001, rubricato "*Delitti contro la personalità individuale*", così recita: "*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3*".

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Prostituzione minorile
- Pornografia minorile
- Detenzione di materiale pornografico
- Pornografia virtuale
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Tratta di persone
- Acquisto e alienazione di schiavi

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Adescamento di minorenni

Così come per le altre fattispecie di reato in base alle quali può sorgere la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche i delitti sopra elencati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Di seguito si riportano le fattispecie sopra citate accompagnate da una sintetica illustrazione e da una descrizione a titolo esemplificativo in quanto la presente parte speciale tratta reati assolutamente inipotizzabili per E.P.M. S.r.l.

1.1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

L'art. 600 c.p. prevede che: *“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona».*

La norma descrive due ipotesi delittuose: rispettivamente la «riduzione o mantenimento in schiavitù» e «riduzione o mantenimento in servitù».

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione

di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

E' prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Come detto, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

1.2. Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

L'art. 600 bis c.p. menziona che: *“E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:*

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione. Il reato si realizza, altresì, salvo che il fatto costituisca più grave reato, laddove un soggetto compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.

Per la prima ipotesi, anche se relativa al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater¹ c.p. (pornografia virtuale), è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Per la seconda ipotesi descritta, anche se relativa al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 c.p. (pornografia virtuale), è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.

Infine, si ribadisce, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato de quo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

1.3. Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

L'art. 600 ter c.p. prevede che: *"E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:*

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o diffonde notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.1642.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità".

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto

in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche. Il reato punisce, altresì, chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui si è detto.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi sopra descritte, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. Infine, è punito chiunque consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

E’ prevista, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per le prime due ipotesi citate anche se relative al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1 c.p. (pornografia virtuale). E’, viceversa, prevista quella da 200 a 700 quote per le ultime due ipotesi citate, anche se relative al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1 c.p. (pornografia virtuale). Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno in relazione alle prime due ipotesi descritte.

Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

1.4. Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

L’art. 600 quater c.p. prevede che: *“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni*

diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549”.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia d’ingente quantità”.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 600-ter c.p., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico prodotto mediante l’utilizzo di minori degli anni diciotto.

E’ prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote, anche per il caso in cui si detenga materiale pornografico di cui all’art. 600 quater1 c.p. (pornografia virtuale).

Nuovamente, se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in oggetto, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

1.5. Pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.)

L’art. 600 quater1 c.p. prevede che: “Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Il bene giuridico tutelato è costituito esclusivamente dall’integrità fisica, psicologica, morale e sociale del minore eventualmente rappresentato nelle immagini, sicché vanno esclusi dalla previsione normativa i disegni pornografici e dunque anche cartoni animati che rappresentano bambini e adolescenti di fantasia. La detenzione di tali immagini sarebbe al più sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 528 c.p. (Pubblicazioni e spettacoli osceni) ove però sussista lo scopo ulteriore di commercio, distribuzione o esposizione al pubblico.

Vanno così distinte tre categorie d’immagini virtuali:

1) immagini e video bidimensionali o tridimensionali realizzate come disegni anche con la tecnica del “cartone animato”, immediatamente indicative di creazione di fantasia; 2) immagini tridimensionali rappresentanti soggetti minorenni non confondibili con persone reali, ancorché realizzato nel rispetto delle proporzioni, il prodotto finale è costituito dalla creazione grafica a computer di figure all’evidenza del tutto simili non a persone reali ma a “manichini” impegnati in atti sessuali; 3) immagini tridimensionali, realizzate con elevata qualità grafica che rappresentano figure umane plastiche e proporzionate di adulti e minori coinvolti in atti sessuali dove alla sommità del corpo del minorenne è stata apposta l’immagine bidimensionale ritraente un bambino realmente esistente.

Le immagini di cui alle categorie 1) e 2) sono disegni che riproducono soggetti “virtuali” perché costruiti con il computer ma non suscettibili di essere confusi, anche per qualità grafica, con persone reali e dunque né rappresentative né evocative di situazioni reali.

1.6. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600 *quinquies* c.p.)

L’art. 600 *quinquies* c.p. prevede che: “*Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 a 154.937*”.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività.

E’ prevista nei confronti dell’ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se, infine, l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

1.7. Tratta di persone (art. 601 c.p.)

L'art. 601 c.p. prevede che: "È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persone che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

E' prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa, come detto, viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in questione, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto.

1.8. Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

L'art. 602 c.p. prevede che: *“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”*.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p..

E' prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Giova ribadire, infine, che se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto.

1.9. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

L'art. 603 bis c.p. prevede che: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla*

quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

La Legge n. 199/2016 intende contrastare l'esteso fenomeno del Caporalato.

L'intervento legislativo ha interessato tanto il codice penale, quanto il D.Lgs. n. 231/2001 e proprio in materia di responsabilità amministrativa degli enti la legge potrebbe, verosimilmente, condurre ad una doppia imputazione a carico della società.

Rubricato come *“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”* il novellato delitto di cui all'art. 603-bis c.p. punisce, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

La prima novità attiene proprio all'autore del reato. Nella versione ante riforma, infatti, era esclusivamente chi svolgeva attività organizzata di intermediazione, mentre nella nuova disposizione è punibile anche il datore di lavoro che *“utilizza, assume o impiega”* i lavoratori.

Un'ulteriore modifica si registra poi nella diversa qualificazione giuridica conferita alla violenza, alla minaccia e all'intimidazione tramite cui si realizza lo

sfruttamento. Secondo dottrina e giurisprudenza tali elementi erano considerati costitutivi del delitto in questione (cfr. Cass. 16737/2016). Dall'entrata in vigore della nuova Legge tali elementi, invece, possono comportare solo un aumento di pena della reclusione da cinque a otto anni e della multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

L'art. 603 *bis* c.p. contiene, altresì, una serie di indici, modificati solo in minima parte, indispensabili a comprendere se e quando si deve parlare di sfruttamento.

Più in particolare, si tratta della:

- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Immutato, invece, il terzo comma dell'articolo che continua a prevedere l'aggravante specifica, con l'aumento della pena da un terzo alla metà, qualora il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, coinvolga minori in età non lavorativa o se commesso esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo.

Per completezza si evidenzia, altresì, l'introduzione degli articoli 603 *bis.1* e 603-*bis.2* c.p. che disciplinano, rispettivamente, la diminuzione di pena, da un terzo a due terzi della pena, nei confronti di chi collabora con l'autorità giudiziaria e la confisca obbligatoria, anche in caso di sentenza patteggiata, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.

Per quanto attiene la responsabilità l'art. 25 *quinqüies*, comma 1, lett. A del D. Lgs. 231/2001, prevede, in caso di condanna, per la società tanto la sanzione

pecuniaria, da 400 a 1000 quote, quanto quelle interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Anche per tale reato, infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto.

Qualora l'ente, quindi, abbia tratto interesse o vantaggio dalla condotta di chi recluta, utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediate l'attività di intermediazione, sottoponendola a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, potrà subire, fatta salva la possibilità di beneficiare dell'esimente in sede processuale, una sanzione pecuniaria nel peggiore dei casi pari ad euro 1.500.000,00 oltre all'eventuale interdizione dall'esercizio dell'attività.

Appare, dunque, evidente, la pericolosità della previsione di tali sanzioni, collegate ad un reato non più limitato a chi svolge l'attività organizzata di intermediazione, non più legato a violenza e minaccia, come elementi costitutivi e connotato da *"uno sfruttamento"*, i cui indici, invece, si rinvergono nella semplice reiterazione di condotte di retribuzione difforme, violazione delle norme su orario, riposo, aspettativa e ferie o nella mera sussistenza di violazione delle norme antinfortunistiche, anche non tali da esporre a pericolo il lavoratore.

Si noti, quindi, che per l'art. 603 *bis* c.p. è indice sufficiente di sfruttamento anche la *"sistematica"* retribuzione dei lavoratori in modo difforme dai CCNL" o, da sola, la sistematica violazione delle norme (dunque anche quelle contrattuali) su orario di lavoro, riposo settimanale, e ferie, tutte circostanze relativamente comuni a gran parte dei rapporti di lavoro irregolari.

L'elemento caratteristico, però, si rinviene nell'esistenza di uno *"stato di bisogno"* del lavoratore di cui se ne approfitti il reo.

Giova rilevare che, a contemperamento di una siffatta estensione nella possibile applicazione della norma, si debba, tuttavia, considerare la natura dolosa del reato in questione con la conseguenza che le condotte costituenti *"indice di sfruttamento"* rileveranno solo ove dolosamente preordinate a sottoporre *"i*

lavoratori a condizioni di sfruttamento” con consapevolezza e volontà di approfittare “del loro stato di bisogno”.

Pertanto, per quanto attiene all’elemento soggettivo, il reato in esame è punibile a titolo di dolo specifico, atteso che non è sufficiente la coscienza e volontà di “sfruttare” i lavoratori con le modalità descritte dalla norma, ma è richiesta la consapevole volontà di approfittare di una condizione di debolezza o mancanza materiale o morale del soggetto passivo.

Infine, come già anticipato, dall’inserimento del nuovo reato presupposto ne potrebbe, altresì, derivare la consumazione da parte dell’ente, con una sola azione, di più illeciti amministrativi.

Il D. Lgs. n. 109/2012, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2009/52/CE, in materia di norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha, infatti, disposto l’introduzione, all’interno del D. Lgs. n. 231/2001, dell’art. 25 *duodecies*, attualmente rubricato “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, di cui alla Parte Speciale Q del presente Modello.

In tale caso il reato presupposto della responsabilità amministrativa sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno e, anche per questo, è previsto un aumento di pena, da un terzo alla metà, nei casi in cui siano coinvolti lavoratori minori in età non lavorativa, in numero superiore a tre o sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, di cui al terzo comma dell’articolo 603 *bis* del codice penale.

A tal proposito, atteso che il fenomeno del caporalato, in cui lo sfruttamento dei lavoratori, di cui al novellato art. 25 *quinqüies* del D. Lgs. n. 231/2001, e la tutela dei lavoratori privi di permesso di soggiorno, di cui all’art. 25 *duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001, sono due fattispecie che spesso coesistono (lo sfruttamento della manodopera coinvolge spesso cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare) si rappresenta la verosimile circostanza secondo cui con una sola azione si possano violare entrambe le disposizioni.

In tali casi troverà applicazione l’art. 21 del D. Lgs. n. 231/2001.

Infatti, analogamente a quanto avviene nel diritto penale, il Decreto prevede un sistema di mitigazione della sanzione secondo cui qualora vi sia una pluralità di reati commessi con una sola azione od omissione, si applicherà la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo.

Con la precisazione che l'ammontare della sanzione pecuniaria non potrà comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito e delle sanzioni interdittive si applicherà solamente quella prevista per l'illecito più grave.

Le occasioni in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

1. assunzione del personale
2. attività di formazione del personale
3. procedimenti disciplinari

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

1. ufficio del personale
2. Risorse Umane

Dopo aver individuate le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

1. retribuzione dei dipendenti
2. rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro
3. applicazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

1.10 Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

L'art. 609 undecies c.p. prevede che: "Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici,

lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

L'art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, ha modificato l'art. 25 *quinquies* del Decreto, introducendo tra i reati presupposto anche il reato di cui all'art. 609 *undecies*, inserito dalla L. n. 172/2012.

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter* e 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui agli artt. 600 *quater*.1, 600 *quinquies*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies*, adesci un minore di anni sedici. Ai fini della configurazione del suddetto reato, per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

E' prevista, per l'Ente, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.

2. AREE A RISCHIO

In relazione a tali reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, l'unico reato astrattamente ipotizzabile per E.P.M. è il delitto di cui all'art. 603 *bis* c.p. *“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”*.

Pertanto, le aree ritenute specificatamente più a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “I” del Modello, le seguenti:

1. gestione delle attività operative da parte di E.P.M., anche in collaborazione con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
2. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con E.P.M.;
3. conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.
4. Attività di gestione e assunzione del personale.

3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali e dai Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la Personalità Individuale, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti di E.P.M. e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alle rispettive attività, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale;
- CCNL in vigore per i dipendenti della Società;
- Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori (SGSL);

Ai Clienti e collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico di E.P.M. S.r.l. la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio fatto espresso divieto ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio, come individuata nel paragrafo 2, i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza:

1. si deve richiedere l'impegno dei Clienti e Collaboratori Esterni, dei Partner o dei Fornitori, al rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché impegno al rispetto dei diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza previsti dalla normativa del Paese in cui essi operano, salvo quanto previsto al punto 5 infra;
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Collaboratori Esterni, Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;

3. in caso di assunzione diretta di personale da parte di E.P.M., deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
4. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dai Clienti, Collaboratori Esterni, Partner o Fornitori, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;
5. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati di cui alla presente parte speciale;
6. qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di E.P.M., il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO (International Labour Organization) sull'età minima per l'accesso al lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");
7. nei contratti con i Clienti e/o Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, oltre che delle sue implicazioni per E.P.M. La dichiarazione dovrà, altresì, contenere l'indicazione di non essere mai stati indagati negli ultimi 10 anni nell'ambito di procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati. In caso contrario, dovrà esserne fatta menzione ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società laddove si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership;
8. la Società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
9. E.P.M. periodicamente deve richiamare in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;

3. nel rispetto delle normative vigenti, E.P.M. si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei a impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
4. la Società valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
5. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, E.P.M. è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
6. in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'Organismo di Vigilanza emetterà una raccomandazione per il Consiglio di Amministrazione e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate o, comunque, per i soggetti coinvolti;

5. CONTRATTI

Nei contratti con i Collaboratori Esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

Pertanto, nei confronti di terze parti contraenti, identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati in esame e che operano per conto o nell'interesse della Società, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. n. 231/2001;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;

- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo accettato.

6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuale nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



PARTE SPECIALE L

Art. 25 *sexies* del D.lgs. 231/01

ABUSI DI MERCATO

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

INDICE

1.0 ABUSI DI MERCATO	3
1.1. Abuso di Informazioni privilegiate (184 del TUF)	3
1.2. Manipolazione del mercato (185 del TUF)	6
1.3. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato	13
2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE REATI	13

1. ABUSI DI MERCATO

Come illustrato nel capitolo n. 3 della parte generale del Modello, nonché nella mappatura dei rischi, la predetta parte speciale tratta reati presupposto a basso rischio commissione da parte di C.S.I.

Regole di comportamento e procedure informative, di trasparenza e di controllo, tra cui l'evidenziazione di conflitti di interesse, sono opportuni per evitare abusi di informazioni privilegiate o manipolazioni del mercato, in merito a situazioni sensibili, quali rapporti con i soci, rapporti con i mezzi di comunicazione, operazione finanziarie su strumenti finanziari propri o di altre società, preparazione di comunicazioni per il pubblico.

Importante è anche la istituzione di un registro interno delle persone che, in base all'esperienza ed alla prassi, hanno accesso ad informazioni privilegiate.

A ciò si devono aggiungere procedure di confronto tra organo di controllo e Organismo di Vigilanza, nonché l'attenzione alla separazione tra ruoli di rappresentanza, di decisione e di gestione.

Una volta spiegate queste necessarie premesse, appare, altresì, opportuno precisare come nel prosieguo della trattazione, in relazione a ciascuna fattispecie di reato considerata nella presente parte speciale, verranno descritte le possibili aree, funzioni e attività che possono essere interessate dalla commissione del reato.

L'art. 25 *sexies* prevede che: *"1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".

1.1. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 tuf)

L'art. 184 del Testo Unico Finanziario (TUF) prevede che: *"E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni*

chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di una attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 del regolamento UE n. 596/2014;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni ”.

Intento della norma è la tutela della integrità dei mercati finanziari regolamentati, nonché la protezione e l'accrescimento della fiducia degli investitori.

Sul punto alcune considerazioni preliminari alla trattazione dei reati finanziari si impongono.

La legge fornisce una definizione piuttosto articolata di informazione privilegiata. Ai sensi dell'art. 181 del TUF, per informazione privilegiata si intende

un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. Lo stesso testo unico definisce gli strumenti finanziari come quelli di cui all'art 1, comma 2, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea (art.180 comma 1 lett.

a) TUF). Ai soli fini del delitto in esame, il comma 4 dell'art. 184 precisa in senso ampliativo che per «strumenti finanziari» devono intendersi «anche» quelli di cui all'art.1 comma 2 t.u.f., sempre che il relativo valore dipenda da uno strumento finanziario a cui fa riferimento l'art. 180 comma 1 lett. a). Il riferimento deve intendersi a ogni strumento finanziario non ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea, ma il cui valore dipenda da uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione o per il quale è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in detto mercato.

Definito l'ambito di attinenza dell'informazione privilegiata, occorre soffermarsi sulla tipologia di soggetti attivi che all'interno della struttura sanitaria possono "abusare" dell'informazione privilegiata in loro possesso nell'"interesse o a vantaggio" dell'Ente, tenendo presenti le specificità delle condotte vietate.

Riguardo al compimento di operazioni su strumenti finanziari, il criterio d'imputazione oggettiva del reato all'ente, poc'anzi menzionato, lascia concludere che ad acquisire rilievo siano principalmente le operazioni compiute in nome e per conto della Società da soggetti in posizione apicale.

Con riferimento ai soggetti "sottoposti", possono venire in rilievo le condotte di chi comunica le informazioni privilegiate ad altri ovvero raccomanda o induce altri, sulla base delle stesse informazioni, al compimento di operazioni su strumenti finanziari, naturalmente sempre se compiute nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. È il caso di un sottoposto della Società X che acquisisca la notizia, di cui all'esempio precedentemente proposto, perché socio o comunque titolare di una carica o di una posizione lavorativa in Y; a seguito di ciò comunichi l'informazione a Tizio amministratore della Società X perché agisca opportunamente nei mercati finanziari in nome e per conto della Società o comunque raccomandi a costui il compimento dell'operazione in nome e per conto della stessa. Tali condotte di tipo comunicativo possono assumere rilevanza anche se compiute da soggetti apicali.

1.2. Manipolazione del mercato (art. 185 tuf)

L'art. 185 del Testo Unico Finanziario (TUF) prevede che: *"1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente*

idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/20141054. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis), ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni”.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

Con la l. 62/2005 si torna a prevedere nel TUF un'autonoma fattispecie di aggio, denominata “Manipolazione del mercato”, la cui struttura ricalca quella dell'art. 2637 c.c., dal quale si differenzia quanto all'oggetto materiale della condotta, rappresentato dagli strumenti finanziari quotati o per i quali è stata

presentata una domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un paese UE. A seguito di siffatto intervento legislativo la disposizione civilistica resta in vigore limitatamente agli «*strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato*».

L'oggettività giuridica tutelata è identificata col "corretto funzionamento del mercato", sotto il profilo della corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari. La finalità perseguita dalla norma è quella di evitare che la fiducia dei risparmiatori nel mercato venga meno a causa di comportamenti atti ad incidere sul regolare meccanismo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari. La norma in esame, che configura un reato comune, individua due forme di manipolazione del mercato:

- **Manipolazione informativa.** Essa consiste nella diffusione di notizie false. Per "diffusione" deve intendersi una comunicazione, di qualsiasi tipo (scritta o orale) e con qualsiasi mezzo trasmessa (stampa, televisione, radio, internet, pubblici discorsi), diretta ad un numero indeterminato di persone. L'utilizzazione del termine "notizia", che reca in sé connotati di oggettività, vale ad escludere la rilevanza delle voci, degli apprezzamenti, delle opinioni: oggetto delle notizie sono infatti avvenimenti, circostanze di fatto o situazioni. Riguardo alle affermazioni concernenti fatti futuri (ad esempio: la previsione di un dissesto), all'indirizzo restrittivo che circoscrive l'oggetto della notizia ai fatti storicamente già accaduti, si contrappone l'orientamento che ne ammette la rilevanza purché esse traggano origine da un riferimento al presente;
- **Manipolazione operativa.** Essa consiste nel compimento di operazioni simulate o nell'uso di altri artifici. Il sintagma "operazioni simulate" va interpretato nel significato tecnico-giuridico, così da ricomprendere sia le ipotesi di simulazione assoluta (ossia le operazioni che le parti non hanno inteso in alcun modo realizzare) che di simulazione relativa (ossia le operazioni che presentano un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute). Si portano ad esempio le operazioni di compravendita di titoli con mutamento solo apparente del proprietario. La figura degli "altri artifici" gioca un ruolo di chiusura

nell'indicazione delle condotte punibili, riferendosi a tipologie di condotte manipolative non riconducibili a quelle nominate all'interno della fattispecie. Il rischio insito nell'interpretazione di tale generica figura è quello di definirne i tratti, piuttosto che sulla base del profilo descrittivo della condotta, esclusivamente in virtù del requisito dell'idoneità ad alterare il prezzo degli strumenti finanziari. Invero, l'esigenza di omogeneità tra le tipologie di condotte selezionate dal legislatore consente quanto meno di ridurre la vaghezza della formula, e così si ritiene correttamente che l'elemento comune alle medesime e, dunque, proprio anche degli "altri artifici", sia la capacità fraudolenta, la connotazione ingannatoria.

Al fine di ridurre la vaghezza della formula normativa, si è sottolineato come l'elemento comune alle figure in esame e, dunque, proprio anche degli "altri artifici", sia la capacità fraudolenta, la connotazione ingannatoria. È opportuno aggiungere che le operazioni compiute, per integrare gli "altri artifici", non devono possedere note di intrinseca illiceità, e dunque possono rivelarsi di per sé lecite: la formula normativa è infatti riferibile a tutti i comportamenti determinanti una falsa rappresentazione dei fatti e quindi capaci di trarre in inganno gli operatori del mercato, a prescindere dalla loro intrinseca e obiettiva illiceità. Tra le operazioni in astratto integranti la figura, si citano a titolo d'esempio quelle cd. *price positioning*, vale a dire le operazioni che consentono di fissare il prezzo di uno strumento finanziario ad un livello artificialmente differente dal livello di mercato.

Ciascuna delle condotte tipizzate dalla norma deve essere concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. Non è dunque richiesto, per l'integrazione del delitto, l'avveramento della sensibile alterazione del prezzo. Il dolo è generico e richiede la coscienza e la volontà di diffondere notizie false o di porre in essere operazioni simulate o altri artifici insieme alla consapevolezza della loro idoneità a determinare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Riguardo alla manipolazione informativa (che concerne la diffusione di notizie false) deve riconoscersi che tale tipologia di condotta può essere compiuta

nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da un soggetto in posizione apicale, sia da un "sottoposto". Ad integrare l'ipotesi in esame, posto che sussista la concreta idoneità a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è sufficiente una comunicazione, di qualsiasi tipo (scritta o orale) e con qualsiasi mezzo trasmessa (stampa, televisione, radio, internet, pubblici discorsi), diretta ad un numero indeterminato di persone.

Tale fattispecie potrebbe verificarsi ad esempio nel caso di una comunicazione di una notizia falsa diretta a porre in cattiva luce una Società concorrente, che sia emittente di strumenti finanziari quotati.

Riguardo alla manipolazione operativa (che postula il compimento di operazioni simulate o "altri artifici" concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari), vengono in rilievo le operazioni finanziarie (nella specie gli investimenti), integranti negozi simulati o "altri artifici", compiute di regola da soggetti in posizione apicale in nome e per conto della Società.

Allo scopo di agevolare l'individuazione dei comportamenti rilevanti, specie in relazione alle ipotesi di manipolazione operativa, si indicano di seguito – sulla scorta delle indicazioni esemplificative (e non esaustive) provenienti dal CESR e dalla CONSOB, alle quali si rinvia per maggiori dettagli, le strategie manipolative più ricorrenti, suddivise in quattro classi (v. documento *Cesr/04-505b, Market Abuse Directive. Level 3 – first set of Cesr guidance and information on the common operations of the Directive*, a cui si rifà, ad integrazione dell'art. 43 comma 5 Regolamento mercati, la Comunicazione Consob n. DME/5078692 del 29-11-2005 con riferimento alle fattispecie di manipolazione del mercato previste dall'art.187 ter t.u.f.). Va preliminarmente chiarito che le operazioni di seguito riportate non costituiscono *ex se* ipotesi di manipolazione del mercato, ben potendo taluni comportamenti segnalati risultare di fatto leciti se, ad esempio, determinati da motivazioni del tutto legittime e se conformi a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti.

La prima tipologia è quella delle operazioni simulate o fuorvianti, che la Consob riferisce al comma 3 lett. a) dell'art. 187 *ter* t.u.f.. Essa ricomprende: le

compravendite di strumenti finanziari che non comportano una reale modifica della proprietà beneficiaria o del rischio di mercato (cd. *wash trades*); le transazioni orchestrate allo scopo di dare l'impressione di un movimento del prezzo di uno strumento finanziario (cd. *painting the tape*); l'immissione contemporanea nel sistema di ordini di vendita o di acquisto, aventi i medesimi prezzi e i medesimi quantitativi, da parte di soggetti in collusione tra loro (cd. *improper matched orders*); l'inserimento di ordini notevolmente superiori (o inferiori, a seconda del risultato desiderato) all'ultima offerta disponibile, che tuttavia vengono ritirati prima della relativa esecuzione, così da fornire indicazioni fuorvianti in ordine all'esistenza di una domanda (o di un'offerta) sullo strumento finanziario a prezzi più alti (o più bassi) (*Placing orders with no intention of executing them*)

La seconda tipologia concerne le ipotesi di *price positioning*, vale a dire le operazioni che consentono di fissare il prezzo di uno strumento finanziario ad un livello artificialmente differente dal livello di mercato, che la Consob riconduce al comma 3 lett. b) dell'art.187 ter t.u.f. Essa ricomprende, tra le altre, prassi come: il *marking the close*, ossia la vendita o l'acquisto di titoli al termine delle negoziazioni di mercato, al fine di modificarne il prezzo di chiusura (l'operazione è talvolta posta in essere nei giorni in cui scadono i contratti derivati); l'*abusive squeeze* (comprimere abusivamente il mercato), per la quale i soggetti, che hanno una significativa influenza sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato, abusano della posizione dominante, in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante; la *creation of a floor in the price pattern* (costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi), che si sostanzia nella conclusione di operazioni o nell'inserimento di ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del *rating* degli strumenti finanziari emessi; il *trading on one*

market to improperly position the price of a financial instrument on a related market (operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato), che si attua attraverso la conclusione di operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati.

La terza tipologia è costituita da quelle operazioni che fanno ricorso ad artifici o inganni ed è ricondotta dalla Consob al comma 3 lett. c) dell'art.187 ter TUF.

Ne fanno parte: gli acquisti finalizzati all'occultamento del reale proprietario degli strumenti finanziari realizzato attraverso una falsa *disclosure* (*concealing ownership* – celare la proprietà); la diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo, con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisca la posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favorisca un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione (cd. *Dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means*); l'apertura di una posizione lunga su uno strumento finanziario e quindi l'effettuazione di ulteriori acquisti e/o la diffusione di fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo (cd. *pump and dump*); l'assunzione di una posizione ribassista su uno strumento finanziario e l'effettuazione di un'ulteriore attività di vendita e/o diffusione di fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo (cd. *trash and cash*); la chiusura di posizioni appena aperte, subito dopo che queste sono state rese pubbliche, segnalando con enfasi l'intenzione di detenere il titolo di riferimento per un lungo periodo (*opening a position and closing it immediately after its public disclosure*).

L'ultima tipologia, invero in larga misura sovrapponibile a quella precedente, è rappresentata dalla diffusione di informazioni false o ingannevoli non necessariamente accompagnate da transazioni finanziarie, che la Consob

riconduce all'art. 187 ter comma 1. Vi rientrano le ipotesi in cui vengono diffuse informazioni tramite mezzi di comunicazione, oppure realizzate attività ingannevoli con riferimento a merci sottostanti a contratti derivati, che possono in tal modo influenzare l'andamento dei titoli negoziati.

1.3. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 *quinquies* TUF)

Il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate, ai sensi dell'art. 14 REG. UE 596/2014, prevede che non è consentito:

- a) Abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) Raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o di indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate;
- c) Comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

In materia di divieto di manipolazione del mercato, ai sensi dell'art. 15 REG. UE 596/2014, non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

2.AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI FINANZIARI

Come illustrato nella mappa delle attività a rischio reato, la Società non risulta esposto ai reati in parola.



PARTE SPECIALE M

Art. 25 *septies* del D.lgs. 231/01

**OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON
VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO**

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

INDICE

1.0.	OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	3
1.1.	Omicidio Colposo	4
1.2.	Lesioni personali colpose	5
2.	AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE REATI	6
3.	IL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (DVR)	8
4.	PRINCIPI GENERALI DI	8
5.	IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI	13
6.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	13
7.	FLUSSI INFORMATIVI	15

1. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Si procede di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25 *septies* del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del D. Lgs 81/2008, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui Esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per la prima volta i reati che costituiscono il presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 sono sanzionabili laddove commessi esclusivamente con colpa.

Appare opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 43 del c.p., è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Dunque, mentre in precedenza le attività di prevenzione erano indirizzate a evitare condotte riconducibili all'intenzione dell'agente, grava ora sulle Società l'onere di prevenire delitti derivanti da comportamenti non voluti dall'agente, ma che si verificano, per l'appunto, a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

In particolare, le fattispecie delittuose contemplate dall'art. 25 *septies* riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (negligenza, imprudenza o imperizia) bensì da colpa specifica. L'evento, in altri termini, deve verificarsi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'articolo 25 *septies* prevede che: *"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a*

1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

1.1. Omicidio colposo (589 c.p.)

L'art. 589 c.p. prevede che: *“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Se il delitto di cui all'art. 589 c.p. è commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote per le violazioni che attengono all'art. 55, comma 2, del Decreto legislativo n. 123/2007. In tutti gli altri casi, se il delitto di cui all'art. 589 c.p. è commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e

sicurezza dei lavoratori, si applicherà una sanzione pecuniaria non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Nel caso di condanna per il delitto citato si applicano, sia per il primo che per il secondo comma, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

1.2. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

L'art. 590 c.p. prevede che: *“Chiunque cagiona ad altri per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.*

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Se il delitto di cui all'art. 590 c.p. è commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.

Nel caso di condanna per il delitto si applicano, altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E DELLA TUTELA DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

La legge n. 123 del 3 agosto 2007, che reca *“misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”*, ha prodotto effetti dirompenti in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

L'art. 9 della legge 123/2007 è intervenuta sul d.lgs. 231/01 inserendo l'art. 25-*septies*, nel quale è stabilito che *“in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.*

Ciò significa che per ogni infortunio sul lavoro che provochi una lesione gravissima o grave a norma del codice penale, saranno perseguiti non solo i legali rappresentanti della società, o i loro delegati, ma anche le imprese stesse, alle quali potranno essere applicate sanzioni pecuniarie di ingente valore nonché sanzioni interdittive.

La mancanza di chiarezza della disposizione in esame, che crea non pochi problemi, riguarda soprattutto il fatto che la norma inserisce reati colposi commessi in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro all'interno di un sistema che prevede unicamente reati dolosi e che riconosce la responsabilità dell'ente solo a condizione che il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni apicali o da persone soggette alla vigilanza o al controllo di queste nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Preliminarmente è necessario, quindi, individuare le aree/attività nel cui ambito possono essere commessi i reati e, successivamente, prevedere opportuni protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni

dell'Ente in relazione ai reati da prevenire al fine di ridurre il più possibile i rischi identificati.

Oltre a ciò è necessario individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati e di prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Occorre a questo punto dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio individuate a norma dei paragrafi che precedono al fine di individuare i presidi utili alla mitigazione dei rischi indicati.

Essendo il Modello l'unico strumento che può mandare esente l'ente dalla responsabilità amministrativa in seguito al compimento di uno dei reati societari, si procederà anche in questo caso all'implementazione del Modello organizzativo, nei limiti poco sopra indicati, con la previsione di uno stretto coordinamento tra l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 e il Collegio Sindacale.

Le schede che seguono sono composte da quattro riquadri: **attività sensibile** (macro-area relativa alle "attività a rischio commissione reati societari"); **reato** (reati "rilevanti", alla cui commissione è esposta la Società); **esempi di modalità di realizzazione della condotta** (elencazione a titolo esemplificativo e non esaustivo); **fattore qualificante il controllo** (strumento aziendale - Modello, Procedure, Ordini di servizio, ecc. - in cui sono contenute le regole il cui rispetto esonera l'azienda dalla responsabilità amministrativa dell'ente per uno dei fatti - reato indicati).

Attività sensibile: Adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (in qualità di datore di lavoro).
Reato: Concorso in omicidio colposo (art. 110 c.p.; art. 589 co. 2 c.p.); lesioni colpose gravi e gravissime (art. 110 c.p.; art. 590 co. 3 c.p.).
Esempi di modalità di realizzazione del reato: Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime

o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.

Fattore qualificante il controllo: Modello Organizzativo; Codice Etico; Documento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

3.IL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (DVR)

E.P.M. S.r.l. è dotata di un Documento di valutazione dei Rischi, di cui all'art. 28 del D.lgs. 81/2008, che viene costantemente aggiornato dal Datore di Lavoro.

Con riguardo alle finalità suindicate, risulta utile ricorrere al DVR adottato dalla Società che contiene la mappatura e la specifica analisi dei rischi presenti nell'azienda.

Al fine di evitare superflue ridondanze si rimanda in questa sede al rispetto di tutte le regole e di tutti i principi contenuti nel Documento di Valutazione dei Rischi adottato dalla Società.

4.PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTI PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Per il conseguimento dei suddetti obiettivi, i destinatari delle regole contenute nel T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché del Modello (inteso nella sua complessità: Parte Generale, Parti Speciali, Procedure aziendali e DVR) si dovranno attenere, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio, in considerazione della posizione e degli obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di E.P.M. S.r.l., a regole di condotta prestabilite e finalizzate a prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. A tal proposito la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e specifici a cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo;

- fornire all'Organo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato. Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, gli esponenti aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, e relativi aggiornamenti, per le parti di proprio interesse:
 - a) Sistema di deleghe interne e procure volte alla individuazione dei soggetti responsabili così come previsti dal T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - b) Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;
 - c) Procedure ed istruzioni operative adottate dalla Società in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - d) Ogni altra normativa interna adottata dalla Società che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello di organizzazione di gestione e di controllo da parte della Società, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, anche e soprattutto attraverso l'espletamento delle attività individuate al precedente paragrafo, si prevedono i seguenti principi.

Il rispetto dei principi in materia di sicurezza e salute sul lavoro deve costituire elemento imprescindibile per tutti gli esponenti aziendali e per tutti coloro che, al di fuori della Società, intrattengono rapporti con la stessa.

Tali regole devono essere applicate a tutte le attività svolte da E.P.M. S.r.l. e devono essere finalizzate ad enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

E.P.M. S.r.l., pertanto, deve svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro a ciascuno dei lavoratori in relazione al rispetto dei principi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni esponenti aziendali;
- impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli esponenti aziendali;
- impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi impianti, e considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico - finanziari, anche gli aspetti di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- impegno a garantire che ciascun esponente aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza e ad assumere le proprie responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro;
- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. INAIL, ASL, etc.) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;

- impegno ad un riesame periodico delle regole in materia di salute e sicurezza al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

Al fine di dare attuazione alla politica di cui al paragrafo precedente, è opportuno che E.P.M. S.r.l. nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza:

1. definisca gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro;
2. predisponga un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
3. definisca le risorse, anche economiche, necessarie;
4. preveda le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei preposti e dei lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di sicurezza sul lavoro.

L'informazione che E.P.M. S.r.l. destina agli esponenti aziendali deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema di sicurezza e salute dei lavoratori adottato;
- il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e i principi di comportamento suindicati oltre ad ogni altra indicazione prescritta dal sistema di sicurezza e salute dei lavoratori adottato, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale di loro pertinenza.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun esponente aziendale, fornisce, tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- Servizio di Prevenzione e Protezione.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta viene data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

La formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa, secondo le previsioni del d.lgs. 81/2008, deve essere svolta in maniera facilmente comprensibile e deve consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e laddove previsto, deve essere ripetuta periodicamente.

Al fine di dare maggior efficacia al Sistema Organizzativo adottato bisogna organizzare e garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tale scopo E.P.M. S.r.l., deve garantire agli esponenti aziendali un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente, nonché l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

5.IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il “Responsabile Interno”) responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni, così come previsto da procedure e politiche aziendali esistenti a presidio dell’operazione che inerisce l’area sensibile.

Per chiarezza espositiva si rimanda alla consultazione dell’organigramma aziendale (disponibile sulla rete intranet) che permette di individuare l’organizzazione della struttura aziendale e le diverse aree di responsabilità che afferiscono all’articolazione dell’architettura societaria.

6.ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell’Organismo di Vigilanza in relazione all’osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all’art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale, del DVR e delle procedure aziendali e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l’Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- b) proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza nonché accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

E.P.M. deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità, nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Copia informatizzata della documentazione specificata e relativi aggiornamenti devono essere inviati all'Organo di Vigilanza. In particolare:

- il Documento di Valutazione dei Rischi in cui è indicata la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi ed è contenuto il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento;
- la documentazione attestante l'attività di informazione, formazione ed addestramento, svolta dalla Società;
- il piano di emergenza ed evacuazione;
- il registro degli infortuni;
- i verbali di ispezione rilasciati da ASL e da altre autorità di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito della Società (ad esempio: il Datore di Lavoro, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

7. FLUSSI INFORMATIVI

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.



PARTE SPECIALE N

Artt. 25 *octies* e 25 *octies.1* del D.lgs. 231/01

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI
PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO**

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

INDICE

1.0.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO	3
1.1.	I rapporti tra i due Decreti n. 231 (2001 e 2007)	5
1.2.	La novella del 2021	5
1.3.	Ricettazione (648 c.p.)	7
1.4.	Riciclaggio (648 <i>bis</i> c.p.)	10
1.5.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	14
1.6.	Autoriciclaggio	17
1.7.	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	19
1.8.	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	19
1.9.	Frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale	20
2.	AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI	21
3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	25
4.	IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI	26
5.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
6.	FLUSSI INFORMATIVI	27

1.0 I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI, DENARO E UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' L'AUTORICICLAGGIO

Il riciclaggio è il fenomeno con il quale il denaro proveniente da attività criminose e viene introdotto nell'economia legale, al fine di dissimularne o occultarne l'origine illecita. Le attività di riciclaggio danneggiano l'economia legale in quanto alterano le regole e le condizioni concorrenziali dei mercati e costituiscono un pericolo per l'efficienza, la stabilità e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso.

L'art. 63 comma 3 del d.lgs. 231/2007, nel recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha introdotto, nel corpo del d.lgs. 231/2001, l'art. 25-*octies*, ai sensi del quale l'Ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita.

L'introduzione dell'art. 25-*octies* non rappresenta però l'unica innovazione prevista dal d.lgs. 231/2007. Il legislatore d'urgenza, infatti, nel recepimento della direttiva CE, ha anche modificato la normativa antiriciclaggio prima vigente, prevedendo, inoltre, anche una nuova categoria di soggetti tenuti alla sua applicazione.

La tutela del sistema finanziario viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti - individuati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto - che comprende, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, anche gli altri soggetti a cui erano già stati estesi gli obblighi antiriciclaggio dal d.lgs. n. 56/04.

In particolare, la definizione di riciclaggio adottata dal d.lgs. 231/2007 recepisce quella contenuta nell'art. 1, co. 2, della direttiva 2005/60/CE ed è più ampia rispetto alla fattispecie delineata dal codice penale negli artt. 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter*.1. Per il sistema penale delineato dalla normativa codicistica *stricto sensu*, infatti, il reato di riciclaggio non si applicava, almeno fino alla data del 1° gennaio 2015, a chi aveva commesso il reato presupposto: l'uso e l'occultamento dei proventi criminali da parte delle persone che avevano commesso il reato che ha

generato tali proventi (cd. "autoriciclaggio") erano infatti considerati come *post factum* non punibile, ed in alcuni casi specifici lo sono rimasti. Il concetto di autoriciclaggio è, invece, compreso nella definizione contenuta nell'art. 2 del d.lgs. 231/2007, ancorché ai soli fini dell'individuazione dell'ambito applicativo degli obblighi e delle misure preventive individuate dal decreto stesso.

Da ultimo, sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014 è stata pubblicata la legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio".

In particolare, l'articolo 3, comma 5 della legge 186/2014 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 25-*octies* del decreto legislativo 231/2001:

a) al comma 1, le parole: «e 648-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «648-*ter* e 648-*ter*.1»;

b) alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché autoriciclaggio».

Dal 1° gennaio 2015 il reato di autoriciclaggio, così come disciplinato dall'art. 648-*ter*.1 del c.p., entra quindi a far parte del novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti.

Lo sviluppo dei mercati finanziari, le innovazioni tecnologiche e finanziarie e la globalizzazione hanno ampliato il campo d'azione e gli strumenti a disposizione dei soggetti che intendono realizzare fatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Conseguentemente, gli operatori devono fronteggiare crescenti rischi legali e reputazionali derivanti dal possibile coinvolgimento in operazioni illecite.

Ai fini di un corretto adempimento dei suddetti obblighi e di un efficace governo dei rischi è indispensabile la predisposizione di adeguati presidi organizzativi, la cui articolazione va modulata alla luce delle specificità dell'attività svolta dai destinatari della disciplina e delle relative dimensioni organizzative e caratteristiche operative.

1.1. I rapporti tra i due Decreti n. 231 (2001 e 2007)

In materia di responsabilità amministrativa da reato, dunque, l'Ente dovrà prevenire – per mezzo del Modello organizzativo – il rischio dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego e di autoriciclaggio commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, facendo però riferimento alla nozione che il codice penale – e non la normativa antiriciclaggio – fornisce di tali reati.

Ciò posto, considerato che le fattispecie delittuose in questione possono – così come costruite dal codice penale – essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio va esclusa ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta e l'attività d'impresa esercitata dall'Ente.

Tale attinenza potrebbe, ad esempio, ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'Ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta ovvero l'attività economica o finanziaria siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'Ente.

1.2 La novella del 2021

Lo scorso 14 dicembre, infine, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 184/2021, il legislatore è intervenuto nuovamente sul D. Lgs. 231/2001, allargando ulteriormente il catalogo dei reati presupposto. Per effetto della novella, è stato infatti aggiunto l'art. 25-octies. 1 in base al quale gli enti potranno essere chiamati a rispondere anche di alcuni delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ove commessi nel loro interesse o vantaggio.

La novità normativa recepisce le indicazioni date dal legislatore comunitario con la Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, nel duplice intento di contrastare le fonti di entrate della criminalità organizzata derivanti dalla manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali (connessi, ad esempio, all'utilizzo di bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.) e garantire un'apposita ed idonea tutela ai consumatori circa il regolare sviluppo del mercato digitale.

L'art. 25-octies.1 include, al primo comma, le seguenti fattispecie:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

La soluzione prospettata dalle nuove normative prevede che sia onere dell'ufficio contabilità e di chi utilizza i dispositivi della società per effettuare e ricevere pagamenti di analizzare tutti i rischi connessi alla gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento e dei movimenti monetari tra i quali, ad esempio, la riscossione delle vendite mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti, come le vendite online o quelle effettuate tramite i punti vendita che utilizzano dispositivi elettronici che consentono di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica, carte di credito, di debito o prepagate.

1.3. Ricettazione (648 c.p.)

L'art. 648 c.p. prevede che: *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.*

Lo scopo dell'incriminazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi iniziata con la consumazione del reato principale.

Ulteriore obiettivo dell'incriminazione consiste nell'evitare la commissione di reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. L'incriminazione mira ad impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio.

Il codice classifica la norma in esame fra i reati contro il patrimonio, tuttavia nel delitto in parola è insita anche un'offesa agli interessi dell'amministrazione della giustizia.

Poiché oggetto materiale della ricettazione devono essere denaro o, in genere, cose di provenienza criminosa, il reato presuppone che un altro reato sia stato commesso in precedenza; deve trattarsi di delitto non bastando una semplice contravvenzione.

In ogni caso la condanna per ricettazione non può aver luogo, se prima non è stato riconosciuto esistente, nei suoi elementi essenziali, il delitto presupposto, anche se di questo non sia stato accertato l'autore.

Soggetto attivo della ricettazione può essere qualsiasi persona escluso l'autore o il compartecipe del delitto precedente, come si rileva dalla riserva contenuta nell'art. 648 "*fuori dei casi di concorso nel reato*". Per costoro l'uso, il godimento, l'occultamento delle cose provenienti dal delitto costituisce la naturale prosecuzione della condotta criminosa.

Soggetto attivo non può nemmeno essere il soggetto passivo del delitto precedente, per l'ovvia ragione che costui non esorbita dall'ambito dei propri diritti se riacquista la cosa che gli appartiene.

Oggetto materiale della ricettazione, come si è già detto, sono il denaro e le cose provenienti da qualsiasi delitto.

L'espressione "proveniente da delitto" non equivale a "corpo di reato", ma è più lata, comprendendo tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, e precisamente, oltre a ciò che ne costituisce il profitto o il prodotto o il prezzo, ogni cosa che ha servito o fu destinata a commettere il fatto medesimo.

La condotta dell'agente consiste nell'acquistare, ricevere o occultare quanto accennato in precedenza, ovvero nell'intromettersi per farle acquistare, ricevere od occultare.

Il reato si consuma quando uno dei fatti indicati nella norma incriminatrice può dirsi realizzato. Per l'esistenza del dolo, si richiede anzitutto la volontà di acquistare, ricevere, occultare, intromettersi. Occorre inoltre la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro o delle altre cose acquistate, ecc.

Oltre alla volontà e alla consapevolezza, è indispensabile il fine di procurare a se o ad altri un profitto, ciò che configura un'ipotesi di dolo specifico. Pertanto, per la consumazione del reato, non è necessario che l'agente abbia conseguito il profitto avuto di mira.

Per questo tipo di delitto, all'Ente viene applicata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stata stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni della reclusione, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Inoltre, nei casi di condanna, si applica all'Ente la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a 2 anni.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- attività negoziali, a titolo gratuito od oneroso, mediante le quali l'agente consegue il possesso del bene di provenienza illecita (acquisto);
- conseguimento - anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza - del possesso del bene proveniente dal delitto (ricezione);
- nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto presupposto (occultamento);
- attività di mediazione, da intendersi in senso civilistico (come precisato nella giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici-protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato)
- Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali), degli istituti di credito utilizzati (es., sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- Verifica della Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);

- Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- Specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi *joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- trasparenza e tracciabilità degli accordi *joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint-venture*;
- Applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la P.A., ai reati societari e ai reati di *market abuse*;
- Adozione di adeguati programmi di formazione del personale;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;

1.4. Riciclaggio (648 bis c.p.)

L'art. 648 bis c.p. prevede che: *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore al massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai depurati e perciò in attività economiche produttive lecite. In tal modo la norma persegue anche un obiettivo finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

La fattispecie di riciclaggio è stata inserita nel codice per effetto dell'art. 3 d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito nella l. 18 maggio 1978, n. 191, in seguito ha subito una serie di modifiche imposte dall'art. 23 l. 19 marzo 1990, n. 55 e dall'art. 4 l. 9 agosto 1993, n. 328.

Poiché l'interprete è di fronte ad una ipotesi particolare di intromissione volta a far realizzare un illecito profitto, la ragione del punire è per un lato quella stessa che presiede al precedente delitto di ricettazione. Ma la figura in esame, poiché accentua più genericamente anche il profilo dell'aiuto per gli autori di delitti non colposi, richiama alla mente per altro aspetto il favoreggiamento reale. Non sembra dubbio che il reato offenda anche l'amministrazione della giustizia.

Anche per tale reato soggetto attivo può essere chiunque, eccezion fatta per chi ha concorso nel precedente reato.

Quanto all'oggetto materiale si è sostituito all'inciso "denaro o cose", di originaria formulazione, quello "denaro, beni o altre utilità".

L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel:

- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo
- compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Per ciò che concerne l'elemento soggettivo, basta al momento volitivo del dolo la coscienza e volontà di sostituire le utilità o di ostacolare l'accertamento della loro provenienza con la sola scienza che essa si ricollega ad un delitto doloso.

Per questo tipo di delitto, all'Ente viene applicata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stata stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni della reclusione, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Inoltre, nei casi di condanna, si applica all'Ente la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a 2 anni.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

a) sostituzione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi; compimento di atti negoziali volti a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità (trasferimento).

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- transazioni finanziarie e investimenti con controparti;
- sponsorizzazioni;
- attività di investimento con il patrimonio libero;
- disponibilità di fondi;
- vendita o locazione di immobili di proprietà dell'impresa.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici-protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato)
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali), degli istituti di credito utilizzati (es., sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

- verifica della Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuali utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adozione di tutti i presidi antiriciclaggio previsti dalla normativa di riferimento e di quelli ulteriori utili a garantire la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio (nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio, responsabile della segnalazione delle operazioni sospette; adeguata verifica delle clientela e individuazione del titolare effettivo; registrazione dei dati e delle informazioni; obblighi di astensione; verifica del ricorrere degli indicatori di anomalia; formazione del personale; ecc.)
- determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi *joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti; trasparenza e tracciabilità degli accordi *joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint-venture*;
- applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la P.A., ai reati societari e ai reati di *market abuse*;
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure aziendali (se previste)

1.5. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.)

L'art. 648 ter c.p. prevede che: *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 – bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.*

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il delitto di cui all'art. 648 ter è stato inserito nel codice penale con l'art. 24 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e poi modificato dall'art. 5 l. 9 agosto 1993, n. 328.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

Il reato presenta una struttura analoga rispetto a quella del riciclaggio: uguale è il presupposto della provenienza delle attività da delitto, uguale l'operatività della norma nel caso di soggetti non imputabili o non punibili o quando manchi una condizione di procedibilità dei delitti a monte; uguale la formula di riserva che prospetta un postfatto non rilevante nel caso di concorso nel reato principale, uguali l'oggetto materiale e una circostanza specifica. La condotta, espressa all'inciso “impiega in attività economiche o finanziarie”, consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende coinvolgere la vasta cerchia di intermediari bancari e non, i quali operano in questo campo, spesso con operazioni illecite di particolare raffinatezza. D'altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo “impiegare” la cui accezione è per certo più ampia rispetto a quella del termine “investire”, che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di “usare comunque”. Inoltre la funzione integrativa e, per così dire, residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso

resta escluso, oltrech  nel caso di concorso nei reati presupposti, altres  quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648 bis.

Se si vuole segnare la linea di demarcazione con la fattispecie dell'art. 648 bis, le difficolt  diventano notevoli. Difatti, sembra difficile immaginare un impiego in attivit  economiche o finanziarie che non sia, appunto, un modo con cui il denaro sporco viene riciclato. L'impedimento all'identificazione di quest'ultimo e il trasferimento di utilit  per tale scopo sono finalit  realizzabili proprio attraverso meccanismi economico – finanziari, cos  che la sfera d'azione dell'art. 648 bis viene ad assorbire quella dell'art. 648 ter, col risultato di toglierle quasi del tutto rilievo.

Il delitto si consuma nel momento dell'impiego del denaro, beni o altre utilit  nelle attivit  economiche o finanziarie interdette.

Il dolo   generico e si sostanzia nella coscienza e volont  della condotta da parte di chi sa che le utilit  impiegate provengono da delitto. Per l'individuazione delle specifiche procedure da adottare da parte dell'ente per la prevenzione dei reati compresi nella presente sezione si rinvia al paragrafo 3.10. delle linee guida, anche ai fini dell'identificazione delle relative aree di rischio.

Il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'impiego di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti.

La clausola di riserva contenuta nel comma 1 della disposizione in commento prevede la punibilit  solamente di chi non sia gi  compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o di riciclaggio. Da ci  deriva che per la realizzazione della fattispecie *de qua* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attivit  economiche o finanziarie.

Si pu  concludere che la specificit  del reato rispetto al riciclaggio   nel fatto che le finalit  di far "perdere le tracce" della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilit    perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attivit  economiche e finanziarie.

Per questo tipo di delitto, all'Ente viene applicata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilit  provengono da delitto per il

quale è stata stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni della reclusione, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Inoltre, nei casi di condanna, si applica all'Ente la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a 2 anni.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- investimento, ossia utilizzo a fini di profitto dei capitali illeciti in attività economiche e finanziarie.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- transazioni finanziarie e investimenti con controparti;
- sponsorizzazioni;
- attività di investimento con il patrimonio libero;
- disponibilità di fondi;
- vendita o locazione di immobili di proprietà dell'impresa.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici-protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato)
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinati dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali), degli istituti di credito utilizzati (es., sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non insediamenti fisici in alcun

paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

- verifica della Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuali utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- Specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi *joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti; trasparenza e tracciabilità degli accordi *joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint-venture*;
- applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la P.A., ai reati societari e ai reati di *market abuse*;
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure aziendali se previste.

1.6. Autoriciclaggio (648 ter1 c.p.)

L'art. 648 ter1 c.p. prevede che: *“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità*

provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Questa figura di reato, introdotta, tra i reati presupposto del D. Lsg. 231/2001 dall'art. 3, comma 5, dalla L. 186/2014, è stata sino ad ora sconosciuta al nostro ordinamento, che non sanzionava specificatamente la condotta di colui il quale riciclava in prima persona, ovvero sostituiva o trasferiva denaro, beni, o altre utilità che aveva ricavato commettendo egli stesso un reato.

La fattispecie in esame, pertanto, prevede una condotta tale per cui l'autore, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, cerca di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del provento ricavato dal primo reato attraverso il suo riutilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Inoltre, l'art. 648 *ter*1 c.p. prevede al comma 4 un elemento scriminante, in virtù del quale non rilevano ai fini dell'imputabilità del reato di autoriciclaggio le ipotesi di

destinazione alla mera utilizzazione o al godimento personale dei proventi del primo reato.

Il comma 5, invece, prevede l'aumento della pena nel caso in cui i fatti siano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Pertanto, ad esempio, in caso di reati tributari eventualmente consumati dall'azienda, è possibile incorrere anche nel nuovo delitto di autoriciclaggio qualora i proventi derivanti dall'evasione fiscale (o il risparmio di imposta generato da dichiarazioni infedeli) siano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Per questo tipo di delitto, all'Ente viene applicata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stata stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni della reclusione, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Inoltre, nei casi di condanna, si applica all'Ente la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a 2 anni.

1.7. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), che punisce chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizzi indebitamente, falsificati o alterati carte di credito o di pagamento, documenti analoghi che abilitino al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. L'art. 493-ter c.p. punisce, altresì chiunque "possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi";

1.8. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.), introdotto dal D. Lgs. 184/2021, che punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o a altri

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo;

1.9. Frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Con il D. Lgs. 184/2021, invece, gli enti potranno essere ritenuti responsabili (questa volta ai sensi dell'art. 25-octies.1) anche per la commissione di frodi informatiche commesse a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Quanto alle sanzioni comminabili all'ente in caso di realizzazione di questi nuovi reati presupposto, l'art. 25-octies.1 prevede una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'art. 493-ter c.p. e fino a 500 quote per i delitti di cui agli artt. 493-quater e 640-ter, nella predetta ipotesi aggravata.

Al secondo comma, poi, l'art. 25-octies.1 stabilisce che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio previsto dal codice penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, all'ente si applicherà la sanzione pecuniaria:

- fino a 500 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;
- da 300 a 800 quote, se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione. In questo modo, pur adottando una tecnica legislativa che farà certamente discutere quanto al rispetto dei principi di legalità, tassatività e determinatezza, il legislatore apre le porte ad una serie potenzialmente molto ampia di reati relativi alla gestione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Infine, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie sopra citate, nelle ipotesi di condanna per tali reati si applicheranno all'ente anche le sanzioni interdittive previste

dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 che, a seconda dei casi, andranno dal divieto di pubblicizzare beni o servizi all'interdizione dall'esercizio dell'attività.

2. AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione al reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni, denaro e utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio sono le seguenti:

Al fine della redazione della presente Parte Speciale sono state analizzate le procedure previste dal Manuale di Gestione della Qualità (MGQ).

La società ha formalizzato ed attuato diverse procedure (da Manuale di Gestione della Qualità) per la gestione degli acquisti di materiali, beni, prodotti e servizi necessari per lo svolgimento della propria attività.

Si riporta uno stralcio del MGQ (Prima emissione del 2014) in cui viene disciplinato l'intero processo di approvvigionamento:

"7.4 APPROVVIGIONAMENTO

Procedura operativa PR 7.4.1 "Valutazione fornitori"

Procedura operativa PR 7.4.2 "Gestione acquisti"

7.4.1 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

I fornitori di EPM che influenzano la qualità del servizio, sono:

Fornitori di:

- o Apparecchiature
- o Macchinari/automezzi
- o Materiali di consumo (detergenti, sanificanti, disinfettanti, emulsioni protettive, etc.)
- o Servizi di consulenza
- o Automezzi ed apparecchiature per nettezza urbana
- o Ricambi ed accessori per automezzi
- o Carburante per automezzi
- o Servizi di manutenzione

EPM assicura la conformità dei prodotti e servizi acquistati attraverso la scelta, la valutazione e la qualifica dei propri fornitori, in accordo alla PR 7.4.1. alla quale si rimanda per il dettaglio procedurale.

7.4.2 INFORMAZIONI PER L' APPROVVIGIONAMENTO

I dati di acquisto sono contenuti nell'ordine o nel contratto scritto che riporta una precisa specifica del tipo di servizio o prodotto da acquistare, nonché una dettagliata elencazione dei documenti contrattuali, dei termini di consegna e delle clausole tecniche, di qualità, documentali e commerciali da rispettare.

I documenti di acquisto consistono generalmente in:

- Richiesta di offerta;
- Ordine di acquisto o lettera di incarico o contratto.

Nell'ipotesi che il fornitore non sia stato sottoposto al processo di qualifica è necessario eseguire preliminarmente tutti i passaggi riportati sopra.

Qualunque funzione in azienda abbia la necessità di approvvigionarsi dei prodotti /servizi, deve farne richiesta a RUA.

RUA al ricevimento della Richiesta verifica che i dati di acquisto siano completi e quando necessario li integra consultando il richiedente ed accerta l'attendibilità del termine di consegna.

A questo punto RUA, tenendo conto dei termini di consegna, evidenza della urgenza dell'approvvigionamento, compila l'Ordine di acquisto o per ordini più complessi la richiesta d'offerta.

Le modalità operative sono riportate in dettaglio nella PR 7.4.2 "Gestione acquisti".

Sugli ordini di acquisto vengono riportati, oltre alle normali condizioni commerciali, tutti i dati necessari a definire chiaramente i prodotti e i servizi ordinati e le relative caratteristiche. I prodotti acquistati vengono controllati al ricevimento.

EPM si riserva comunque il diritto di accertare alla fonte che i servizi/prodotti acquistati siano conformi ai requisiti specificati negli ordini di acquisto. Nel caso in cui siano previsti controlli o prove presso i fornitori, questi vengono chiaramente indicati nell'ordine di acquisto o nei documenti ad esso allegati.

7.4.3 VERIFICA DEI PRODOTTI APPROVVIGIONATI

EPM e il cliente, se specificato nell'ordine o nel contratto, hanno il diritto di accertare presso il fornitore se questi è attrezzato per fornire il servizio o il prodotto così come richiesto.

EPM, se specificato, ha il diritto di accertare la conformità del prodotto presso il fornitore, come previsto dall'ordine di acquisto.

Quando specificato nel contratto, il cliente ha il diritto di accertare che il prodotto o servizio fornito sia conforme ai requisiti specificati. EPM conserva comunque la piena responsabilità per la qualità del servizio fornito al cliente.

EPM ha posto in essere un controllo al ricevimento su prodotti, servizi, gestiti in accordo al paragrafo 8.2.4 del presente manuale”.

Controlli in essere

Alla luce di quanto già previsto nel Manuale di Gestione della Qualità e di quanto emerso durante le interviste e sui questionari compilati dalle funzioni coinvolte nei processi oggetto di analisi, si segnalano alcuni controlli in essere che hanno rilevanza ai fini della presente Parte Speciale:

- viene effettuata una valutazione dei Fornitori;
- le richieste di acquisto vengono autorizzate da una funzione diversa da quella richiedente;
- viene regolarmente effettuata una verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- il pagamento dei fornitori avviene solo in seguito alla conferma del ricevimento del bene/servizio e alla verifica della conformità del bene/servizio all'ordine ricevuto. Il pagamento viene effettuato unicamente se vi è corrispondenza tra DOCUMENTAZIONI CONTRATTUALI - ORDINE - DDT - STATO MERCE - FATTURE;
- sono previste verifiche settimanali sulla Tesoreria (i pagamenti avvengono prevalentemente tramite bonifici bancari);
- i pagamenti con emissione di assegni avvengono esclusivamente con la clausola di non trasferibilità;

- i pagamenti in contanti avvengono nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento (999,00 euro);
- prima di ogni incasso e pagamento viene verificata la corrispondenza tra le partite aperte e lo scadenziario. A pagamento o incasso avvenuto, periodicamente, vengono controllate le partite aperte, sia scadute sia a scadere.

Le informazioni relative ad ogni fornitore al quale viene richiesto un preventivo, non consentono una valutazione delle “provenienza” del fornitore/partner, né tanto meno una sua identificazione qualitativa sulla base dei criteri/parametri nel prosieguo meglio specificati.

L’osservanza di prassi non è garanzia sufficiente in ordine al rischio che siano instaurati rapporti con controparti contrattuali/partner commerciali implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, o relazioni che implicino ricettazione di beni.

Inoltre, non è presente una procedura in grado di consentire la valutazione di eventuali legami con associazioni criminali di tipo transnazionale.

Si ritiene opportuna l’attuazione - tramite l’utilizzo di apposite schede di evidenza - delle cautele e dei controlli di seguito indicati:

- formalizzazione in apposite procedure scritte di tutte le prassi precedentemente identificate;
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di ricettazione e/o riciclaggio;
- si suggerisce di verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei nuovi fornitori e partner commerciali/finanziari acquisendo le seguenti informazioni, anche tramite strumenti di controllo riconosciuti (CERVED, D&B, CRIF ecc..) :
- area geografica di attività;
- nominativi e contatti degli amministratori;
- soci di riferimento e professione degli stessi. Se i soci di riferimento sono a loro volta persone giuridiche è necessario risalire nelle partecipazioni sociali fino al raggiungimento delle prime persone fisiche;

- dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali);
- entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;
- coinvolgimento di “persone politicamente esposte”, come definite all’art. 1 dell’Allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE;
- si suggerisce di inserire tali parametri nella valutazione per l’inserimento dell’anagrafica fornitori;
- si consiglia di implementare un sistema di regole generali da proporre a tutti i fornitori in forma di condizioni generali di acquisto;
- non essendoci una verifica formale sulla provenienza della clientela, è necessaria, laddove possibile, la predisposizione di una procedura di valutazione dei Clienti e dei loro metodi di pagamento;
- qualora non fosse possibile applicare la procedura di cui al punto precedente, si consiglia di implementare i contratti di fornitura con adeguate clausole legali che tutelino dal rischio di incorrere inconsapevolmente in operazioni illecite;

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo, a carico dei destinatari di:

- Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano attività sensibili in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;
- Informare l’azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente Modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute;
- Conoscere e rispettare le regole e le prescrizioni contenute nel Manuale Antiriciclaggio e nei presidi antiriciclaggio adottati dalla Società.

4. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni, così come previsto da procedure e politiche aziendali esistenti a presidio dell'operazione che inerisce l'area sensibile.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 *octies* del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla società nonché accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La società deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

6.FLUSSI INFORMATIVI

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.



PARTE SPECIALE O

Art. 25 *novies* del D.lgs. 231/01

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

INDICE

1.0.	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	3
1.1.	art. 171, della legge del 22 aprile 1941 n. 633	4
1.2.	art. 171 <i>bis</i> della legge 22 aprile 1941 n. 633	7
1.3.	, art. 171 <i>ter</i> della legge del 22 aprile 1941 n. 633	11
1.4.	art. 171, <i>septies</i> della legge del 22 aprile 1941 n. 633	16
1.5.	art. 171, <i>octies</i> della legge del 22 aprile 1941 n. 633	18
2.	AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI	20
3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	22
4.	IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI	24
5.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
6.	FLUSSI INFORMATIVI	25

1. I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La legge 99 del 23 luglio 2009 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 (supplemento ordinario n 136), inserisce nel novero dei reati presupposto i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, disponendo, all'art. 15, co. 7, l'introduzione nella struttura del d.lgs. 231/01 dell'articolo 25 *novies*, rubricato *“Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”*.

I reati considerati sono contemplati nella legge n. 633/1941, la quale è stata oggetto di un'intensa attività modificativa che ha portato a ridisegnare profondamente il quadro della tutela penale in materia. Si è così delineato un sottosistema dettato dall'intento di approntare una disciplina atta a cogliere in maniera esaustiva le possibili e sempre nuove forme di aggressione (soprattutto in relazione all'espansione delle innovazioni tecnologiche e di stampo informatico in particolare) ai diritti d'autore ed ai cosiddetti diritti connessi.

Le fattispecie normative sono incentrate sulla tutela dell'interesse patrimoniale del titolare o del legittimo utilizzatore del diritto d'autore, mentre molto più limitata risulta la tutela del diritto personale (o morale) d'autore.

La corresponsabilizzazione dell'ente per questi tipi di reato era da tempo auspicata da molti commentatori, posto che si tratta di reati spesso commessi all'interno di aziende al fine di procurare un interesse o un vantaggio all'azienda stessa.

L'articolo 25 *novies* prevede per l'ente sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 500 quote e sanzioni interdittive per la durata massima di un anno.

L'art. 25 *novies* prevede che: *“In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941”*.

1.1. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi all'esercizio, art. 171, comma 1, lettera A bis e comma 3, della legge del 22 aprile 1941 n. 633

L'art. 171, comma 1, lettera A bis della predetta legge prevede che: *“Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale.

La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla

metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.”

La condotta del delitto di cui al comma 1, introdotto dalla legge 43 del 2005, è costituita dalla messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.

Con tale norma si è voluto tutelare l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, il quale potrebbe vedere vanificare le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

L'inserimento del delitto nel d.lgs. 231/01 risponde quindi ad una finalità di responsabilizzazione di tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore.

Le aziende che operano nel settore, se vorranno contenere il rischio di tale reato, dovranno predisporre controlli più accurati sui contenuti che “transitano” sui propri server. Ciò, a stretto rigore, anche qualora siano gli utenti stessi a “postare” i contenuti direttamente e senza filtro preventivo del gestore. Anche in questi casi, infatti, si potrebbe configurare una responsabilità per la Società, che non si è organizzata per prevenire tale rischio di reato.

Il delitto di cui al comma 3 punisce le condotte sopra menzionate ove commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione

dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

In quest'ultima fattispecie, di danno, il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

In entrambe le ipotesi per la commissione del reato non è richiesto che le condotte vengano poste in essere da un soggetto "qualificato", potendosi rendere responsabile delle stesse "chiunque".

Per questo tipo di delitto, all'Ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Inoltre, in caso di condanna, si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Dall'analisi della normativa, dunque, risulta che si tratta di una fattispecie che potrebbe, in alcuni casi, interessare la Società in relazione alle attività aziendali o a talune fasi delle stesse.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- Caricamento sul sito internet aziendale di contenuti coperti dal diritto d'autore,
- Utilizzo degli applicativi informatici aziendali senza la necessaria licenza;
- Gestione di *marketing* e comunicazioni con utilizzo di contenuti protetti dal diritto d'autore.

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali, dipendenti.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora segnalare i **campi di attenzione**:

- Gestione di marketing e comunicazioni,
- Gestione dei sistemi informatici;
- Approvvigionamento di beni e servizi (ad esempio *software* ed *hardware*, servizi informatici, ecc.).
- Utilizzo degli applicativi informatici aziendali;

- Gestione dei contenuti multimediali sulla rete aziendale ed in particolare sul sito internet aziendale.

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo: Parte Generale e Parte speciale;
- Principi di comportamento enucleati nella presente Parte Speciale;
- Procedura: sebbene non sia stata predisposta una procedura peculiare con riferimento al reato oggetto della presente analisi, va rilevato che le prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché specificamente nei principi di comportamento indicati nella presente Parte Speciale, costituiscono strumenti efficienti ed efficaci per la prevenzione della violazione delle condotte sanzionate dall'art. 25 *novies* del d.lgs. 231/2001.

1.2. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi all'esercizio, art. 171 bis della legge del 22 aprile 1941 n. 633

L'art. 171 bis della predetta Legge prevede che: *"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce,*

vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità”.

La fattispecie penale in esame è rivolta alla tutela del software (comma 1) e delle banche dati (comma 2).

La disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 489 del 1992, di attuazione della Direttiva 91/250/CE, ha segnato l'ingresso nel panorama normativo italiano della tutela penale del *software*.

Del “*software*”, tuttavia, la norma non offre alcuna definizione, cosicché per ricostruirne l'esatta portata della disposizione è necessario far riferimento alle disposizioni civilistiche contenute nella medesima legge.

In particolare, l'art. 2 della legge sul diritto d'autore tutela i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore mentre esclude dalla tutela le idee ed i principi sottesi alla creazione di un programma o delle sue interfacce.

Come già chiarito, la norma è caratterizzata da un duplice intento di tutela: il primo comma, infatti, ha come obiettivo la tutela dei software in generale, mentre il secondo, inserito dal d.lgs. 169/99, mira alla tutela delle banche dati.

In particolare, il primo comma considera quale oggetto materiale della fattispecie i programmi per elaboratore ed i programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, mentre le condotte tipizzate consistono nella abusiva duplicazione dei primi ovvero nella distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale, concessione in locazione dei secondi, nonché in relazione a vicende volte unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Più specificamente la disposizione colpisce in primo luogo la condotta di abusiva duplicazione e nel far ciò il legislatore si è mostrato più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più propriamente finalizzate al commercio.

La seconda parte del primo comma elenca le condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi “piratati”; sono tutte condotte caratterizzate dall’intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l’utente finale.

Infine, nell’ultima parte del comma il legislatore ha inteso inserire una norma volta all’anticipazione della tutela penale, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sul piano soggettivo, tutte le condotte ora esaminate sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

Con la novella del 2000 il legislatore, nel sostituire il fine di profitto a quello di lucro, ha inteso ampliare l’ambito di applicazione della norma, per ricomprendervi anche quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico.

La riforma dell’elemento soggettivo ha forti ricadute sull’eventuale punibilità dell’ente, posto che, in tal modo, si può configurare il reato anche qualora, all’interno di una struttura, vengano usati, a scopi lavorativi, programmi non originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.

Il comma secondo, invece, contempla le condotte di riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione ovvero dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 *quinquies* e 64 *sexies* della medesima Legge n. 633/1941, nonché di estrazione o reimpiego di banche dati in violazione degli artt. 102 *bis* e 102 *ter* della stessa Legge n.633/1941 ovvero, infine, di distribuzione, vendita, locazione di banche dati (sempre, evidentemente, prive del previsto contrassegno SIAE).

Nel secondo comma dell’articolo 171-*bis* ad essere tutelate sono dunque le banche dati; per esse intendendosi, secondo quanto disposto dall’art. 2 della stessa legge, le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti,

sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Entrambe le disposizioni, dunque, prevedono che tali condotte siano sorrette dal fine di profitto, delineando un sensibile ampliamento del contenuto dell'elemento soggettivo rispetto a quanto stabilito in passato laddove era invece richiesto il fine di lucro (che risulta invece richiesto per l'integrazione delle fattispecie di cui al successivo art. 171 *ter*), il quale, a differenza del fine di profitto, costituisce elemento di contenuto più limitato in quanto integrato solo in presenza di un "fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale, a cui resta estraneo il mero risparmio di spesa al di fuori dello svolgimento di un'attività economica, e che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere" (così Cass. pen., sez. III, 22.11.2006, Rizzi in CP, 2007, p. 2977).

Per questo tipo di delitto, all'Ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Inoltre, in caso di condanna, si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Dall'analisi della normativa, dunque, risulta che si tratta di una fattispecie che potrebbe, in alcuni casi, interessare la Società in relazione alle attività aziendali o a talune fasi delle stesse.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- Utilizzo di programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dall'acquisto della licenza per l'utilizzo di un software originale;
- Duplicazione di un *software* coperto da licenza, al fine di conseguire un risparmio di spesa per la Società;
- Diffusione del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinqies* e 64 *sexies*;
- Estrazione o reimpiego del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter*;
- Distribuzione, vendita o concessione in locazione una banca di dati.

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali, dipendenti.
- Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora segnalare i **campi di attenzione**:
- Gestione di *marketing* e comunicazioni,
 - Gestione dei sistemi informatici;
 - Approvvigionamento di beni e servizi (ad esempio *software* ed *hardware*, servizi informatici, ecc.).
 - Utilizzo degli applicativi informatici aziendali;
 - Gestione dei contenuti multimediali sulla rete aziendale ed in particolare sul sito internet aziendale;
 - Gestione delle banche dati.

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo: Parte Generale e Parte speciale;
- Principi di comportamento enucleati nella presente Parte Speciale;
- Procedura: sebbene non sia stata predisposta una procedura peculiare con riferimento al reato oggetto della presente analisi, va rilevato che le prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché specificamente nei principi di comportamento indicati nella presente Parte Speciale, costituiscono strumenti efficienti ed efficaci per la prevenzione della violazione delle condotte sanzionate dall'art. 25 *novies* del d.lgs. 231/2001.

1.3. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi all'esercizio, art. 171 *ter* della legge del 22 aprile 1941 n. 633

L'art. 171 *ter* della predetta Legge prevede che: *"1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:*

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito

televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.”.

La disposizione è finalizzata alla tutela di una vasta ed eterogenea categoria di opere dell'ingegno, prevedendo una molteplicità di condotte idonee a coprire un amplissimo spettro di possibili violazioni della disciplina in materia di diritto d'autore e di diritti connessi.

L'art. 171-ter sanziona i comportamenti di abusiva riproduzione, trasmissione, diffusione di opere dell'ingegno (letterarie, cinematografiche, musicali, audiovisive assimilate, sequenze di immagini in movimento, drammatiche, scientifiche, didattiche, multimediali, musicali o drammatico musicali), realizzate ad uso non personale e con fini di lucro (vendita o il noleggio di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo o cinematografico, dischi, nastri ecc di opere musicali, cinematografiche o audiovisive (duplicazione abusiva e relative condotte di diffusione e commercializzazione), la fabbricazione o importazione attrezzature o componenti per eludere le misure tecnologiche di protezione di opere d'autore, ovvero rimozione o alterazione informazioni elettroniche e la fabbricazione, commercializzazione ed utilizzo di apparati illegittimi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Più nel dettaglio, oggetto delle condotte elencate dal Legislatore al comma 1 dell'articolo in esame possono essere opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico; dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; ogni altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi

l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE; servizi criptati; dispositivi o elementi di decodificazione speciale.

Oggetto delle condotte elencate dal Legislatore al comma 2 del medesimo articolo possono essere: copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; opere dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parti di esse.

La punibilità è esclusa se il fatto è commesso per uso personale o se l'agente pone in essere la condotta in assenza del dolo specifico, individuato nella finalità di lucro, che il legislatore individua come elemento essenziale della fattispecie normativa.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo dunque, a differenza di quanto previsto dall'art. 171-*bis*, è richiesto il dolo specifico di lucro da valutarsi nella più ristretta accezione che caratterizza tale elemento rispetto al diverso fine di profitto.

Per questo tipo di delitto, all'Ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Inoltre, in caso di condanna, si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- Caricamento sul sito internet aziendale di contenuti coperti dal diritto d'autore,
- Utilizzo degli applicativi informatici aziendali senza la necessaria licenza;
- Gestione di marketing e comunicazioni con utilizzo di contenuti protetti dal diritto d'autore.
- Utilizzo di programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dall'acquisto della licenza per l'utilizzo di un software originale;

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali, dipendenti.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora segnalare i **campi di attenzione**:

- Gestione di marketing e comunicazioni,
- Gestione dei sistemi informatici;

- Approvvigionamento di beni e servizi (ad esempio software ed hardware, servizi informatici, ecc.).
- Utilizzo degli applicativi informatici aziendali;
- Gestione dei contenuti multimediali sulla rete aziendale ed in particolare sul sito internet aziendale;

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo: Parte Generale e Parte speciale;
- Principi di comportamento enucleati nella presente Parte Speciale;
- Procedura: sebbene non sia stata predisposta una procedura peculiare con riferimento al reato oggetto della presente analisi, va rilevato che le prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché specificamente nei principi di comportamento indicati nella presente Parte Speciale, costituiscono strumenti efficienti ed efficaci per la prevenzione della verifica delle condotte sanzionate dall'art. 25 – *novies* del d.lgs. 231/2001.

1.4. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi all'esercizio, art. 171, septies della legge del 22 aprile 1941 n. 633

L'art. 171 *septies* della predetta Legge prevede che: *"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".

Tale disposizione prevede altresì le condotte (equiparandole dal punto di vista del trattamento sanzionatorio alle pene previste dall'art. 171-ter) di mancata comunicazione alla SIAE, entro i termini prescritti, dei dati necessari alla univoca

identificazione dei supporti non soggetti, *ex art. 181-bis*, all'apposizione del contrassegno SIAE da parte del produttore o dell'importatore degli stessi, nonché –sempre che il fatto non costituisca più grave reato – quella di falsa attestazione dell'assolvimento degli specifici obblighi previsti ai sensi dell'art. 181-*bis*, comma 2.

La disposizione è posta a garanzia delle funzioni di controllo della SIAE, in una prospettiva di tutela anticipata del diritto d'autore.

La condotta di cui alla lett. a) dell'art. 171-*septies* si realizza allorché i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno non comunicano alla SIAE entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari ai fini di un'univoca identificazione dei medesimi supporti.

La condotta di cui alla lett. b) del medesimo articolo è costituita dalla falsa dichiarazione circa l'attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

La falsa dichiarazione è punita, ai sensi dell'art. 171-*septies*, esclusivamente se il fatto non costituisce un più grave reato.

La fattispecie normativa descrive situazioni che difficilmente potrebbero interessare la Società in relazione alle attività aziendali o a talune fasi delle stesse. Per questo tipo di delitto, all'Ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Inoltre, in caso di condanna, si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- mancata comunicazione alla SIAE, entro i termini prescritti, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti, *ex art. 181-bis*, all'apposizione del contrassegno SIAE,
- falsa attestazione dell'assolvimento degli specifici obblighi previsti ai sensi dell'art. 181-*bis*, comma 2;

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali, dipendenti.
- Dopo aver individuato le **occasioni** in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora segnalare i **campi di attenzione**:
- Importazione di supporti non soggetti *ex art. 181-bis*, all'apposizione del contrassegno SIAE;
 - Assolvimento degli specifici obblighi previsti ai sensi dell'art. 181-*bis*, comma 2
 - Gestione di marketing e comunicazioni,
 - Approvvigionamento di beni e servizi (ad esempio software ed hardware, servizi informatici, ecc.).
 - Utilizzo degli applicativi informatici aziendali;
 - Gestione dei contenuti multimediali sulla rete aziendale ed in particolare sul sito internet aziendale;

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo: Parte Generale e Parte speciale;
- Principi di comportamento enucleati nella presente Parte Speciale;
- Procedura: sebbene non sia stata predisposta una procedura peculiare con riferimento al reato oggetto della presente analisi, va rilevato che le prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché, specificamente nei principi di comportamento indicati nella presente Parte Speciale, costituiscono strumenti efficienti ed efficaci per la prevenzione della verifica delle condotte sanzionate dall'art. 25 *novies* del d.lgs. 231/200.

1.5 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi all'esercizio, art. 171 *octies* della legge del 22 aprile 1941 n. 633

L'art. 171 *octies* della predetta Legge prevede che: *"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad*

accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.”.

La norma punisce chiunque, a fini fraudolenti, riproduce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma per la configurazione della fattispecie di reato disciplinata dall'art. 171-*octies* è costituito dal dolo specifico, individuato nel perseguimento di fini fraudolenti.

La norma non si applica nell'ipotesi in cui il fatto costituisce un più grave reato.

La fattispecie normativa descrive situazioni che difficilmente potrebbero interessare la Società in relazione alle attività aziendali o a talune fasi delle stesse. Per questo tipo di delitto, all'Ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Inoltre, in caso di condanna, si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- importazione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali, dipendenti.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora segnalare i **campi di attenzione**:

- Approvvigionamento di beni e servizi (ad esempio software ed hardware, servizi informatici, ecc.).
- Utilizzo degli applicativi informatici aziendali.

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo: Parte Generale e Parte speciale;
- Principi di comportamento enucleati nella presente Parte Speciale;
- Procedura: sebbene non sia stata predisposta una procedura peculiare con riferimento al reato oggetto della presente analisi, va rilevato che le prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché specificamente nei principi di comportamento indicati nella presente Parte Speciale, costituiscono strumenti efficienti ed efficaci per la prevenzione della verifica delle condotte sanzionate dall'art. 25 – *novies* del d.lgs. 231/2001.

2.AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI

Il rischio di commissione di reati previsti nella presente Parte Speciale può realizzarsi soprattutto in alcune aree (attività, funzioni, processi) tra i quali assumono una rilevanza centrale le aree in cui il personale opera nella gestione dei software aziendali, attese le capacità e le conoscenze tecniche che connotano i Dipendenti operanti in tale ambito.

Nella realtà di E.P.M. S.r.l., le attività a rischio di commissione di uno dei delitti sopra citati sono le seguenti:

1. Gestione dei sistemi informativi forniti da soggetti terzi, con particolare riguardo all'acquisto e gestione di licenze software ed all'acquisto e gestione di banche dati.
2. Gestione del sito Internet.

Con riferimento al punto sub 1), il reato di abusiva duplicazione o detenzione di programmi per elaboratori o di illecito utilizzo di banche dati (art. 171 bis L. 633/1941) potrebbe essere commesso al fine di ottenere un risparmio da parte della Società in termini di costi legati al mancato acquisto banche dati muniti di regolare licenza o di prodotti informatici.

Con riguardo, invece, al punto sub 2), il reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. a-bis), L. 633/1941, potrebbe essere integrato inserendo nel sito internet della Società un'opera dell'ingegno protetta ovvero non impedendone l'inserimento da parte di terzi.

Innanzitutto, si evidenzia che E.P.M. S.r.l. adotta, se pur informalmente, politiche aziendali coerenti con le regole e i principi dettati dalla normativa posta a reprimere le violazioni del diritto d'autore.

Tuttavia, al fine di prevenire il compimento da parte dei Destinatari del Modello di azioni che possono concretizzare le fattispecie contemplate nella presente Parte Speciale, la Società deve servirsi di una serie di misure precauzionali, nonché predisporre principi generali di comportamento.

In particolare, ai Destinatari è fatto divieto di:

- procedere all'installazione di prodotti software sul personal computer in uso, in violazione i) delle procedure aziendali in materia; ii) degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, iii) di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano la licenza d'uso;
- utilizzare software/banche dati in assenza di valida licenza, anche nel caso in cui la stessa sia solamente scaduta;
- con particolare riferimento alla gestione del sito internet aziendale, diffondere immagini, documenti o altro materiale tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore.

Inoltre, E.P.M. S.r.l. si deve impegnare a:

- implementare in apposite procedure l'utilizzo di materiale tutelato dal diritto di autore, nonché l'installazione di software tutelato dal diritto d'autore;

- controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove necessario, ai rinnovi;
- definire e comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento che debbono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo del software e delle banche dati in uso;
- prevedere nei rapporti contrattuali con partner/terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazioni di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale.

3.PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari di:

1. Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano attività sensibili in materia di reati in violazione del diritto d'autore;
2. Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;
3. Informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente Modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute.

Più specificamente ai destinatari della presente Parte Speciale:

1. è fatto divieto di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*novies* del Decreto;
2. è fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto determinarne la verifica;
3. è fatto espresso divieto, salvo autorizzazioni particolari comprovate da ragioni di servizio, di connessione, e conseguente consultazione, navigazione, streaming ed estrazione mediante downloading, a siti web che siano da considerarsi illeciti alla luce delle disposizioni organizzative interne (e quindi, a titolo esemplificativo, siti

che presentino contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto ed all'ordine pubblico, che consentano violazione della privacy di persone fisiche e giuridiche, che promuovano o appoggino movimenti terroristici o sovversivi, riconducibili ad attività di pirateria informatica, ovvero che violino le norme dettate in materia di copyright e di proprietà intellettuale);

4. è fatto divieto di procedere ad installazione di prodotti *software* in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano il diritto d'autore;
5. è fatto espresso divieto di modificare la configurazione *software* e/o *hardware* di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
6. è fatto obbligo di astenersi dal mettere a disposizione del pubblico, diffondere, duplicare, riprodurre, trasmettere, immettere in internet o su canali televisivi, radiofonici o telematici, porre a qualsiasi titolo in commercio, o comunque sfruttare, qualsiasi opera dell'ingegno protetta, immagini, musiche, opere o parti di opere cinematografiche, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, e comunque utilizzare software o banche dati protette;
7. è fatto obbligo di assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, e nel pieno rispetto delle procedure interne;
8. è fatto divieto di acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati dal diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
9. è fatto divieto di accedere abusivamente al sito internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
10. è fatto obbligo di informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che i *software* per l'esercizio delle attività di loro competenza sono protetti dalle leggi sul diritto

d'autore ed in quanto tali ne è vietata la pubblicazione, la distribuzione, la vendita e/o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;

11. è fatto obbligo di impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici aziendali, di software *peer to peer* mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di file senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
12. è fatto obbligo di assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica.

4.IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita con particolare attenzione e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legge. Di tali tipi di operazioni, inoltre, occorre dare debita evidenza.

A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni, così come previsto da procedure e politiche aziendali esistenti a presidio dell'operazione che insiste nell'area sensibile.

5.ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di controllo dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-*novies* del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di

mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Al fine di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla Società nonché accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

6.FLUSSI INFORMATIVI

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Si indicano di seguito i flussi informativi che i destinatari della presente Parte Speciale devono inviare all'Organismo di Vigilanza:

- tempestivo invio di eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione, gestione e controllo con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, dei principi generali di riferimento illustrati sopra e/o della normativa vigente in materia di reati commessi in violazione delle norme poste a tutela del diritto.



PARTE SPECIALE P

Art. 25 *decies* del D.lgs. 231/01

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI
MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

INDICE

1.0.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	3
1.1.	Induzione a non rendere dichiarazioni (art. 377 <i>bis</i> c.p.)	4
2.	AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO	7
3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	8
4.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	9
5.	FLUSSI INFORMATIVI	10

1. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

La norma che sanziona il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, attualmente prevista dall'art. 25 *decies*, è stata introdotta nel nostro ordinamento nel contesto della riforma attuativa dei principi del giusto processo e mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati e agli imputati, nonché ai c.d. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro le indebite interferenze in grado di influire negativamente nell'accertamento della verità.

L'art. 4 della legge 116 del 3 agosto 2009 rubricata *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con Risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale"* ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *decies* che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche al reato di cui all'art. 377 *bis* c.p..

Tuttavia, a distanza di pochi anni, il legislatore è intervenuto nuovamente a disciplinare la questione emanando il d.lgs. 121 del 7 luglio 2011 con l'obiettivo di armonizzare, dal punto di vista sistematico, il dettato del d.lgs. 231/2001 ed ha quindi diversamente rubricato la norma in oggetto *"L'articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116, e' sostituito dal seguente: Art. 4. Introduzione dell'articolo 25-decies del decreto legislativo 2001, n. 231: Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: Art. 25-decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ..."* lasciando inalterato il contenuto prescrittivo della stessa.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377 *bis* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

1.1. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

L'art. 377 bis c.p. prevede che: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”*

Si tratta di una norma sussidiaria, che trova applicazione soltanto qualora il fatto concretamente realizzato non costituisca più grave reato.

La condotta consiste nell'indurre (tramite violenza, minaccia o promessa di una qualche utilità) un soggetto indagato od imputato in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci dinanzi all'autorità giudiziaria, nel caso in cui tali dichiarazioni siano utilizzabili nell'ambito del procedimento.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, mentre i destinatari della condotta sono soltanto gli indagati e gli imputati (anche in un procedimento connesso o in un reato collegato) ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere. Pertanto, il soggetto attivo del reato sarà colui che indurrà l'indagato o l'imputato a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.

Il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la violenza, la minaccia o l'offerta o promessa di denaro o altra utilità.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico (violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altra utilità allo specifico fine di indurre il soggetto alla reticenza o al mendacio).

Anche in questo caso, affinché si configuri l'ipotesi di responsabilità ex D.lgs. 231/2001 è necessario che il reato sia posto in essere dai soggetti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto, nell'interesse o a vantaggio della Società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nel caso in esame l'ipotesi in cui un dipendente di una società, imputato in un procedimento penale, chiamato a rendere dichiarazioni in un procedimento connesso in cui l'amministratore della

società medesima è imputato del reato di false comunicazioni sociali, riceva un'offerta di denaro per rendere dichiarazioni non corrispondenti al vero, ovvero a tal fine venga minacciato o aggredito.

Nell'ipotesi di commissione del reato di cui all'art. 377 *bis* c.p., l'articolo 25 *decies* del d.lgs. 231/2001 prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal medesimo.

Il reato previsto dall'articolo 25 *decies* del d.lgs. 231/2001 è stato ritenuto potenzialmente verificabile all'interno della Società.

Per questa tipologia di reato non sono individuabili specifiche attività a rischio, dal momento che la commissione del reato è possibile solo nell'ipotesi in cui vi sia un procedimento penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società.

Il rispetto dei principi generali descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché il rispetto dei principi descritti nel Codice Etico dell'azienda, sono pertanto elementi già sufficienti per ritenere accettabile il rischio di commissione di tale reato.

Tuttavia è possibile individuare alcuni **processi** che, in misura maggiore di altri, espongono la Società al rischio di commissione del reato di cui all'art. 377 – *bis* c.p., in particolare:

- la gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- la gestione dei rapporti con amministratori, dirigenti, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti innanzi all'Autorità Giudiziaria o chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in procedimenti penali innanzi all'Autorità Giudiziaria in cui sia coinvolta E.P.M.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- pressione esercitata da un superiore gerarchico nei confronti di un dipendente chiamato a rendere interrogatorio in un processo penale, per far apparire situazioni diverse dalla realtà o per nascondere possibili connivenze;
- offerta o promessa di denaro o altra utilità da parte di un superiore gerarchico nei confronti di un dipendente, che può avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di indurlo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria, quando questi ha la facoltà di non rispondere.

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali, dipendenti.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora segnalare i **campi di attenzione**:

- qualora un amministratore, un dirigente o un dipendente della Società sia chiamato (rispettivamente nella veste di indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in procedimento connesso) a rendere dichiarazioni innanzi all’Autorità Giudiziaria in merito ad attività connessa alla gestione ed all’amministrazione societaria, è tenuto a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- l’amministratore, il dirigente o il dipendente ha altresì l’obbligo di rigettare fermamente qualsiasi tentativo proveniente da altri amministratori o dipendenti volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere.
- qualora l’amministratore, il dirigente o il dipendente riceva indebite pressioni in tal senso o promesse di denaro od altra utilità volte al medesimo scopo, è tenuto ad informare immediatamente il proprio superiore gerarchico (od il soggetto a questi gerarchicamente sovraordinato qualora l’indebita pressione e la promessa di beni od utilità provenga dal proprio superiore gerarchico). La medesima comunicazione deve altresì essere inoltrata tempestivamente all’Organismo di Vigilanza;

- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. La medesima comunicazione deve altresì essere inoltrata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza;
- predisposizione di un flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza contenente i procedimenti disciplinari o qualsiasi altro atto dell'azienda volto a modificare il rapporto contrattuale di un dipendente della stessa adottati nei confronti di dipendenti o dirigenti, indagati o imputati in un procedimento penale;

A tutti i destinatari del Modello:

- è fatto divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
- è fatto obbligo di prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo: Parte Generale e Parte speciale;
- Principi di comportamento enucleati nella presente Parte Speciale;
- Codice Etico;

2. AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO

Come illustrato nella mappa delle aree sensibili, la relativa parte speciale si riferisce al catalogo di reati potenzialmente verificabili per E.P.M. S.r.l.

L'area di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione al reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria è la seguente:

1. gestione del Contenzioso Giudiziario;

2. gestione dei rapporti con soggetti che hanno facoltà di non rispondere nell'ambito di un procedimento giudiziario che interessa la Società e rispetto al quale la stessa sia, ad esempio, attore, convenuto, imputato, persona offesa, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico di tutti i dipendenti di:

- 1) prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaurientemente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- 2) Il personale (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo.
- 3) Tutto il personale deve tempestivamente avvertire il suo diretto Responsabile e di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che lo veda coinvolto, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 *decies* del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza

condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

- b) proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla Società nonché accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

5.FLUSSI INFORMATIVI

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore

atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Si indicano di seguito i flussi informativi che la Società deve inviare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- il Responsabile della gestione del contenzioso deve inviare all'Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che veda coinvolto qualsiasi dipendente, soggetto apicale o non, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- l'Amministratore Delegato, il dirigente o il dipendente che riceva indebite pressioni in tal senso o promesse di denaro od altra utilità volte al medesimo scopo, è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi.



PARTE SPECIALE Q

Art. 25 *undecies* del D.lgs. 231/01

REATI AMBIENTALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

INDICE

1. REATI AMBIENTALI	4
1.1. Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)	11
1.2. Disastro Ambientale (art. 452 quater c.p.)	12
1.3. Delitti colposi contro l'ambiente (452 quinquies c.p.)	13
1.4. Circostanze aggravanti (452 octies c.p.)	14
1.5. Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.)	14
1.6. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette (727 bis c.p.)	15
1.7. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	16
1.8. Sanzioni penali (art. 137 del D.lgs. 152/2006)	17
1.9. Attività di gestione rifiuti non autorizzati (art. 256 del D.lgs. 152/06)	19
1.10. Bonifica dei siti (art. 257 del D.lgs. 152/06)	24
1.11. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, del D.lgs. 152/2006)	26
1.12. Traffico illecito dei rifiuti (art. 259 del D.lgs. 152/2006)	26
1.13. Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 260 del D.lgs. 152/2006)	27
1.14. Sistema informatico di controllo dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6, 7 e 8, del D.lgs. 152/2006)	29
1.15. Sanzioni (art. 279, comma 2, del D.lgs. 152/2006)	30
1.16. Traffico non autorizzato di esemplari (art. 1 del D.lgs. 231/01)	30
1.17. Incolumità degli esemplari (art. 2 del D.lgs. 150/92)	32
1.18. Falsificazione dei certificati (art. 3 bis del D.lgs. 150/92)	33
1.19. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 della L. 549/93)	33
1.20. Inquinamento doloso (art. 8 del D.lgs. 202/07)	35
1.21. Inquinamento colposo (art. 9 del D.lgs. 202/07)	35
2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI AMBIENTALI	36

3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	36
4.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	36
5.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZ	37

1. REATI AMBIENTALI

A seguito di un lungo ed articolato iter che ha caratterizzato l'introduzione dei reati ambientali tra le fattispecie presupposto della responsabilità dell'Ente ai sensi del d.lgs. 231/01, il primo agosto 2011 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 121 del 7 luglio 2011 rubricato "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", normativa entrata in vigore il 16 agosto 2011.

Si tratta di un'innovazione sicuramente decisiva, specialmente con riferimento alla responsabilità amministrativa dell'Ente, sia in ragione del fatto che con la novella legislativa si responsabilizza per la prima volta l'Ente in relazione ad illeciti di natura ambientale, sia in considerazione della notevole estensione delle ipotesi che rientrano nel novero dei reati presupposto, sia per la possibilità che le ipotesi disciplinate dalla disciplina normativa di recentissima introduzione possano verificarsi con una considerevole incidenza nel corso dell'attività aziendale.

È utile quindi procedere innanzitutto con una breve analisi delle novità introdotte dal d.lgs. 121 del 7 luglio 2011.

In primo luogo, va evidenziato che il legislatore ha introdotto nel codice penale due nuove fattispecie di reato: l'art. 727-bis, volto alla conservazione delle specie protette e l'art. 733-bis diretto a tutelare gli habitat naturali.

È stato poi inserito nel testo del d.lgs. 231/01 un nuovo articolo, l'art 25 undecies, rubricato "Reati ambientali", norma che introduce tali reati tra quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel suo interesse o nel suo vantaggio da soggetti che rivestono una posizione apicale o da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

Inoltre il d.lgs. 121 del 2011 ha strutturato un sistema sanzionatorio basato su una tripartizione graduata in relazione alla gravità delle condotte poste in essere, che prevede la possibilità di applicare all'Ente una sanzione pecuniaria (sanzione pecuniaria fino a 250 quote, da 150 a 250 quote, da 200 a 300 quote, fatta eccezione per le ipotesi di condotta particolarmente riprovevole, quale l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività per la quale si ha

l'infrazione della pena esemplare da 400 a 800 quote). Infine, è prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive che vanno dalla sospensione delle autorizzazioni pubbliche per una durata massima di sei mesi, sino ad arrivare alla pena capitale per l'ente, quale l'interdizione definitiva dell'attività (es. nel caso di stabile utilizzo dell'ente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il traffico illecito di rifiuti, ex art. 260 Codice Ambiente).

Più nel dettaglio, l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ai sei mesi - è stata riservata soltanto ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell'ente siano quelli previsti, rispettivamente:

- a) dall'art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 d. lgs. 152/2006 ("Sanzioni penali");
- b) dall'art. 256, comma 3 d.lgs. 152/2006 ("Attività di gestione di rifiuti non autorizzati");
- c) dall'art. 260 d.lgs. 152/2006 ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti");
- d) dagli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2 d.lgs. 202/2007 ("Inquinamento doloso").

È tuttavia prevista anche l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal d.lgs. 231/2001 e cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16, ma solo nell'ipotesi in cui l'ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati unicamente o prevalentemente allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di:

1. associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006);
2. sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1 e 2 d.lgs. 202/2007).

Per tutte le altre ipotesi in cui viene accertata la responsabilità dell'ente è invece prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria, graduata, come illustrato in precedenza, in proporzione alla gravità dei reati presupposto disciplinati dall'art. 25 undecies.

Da ultimo, il 28 maggio 2015 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 la legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente),

che ha introdotto nel codice penale una serie di nuovi illeciti il cui compimento darà luogo non solo alla responsabilità penale del soggetto agente, ma anche a quella para-penale dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale ha agito.

Con le modifiche da ultimo approvate, nell'art. 25 *undecies* del Decreto trova collocazione in primo luogo l'art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale), che punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro una serie di condotte abusive che compromettono o deteriorano in modo "significativo" e "misurabile" elementi dell'ambiente quali l'acqua, l'aria, porzioni estese del suolo o del sottosuolo, la flora, la fauna, ma anche un ecosistema o una biodiversità; la pena è destinata ad aumentare ove l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincoli di tipo paesaggistico, ambientale, storico, ecc. Ove, ai sensi del Decreto, in relazione a tale reato venisse accertata anche la responsabilità dell'ente, a quest'ultimo sarà applicabile una sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Altrettanto rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001 è l'introduzione del nuovo art. 452-*quater* c.p. (Disastro ambientale), che punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque provochi abusivamente un disastro ambientale, intendendosi per tale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, anche nel caso in cui la sua eliminazione risulti particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Rientra nella nozione di disastro ambientale anche l'offesa alla pubblica incolumità derivante dalla gravità del fatto, sia per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, sia per il numero delle persone offese o esposte al pericolo. All'ente condannato per violazione dell'art. 452-*quater* c.p. potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

È attratta all'orbita del Decreto anche la diminuzione della pena prevista dall'art. 452-*quinquies* c.p., laddove i fatti di cui alle norme sopra citate siano qualificabili come delitti colposi contro l'ambiente, nonché nel caso in cui dalla condotta del soggetto agente derivi solo il pericolo di inquinamento o disastro ambientale, senza che si sia effettivamente verificato un danno. La sanzione pecuniaria prevista in questo caso per l'ente varia da 200 a 500 quote.

La punibilità dell'ente è poi estesa anche alle ipotesi aggravanti previste dall'art. 452-octies c.p., che contempla un aumento delle sanzioni previste dall'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) laddove l'associazione sia finalizzata – in via esclusiva o concorrente – al compimento di un ecoreato, ovvero all'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale; è inoltre previsto un aumento delle pene anche per l'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p., nonché nel caso in cui dell'associazione facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio cui siano affidati servizi o funzioni in materia ambientale. Particolarmente incisive sono le sanzioni pecuniarie applicabili in questo caso all'ente riconosciuto responsabile, essendo il loro importo variabile tra 300 e 1000 quote.

Ancora, la responsabilità dell'ente può configurarsi anche con riferimento al reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi del nuovo art. 452-sexies c.p., che punisce con la reclusione da due a sei anni e con una multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque abusivamente compia atti (cessione, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, abbandono) volti a disfarsi in modo illegittimo di materiale ad alta radioattività.

La pena aumenta se dal compimento di tali atti deriva un pericolo di compromissione o deterioramento dell'ambiente, fino a raddoppiare nel caso in cui sia messa a repentaglio la vita o l'incolumità delle persone; all'ente ritenuto responsabile della commissione di un simile illecito sarà applicabile la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Infine, all'art. 25 undecies del d.lgs. 231/2001 è aggiunto il comma 1-bis, al fine di integrare le sanzioni pecuniarie sopra elencate con quelle interdittive previste dall'art. 9, seppur limitatamente ai reati di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e disastro ambientale (art. 452-quater c.p.). In caso di condanna per tali delitti, l'ente sarà esposto pertanto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ove all'ente sia addebitato il reato di inquinamento ambientale, peraltro, le sanzioni interdittive non potranno essere applicate per un periodo superiore ad un anno.

Esaminando i singoli illeciti introdotti dal d.lgs. 121 del 2011, si evince con chiarezza che si tratta, nella maggior parte dei casi, di fattispecie difficilmente ipotizzabili per il settore in cui la Società opera e, di conseguenza, ci si limita in questa sede a sottolineare l'opportunità dell'adozione di una specifica procedura aziendale che disciplini puntualmente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti aziendali, anche speciali.

Per mera completezza espositiva, si riportano di seguito il nuovo art. 25 *undecies* nonché le figure delittuose disciplinate dalla norma.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

- per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per i reati di cui all'articolo 137:
- per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- per i reati di cui all'articolo 256:
- per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- per i reati di cui all'articolo 257:
- per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

- per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Si riportano, nel prosieguo della presente Parte Speciale del Modello organizzativo, le fattispecie richiamate dall'art. 25 *undecies*.

1.1. Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

L'art. 452 bis c.p. prevede che: *“E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o*

dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

L'art. 452 bis c.p. punisce la condotta dolosa o colposa di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili o delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo, o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Le sanzioni previste sono la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro. Inoltre, se a seguito di una condotta di inquinamento ambientale, e quale conseguenza non voluta dal reo (c.d. reato preterintenzionale) deriva una lesione personale o la morte di persone, la pena della reclusione può essere aumentata, a seconda dei casi, fino a 20 anni (art. 452-ter c.p.).

Per l'ipotesi in oggetto, in caso di responsabilità dell'ente è prevista sia la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote, sia quella interdittiva per un periodo non superiore ad un anno.

In ipotesi di condotta colposa, le sanzioni sono diminuite fino a 2/3 (art. 452-quinquies c.p.), quindi, anche la sanzione pecuniaria viene ridotta da 200 a 500 quote.

Al fine della responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/2001 è necessario che l'Ente ottenga un interesse o un vantaggio dalla commissione del reato.

1.2. Disastro Ambientale (452 quater c.p.)

L'art. 452 quater c.p. prevede che: *“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione*

dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

L'art. 452 quater c.p. punisce la condotta dolosa o colposa di chi abusivamente commette un disastro ambientale, consistente in una alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, o in una rilevante offesa alla pubblica incolumità (in termini di estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero in considerazione del numero delle persone offese o esposte al pericolo). La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. La sanzione prevista è la reclusione da 5 a 15 anni, fatta eccezione per i casi di condotta colposa, in cui le sanzioni sono diminuite fino a 2/3 (art. 452-quinquies c.p.). In questo caso la sanzione pecuniaria applicata va da 400 a 800 quote. Inoltre, è espressamente prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del D. Lgs. 231/2001.

1.3. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

L'art. 452 quinquies c.p. prevede che: “Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai

reati di “inquinamento ambientale” e “disastro ambientale”, rispettivamente i predetti artt. 452-bis e 452-quater c.p., è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei suddetti fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

In tali circostanze le sanzioni pecuniarie vanno da 200 a 500 quote.

1.4. Circostanze aggravanti (452 octies c.p.)

L'art. 452 octies c.p. prevede che: *“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

1.5. Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

L'art. 452 sexies c.p. prevede che: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto*

deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

L'art. 452 sanziona chi traffica o si disfa, in modo illegittimo ed abusivo, di materiale ad alta radioattività, con la reclusione fino a 6 anni ed una multa fino a 50.000 euro. La pena è aumentata se dal fatto deriva la compromissione o il deterioramento delle acque, dell'aria, del suolo o sottosuolo, o di un ecosistema, nonché in caso di pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone. In questa fattispecie la sanzione pecuniaria applicata va da 250 a 600 quote.

1.6. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

L'art. 727 bis c.p. prevede che: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.*

Tale reato, salvo che il fatto costituisca una fattispecie più grave, si configura in diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette; invero, l'art. 727 bis c.p. punisce sia la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta (comma 1) sia la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei

casi in cui l'azione riguardi una quantità minima di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis c.p., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

Si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque.

Per le ipotesi in oggetto, si applica una sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

1.7. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

L'art. 733 bis c.p. prevede che: *"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro ..."*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE."

Si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque.

Per l'ipotesi in oggetto, si applica all'ente una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

1.8. Sanzioni penali (art. 137 co. 2, 3, 5, 11, 13 d.lgs. 152/2006)

Il predetto articolo prevede che: “1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è

imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.

Ai sensi di tale norma numerose risultano le condotte illecite rilevanti per le finalità di cui al D. Lgs. 231/01, in particolare:

- scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 25 undecies, comma 2, lettera a) n. 1 del Decreto e dell'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. è sanzionata la condotta di chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb..

La criminalizzazione di tale condotta è, peraltro, aggravata qualora lo scarico avvenga senza autorizzazione, oppure continui ad essere effettuato o mantenuto dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per “sostanze pericolose” si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

In relazione alla commissione di tale reato è prevista l'applicabilità all'ente di una sanzione pecuniaria da 200 quote a 300 quote; nel caso di condanna, si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari

Il combinato disposto di cui agli artt. 25 undecies, comma 2, del Decreto e 137, comma 5, Cod. Amb. prevede inoltre l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb. Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla parte terza del Codice dell'Ambiente, e che i valori

limite a cui fa riferimento la norma in oggetto sono quelli di cui alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

In tale circostanza, la sanzione pecuniaria è prevista da 150 a 300 quote. Nel caso di condanna, si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi.

Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee
All' art. 137 comma 11, primo periodo, è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5, alla Parte terza, del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

In relazione alla commissione di tale reato è prevista l'applicabilità all'ente di una sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi.

Violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze vietate

Ai sensi dell'art. 137, comma 13, Cod. Amb. è punito lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali, per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. In tale ipotesi è prevista una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

1.9. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/06 Codice dell'Ambiente)

L'art. 256 del predetto Decreto prevede che: *“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena*

dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.

L'art. 256 Cod. Amb. dispone sanzioni penali per una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazioni di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei “reati di pericolo astratto”, per i quali la messa in pericolo del bene giuridico

protetto (i.e l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente sussistenza del pericolo.

La semplice violazione delle norme relative alle attività di gestione dei rifiuti l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé delle fattispecie di reato punibili.

Le fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ai fini del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

- Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Amb. Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi - in mancanza di specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb..

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di gestione dei rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di gestione dei rifiuti – tra cui anche il produttore – sono tenuti non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria.

Pertanto, il produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso". Per tale fattispecie di reato, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi, è prevista una sanzione pecuniaria fino a 250 quote ovvero, in caso di rifiuti pericolosi, la sanzione è compresa tra 150 e 250

quote. Tale sanzione è ridotta della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni.

- Gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.

Il comma terzo della suddetta disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui tale discarica sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

In particolare, la definizione di discarica non comprende "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

La Corte di Cassazione ha, inoltre, chiarito che deve considerarsi "discarica" anche la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258).

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

- a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- b) il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi;
- c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della "gestione abusiva", peraltro, deve essere svolta un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della discarica stessa. In tal caso è prevista una sanzione pecuniaria fino a 300 quote, che è ridotta della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni

richieste per le iscrizioni o comunicazioni. Qualora la discarica sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, in caso di condanna, si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

- Miscelazione di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. Amb.

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Si ricorda che la miscelazione dei rifiuti pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb..

Suddetta condotta, pertanto, assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative. In questo caso è prevista una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Anche in suddetta fattispecie la sanzione è ridotta della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni.

- Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell'art. 256 sesto comma del Cod. Amb.

E' infine punita, ai sensi del comma sesto dell'art. 256 del Cod. Amb., la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall'art 227 Cod. Amb..

Il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) in caso di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179";
- b) nell'ipotesi di violazione dei limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della

chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri. Tale norma prevede una sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

1.10. Bonifica dei siti (art. 257 co. 1, 2 d.lgs. 152/2006)

L'art. 257 del predetto Decreto Legislativo prevede che: *“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”*.

L'art. 257, comma primo, Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

a) l'omessa bonifica del sito inquinato: in particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb..

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono sia il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), sia la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove l'evento di reato è previsto solo come

evento di danno, ossia come inquinamento mentre, l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), che costituisce un rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Pertanto, non viene punito l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto.

A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che «la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione della soglia di rischio (CSR), ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257» (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010, n. 22006).

b) la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb..

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb.. In questo caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011, n. 16702). Per tali ipotesi è prevista una sanzione pecuniaria sino a 250 quote.

L'art. 257, comma secondo, Cod. Amb., disciplina l'ipotesi in cui l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, sia provocato da sostanze pericolose.

In suddetta circostanza la sanzione pecuniaria prevista è sino a 250 quote.

1.11. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4 d.lgs. 152/2006)

L'art. 258, comma 4, Cod. Ambientale prevede che: *"4. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto"*.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001 e 258 comma 4, secondo periodo, del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale.

A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire sia aderendo su base volontaria o obbligatoria, ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb., al sistema SISTRI, ovvero adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb.

Per tale ipotesi è prevista una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

1.12. Traffico Illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 d.lgs. 152/2006)

Il predetto articolo prevede che: *"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1°*

febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001 e 259 comma 1 del Cod. Amb., sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Con specifico riguardo al traffico illecito dei rifiuti, configurano tale fattispecie di reato le condotte espressamente previste dall'articolo 26 del regolamento (CEE) del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

In relazione, invece, alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993) la condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso.

Tale fattispecie prevede una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

1.13. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)

L'art. 260 del Cod. Amb. prevede che: “1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque

gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente".

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25 undecies del Decreto e 260, commi primo e secondo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Trattasi di una fattispecie di reato a condotta plurima, per cui il reato deve intendersi integrato qualora vengano compiute almeno due delle operazioni ivi indicate e in continuità temporale tra loro.

Pertanto, il compimento di una sola condotta di gestione abusiva dei rifiuti può rilevare al più come tentativo di reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo il reato in oggetto si caratterizza per il dolo specifico, consistente nel fine di perseguire un ingiusto profitto.

Per tale fattispecie è prevista una sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, mentre nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Qualora l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente utilizzati al solo o prevalente scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al suddetto articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Il secondo comma dell'art 260 Cod. Amb. prevede l'ipotesi in cui l'oggetto dell'attività illecita riguardi rifiuti ad alta radioattività. In tale circostanza si applica una sanzione da 400 a 800 quote.

Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Qualora l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente utilizzati al solo o prevalente scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al suddetto articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

1.14. Sistema informatico di controllo dei rifiuti (art. 260 – bis co. 6, 7, 8 d.lgs. 152/2006)

I commi 6, 7 e 8 del predetto articolo prevedono che: “6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”. L'art. 260 bis, comma 6, Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e

sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis, comma 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo, i trasportatori che:

- a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati,
- c) accompagnano il trasporto di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

In queste ipotesi la sanzione pecuniaria prevista è da 150 a 250 quote. In particolare, in caso

di violazione del comma 8 del suddetto articolo, è prevista una sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote.

1.15. Sanzioni (art. 279 co. 2, 5 d.lgs. 152/2006)

I commi 2 e 5 del predetto decreto legislativo prevedono che: *"2. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.*

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa".

1.16. Traffico non autorizzato di esemplari (art. 1 d.lgs. 150/1992)

L'art. 1 del D.lgs. 150/1992 prevede che: *"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro*

quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. *In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni”.*

1.17 Incolumità degli esemplari (art. 2 d.lgs. 150/1992)

L'art. 2 prevede che: *“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.

1.18 Falsificazione di certificati (art. 3 bis d.lgs. 150/1992)

L'art. 3 del D.lgs. 150/1992 prevede che: “1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale”.

1.19 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, l. 549/1993)

L'art. 3, comma 6, della L. 549/1993 prevede che: “La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che

prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca

dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

1.20 Inquinamento doloso (art. 8, d.lgs. 202/2007)

L'art. 8 del predetto Decreto Legislativo prevede che: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

1.21 Inquinamento colposo (art. 9, co. 1 d.lgs. 202/2007)

Il predetto articolo prevede che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI AMBIENTALI.

Come chiarito in precedenza, E.P.M. risulta essere esposta alla commissione di alcuni dei reati in parola.

Al fine di minimizzare il rischio di commissione di reati ambientali E.P.M. ha predisposto ed adottato una specifica procedura.

Le matrici ambientali che possono essere oggetto dalla commissione di reati in parola sono aria, acqua e suolo. Queste matrici possono essere interessate da una serie di attività che possono essere poste in essere da E.P.M. nel perseguimento del proprio oggetto sociale sia presso le sedi legale ed operativa, sia presso terzi e, in particolare, emissioni in atmosfera, scarichi, utilizzo di serbatoi, gestione dei rifiuti, gestione dell'amianto, la presenza di campi elettromagnetici, l'impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, operazioni di bonifica di siti inquinati.

Al fine di prevenire una compromissione delle matrici ambientali sopra considerate, idonea a configurare una fattispecie penalmente rilevante, occorre predisporre una valutazione degli impatti ambientali in relazione alle varie attività svolte in azienda con riferimento, principalmente a emissioni in atmosfera, gestione dei materiali di scarto (di natura pericolosa e non) e scarichi.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- a) consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- b) consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o ai loro delegati, e/o alle strutture preposte ad attività di audit;
- c) prevedere un'adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o

attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;

- d) prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti di adeguata competenza risponda alle reali esigenze di E.P.M. e che la corresponsione di compensi o di altre remunerazioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese;
- e) prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- f) prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell'unità richiedente;
- g) applicare il sistema disciplinare previsto nella Parte Generale del Modello per le violazioni dei principi procedurali previsti e delle relative procedure (vigenti e di prossimo conio);
- h) identificare in modo sistematico i pericoli esistenti e valutare i rischi conseguenti relativamente alle operazioni normali o anomale, fornendo evidenza documentata della adozione di misure adeguate, compresi i criteri di valutazione.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

La presente parte speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari di:

- Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano attività sensibili in materia di reati ambientali;
- Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;

- Informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente Modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute.

4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 *undecies* del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

La Società deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

5. FLUSSI INFORMATIVI.

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.



PARTE SPECIALE R

Art. 25 *duodecies* del D.lgs. 231/01

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

INDICE

1.1. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	3
1.1. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	4
1.2. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	5
2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE	6
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	6
4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	6
5. FLUSSI INFORMATIVI	7

1. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/01 è stata ulteriormente estesa in seguito all'introduzione del D.Lgs 109/12 recante disposizioni in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il costante processo di armonizzazione degli ordinamenti statuali europei ha determinato la modifica degli artt. 22 e 24 del "*Testo unico dell'immigrazione*" (D.Lgs. 286/1998) con riferimento alle sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori immigrati privi del regolare permesso di soggiorno, andando così a creare una barriera comune a tutti gli Stati al fine di arginare il fenomeno del lavoro nero, in quanto falsa la concorrenza tra le imprese e penalizza quelle che operano correttamente e secondo principi etici. La normativa *de qua* crea una serie di fattispecie aggravanti alle condotte degli imprenditori che si avvalgono di lavoro nero, sanzioni che spaziano dall'ambito penale (con l'espresso richiamo al reato di sfruttamento del lavoro nero, art. 603-bis c.p.), alla presunzione della trimestralità dell'impiego al fine del computo retributivo, contributivo e fiscale; oltre alla sanzione equipollente al pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente, così come alla responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001.

Con riferimento a quest'ultimo caso, il provvedimento in esame (art. 2 del DLgs.109/2012 – disposizioni sanzionatorie), introduce l'art. 25 *duodecies* al Decreto 231 rubricato "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", il quale stabilisce che: "*1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

1.1. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co.3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. 286/1998)

L'art. 12, comma 3, 3 bis e 3 ter e comma 5, prevede che: “3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;* d) *il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;* e) *gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al

fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

1.2 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. 286/1998)

L'articolo in parola prevede che: *“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale”.*

2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE.

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione al reato di impiego di cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare sono le seguenti:

- gestione delle risorse umane e controllo dell'organico aziendale;
- assunzione del personale.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITA' DI RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari di:

- obbligo di richiedere ed acquisire, in fase di assunzione, copia del permesso di soggiorno del lavoratore;
- il divieto di stipulare contratti con una durata successiva alla durata del permesso di soggiorno;
- il monitoraggio dello status del lavoratore in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno in vista di eventuali rinnovi contrattuali che non potranno prescindere da provvedimenti di rinnovo del permesso di soggiorno.

I controlli preventivi per la prevenzione dei reati in parola potranno riguardare:

- 1) predisposizione di specifica procedura/check list per l'assunzione di lavoratori stranieri;
- 2) adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori;
- 3) implementazione di un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.);
- 4) richiesta ai fornitori o partner commerciali di uno specifico impegno al rispetto della normativa in oggetto.

4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Un ruolo centrale verrà rivestito dall'Organismo di Vigilanza che oltre a dover effettuare controlli periodici a campione sulle attività connesse ai processi sensibili

volti a verificare la corretta applicazione dei presidi contenuti nel Modello Organizzativo dovrà, tra l'altro, creare dei flussi informativi permanenti.

6. FLUSSI INFORMATIVI.

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Si indicano di seguito i flussi informativi che la Società deve inviare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- i soggetti preposti alla selezione ed assunzione di lavoratori, devono inviare all'Organismo di Vigilanza, nel caso di lavoratori stranieri, l'elenco dei lavoratori stranieri assunti dalla Società con allegata la copia del permesso di soggiorno;
- elenco dei lavoratori il cui permesso di soggiorno è in scadenza;
- nel caso in cui vengano rilevate irregolarità nel procedimento di assunzione dei cittadini stranieri, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza da chiunque ne venga a conoscenza.



PARTE SPECIALE S

Art. 25 *terdecies* D.lgs. 231/01

RAZZISMO E XENOFobia

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

1. RAZZISMO E XENOFOBIA

La legge 20 novembre 2017, 167, ha aggiunto l'articolo 25 *terdecies* nel D.lgs. n. 231/01.

L'art. 25 *terdecies* del D.lgs. n. 231/01 prevede che: *"1.in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 3, comma 3 bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2.Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata inferiore a un anno. 3 Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3".*

Il reato richiamato dall'art. 604 *bis* c.p. fa riferimento alla *"Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa"* che prevede: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:*

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto

della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

In relazione a detti reati, a carico dell'Ente è prevista l'applicazione:

della sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (e dunque, all'incirca, da un minimo di € 51.644 ad un massimo di € 1.239.496), e delle sanzioni interdittive:

- a) interdizione dall'esercizio delle attività,
 - b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
 - c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,
 - d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
 - e) divieto di pubblicizzare beni o servizi,
- per la durata non inferiore ad un anno;

della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se "l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti" in questione.

3. ATTIVITA' A RISCHIO REATI

Come illustrato nella mappa delle aree sensibili, la Società non risulta essere esposto alla commissione dei reati in parola.

Difatti, esaminando i singoli illeciti richiamati dall'art. 25 *terdecies* del D.lgs. 231/2001, si evince con chiarezza che si tratta di fattispecie inipotizzabili per il settore in cui opera E.P.M.

In ogni caso si rimanda ai principi contenuti nel Codice Etico.



PARTE SPECIALE T

Art. 25 *quaterdecies* D.lgs. 231/01

**FRODE IN COMPETIZIONE SPORTIVA, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO E DI
SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI
VIETATI**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed
integrazioni**

INDICE

1. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE	3
2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE	6

1. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

in data 17 maggio 2019 è entrata in vigore la Legge 3 maggio 2019 n. 39, recante la "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*" introducendo l'art. 25 *quaterdecies* nel D.lgs. 231/01.

Il nuovo reato presupposto "*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*" prevede che: "*1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno*".

In sostanza, il provvedimento estende la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.

Nello specifico, il delitto di frode sportiva, disciplinato dall'art. 1 L. 401/1989, prevede che: "*1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello*

conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000”.

L'art. 4 della L. 401/1989 contempla, invece, il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e prevede che: *“1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. 2. Quando si tratta di*

concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero). 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica,

ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione”.

2.AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO COMMISSIONE

Come illustrato nella mappa delle aree sensibili e dall'analisi dei delitti citati, la Società non risulta essere esposta alla commissione dei reati in parola.

Difatti, esaminando il reato richiamato dall'art. 25 *quaterdecies* del D.lgs. 231/2001, si evince con chiarezza che si tratta di fattispecie inipotizzabili per il settore in cui opera E.P.M.



PARTE SPECIALE U

Art. 25 *quinquiesdecies* D.lgs. 231/01

REATI TRIBUTARI

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

INDICE

1. REATI TRIBUTARI	3
1.1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	6
1.2. Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	8
1.3. Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	10
1.4. Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili	11
1.5. Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	12
2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE	13
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DA ADOTTARE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	14
4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	15
5. FLUSSI INFORMATIVI	16

1 REATI TRIBUTARI

A seguito dell'entrata in vigore della legge 19 dicembre 2019, n. 157, con cui è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), sono stati inseriti nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001 diversi reati tributari.

Quella che si presentava nel suindicato decreto legge come una novità "minimalista", in quanto limitata all'introduzione del solo reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, viene dalla legge di conversione estesa anche agli artt. 3, 8, 10, 11 d.lgs. 74/2000.

Più in particolare, viene aggiunto nel decreto 231 un nuovo art. 25-quinquiesdecies ("Reati tributari") che commina in capo all'ente responsabile:

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

In tutti questi casi, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c* (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera *d* (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera *e* (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Si precisa che, con riferimento al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti, la novità normativa prevede la possibilità di estinguere il reato per mezzo dell'integrale pagamento del debito tributario, tuttavia solo se tale atto intervenga prima che l'autore del reato abbia avuto una formale conoscenza di un'indagine aperta a suo carico per tali fatti.

Ebbene, prevenire la commissione di un reato tributario e di conseguenza redigere uno specifico protocollo ai fini 231 non è un compito semplice in quanto, diversamente da molti altri, i reati tributari sono pervasivi nell'ambito dell'attività di impresa ed è quindi difficile relegarli in ambiti di attività specifici o circoscritti. Numerosi casi giudiziari, anche al di là delle classiche "cartiere", di società il cui oggetto sociale effettivo è l'emissione di fatture false, dimostrano l'esistenza di fattispecie che risultano particolarmente insidiose da rilevare, in particolare nei rapporti con soggetti esteri e nelle ipotesi di falso soggettivo.

Si passa infatti dai casi più "semplici" di soggetti che acquistano volontariamente fatture false per ottenere vantaggi fiscali illeciti sia in materia di IVA sia in materia di imposte dirette (e i benefici a vantaggio della società sono innegabili), a casi in cui l'impresa è in buona fede e quindi non è a conoscenza del falso. La conoscenza dell'illecito si materializza solo quando perviene al legale rappresentante una comunicazione giudiziaria ovvero quando ha luogo un accesso della polizia tributaria.

L'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo – contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace, è di sicuro la prima misura indispensabile da attuare.

Il Codice della crisi d'impresa, il decreto legislativo 14/2019 emanato a gennaio, già prescriveva l'adozione di una serie di misure che, agli occhi di un Organismo di Vigilanza, appaiono oggi allineate alle esigenze di presidiare i rischi fiscali.

La capacità di prevedere flussi finanziari in un'ottica "*forward looking*" presuppone infatti la possibilità di prevedere costi, vendite e relativi incassi, sia quelli "regolari", cioè incassi nei tempi contrattualmente previsti, sia quelli non regolari, ossia quelli da debitori notoriamente in difficoltà.

Anomalie riscontrate a seguito di attenta valutazione di questi dati possono costituire, oltre che allerta di crisi, anche campanelli di allarme che costituiscono indizi di fatturazioni false, soprattutto nel caso di importi significativi se raffrontati al volume d'affari dell'impresa.

Quanto all'organizzazione interna, ad esempio, se e quando possibile, riuscire a concentrare gli acquisti sotto un'unica responsabilità o comunque ridurre i centri di acquisto esistenti, consente forme di controllo più efficace. Se poi i poteri di acquisto sono limitati per fasce e si adotta il noto "*four eyes principle*", per i soggetti apicali si riducono sicuramente i rischi di incorrere in acquisti fraudolenti.

In quest'ottica, si dovrà ad esempio, dedicare maggiore attenzione all'anagrafe dei clienti e dei fornitori, magari con verifiche periodiche a campione sulla reale consistenza degli stessi (ad esempio attraverso mirate visure camerali che dimostreranno, tra l'altro, la reale e genuina intenzione di effettuare dei controlli ad hoc).

1.1. Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 del D.lgs. n. 74/2000

Affinché possa essere integrato il reato in parola, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

- la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000);
- l'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati (Cass. Pen., Sez. VI, 31 agosto 2010, n. 32525).

Sul punto, lumeggia poi l'art. 1, lett. a) del D.Lgs. n.74/2000, il quale precisa che "per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti s'intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi".

Dal tenore letterale di predetta norma, emerge l'impossibilità d'individuare una fattispecie giuridica univoca di "operazione inesistente", dovendosi piuttosto tenere presente una vera e propria bipartizione tra inesistenza oggettiva e inesistenza soggettiva:

Operazioni oggettivamente inesistenti

Si configura un'operazione oggettivamente inesistente in due ipotesi:

- quando le fatture documentino un'operazione mai realizzata completamente (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale);
- quando le fatture documentino un'operazione mai realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e

inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (inesistenza oggettiva relativa o parziale).

Nelle ipotesi summenzionate, l'operazione, pur essendo totalmente o parzialmente inesistente sul piano materiale, consente all'utilizzatore di conseguire un vantaggio fiscale indebito (sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA), attraverso l'indicazione nelle relative dichiarazioni di elementi passivi fittizi, che gli garantiranno di ridurre al minimo il proprio reddito.

Operazioni soggettivamente inesistenti

La falsità delle fatture ha, invece, carattere soggettivo quando l'operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto. Ciò, in quanto anche la falsa indicazione dell'emittente e/o del destinatario della fattura va ad inficiare la veridicità dell'attestazione documentale della transazione, permettendo all'utilizzatore di portare in deduzione costi effettivamente sostenuti e, tuttavia, non documentati o non documentabili ufficialmente per varie ragioni.

Precisamente, rientra nell'ambito dell'inesistenza soggettiva il caso di "interposizione", tanto "fittizia" quanto "reale".

La prima figura ricorre quando l'operazione è in realtà avvenuta, ma fra soggetti diversi da quelli dichiarati, e tutti i soggetti di essa vogliono che gli effetti del negozio si producano nei confronti di una persona diversa da quella che appare nell'atto.

L'interposizione fittizia sussiste, pertanto, quando le parti abbiano effettivamente posto in essere un negozio, ma quest'ultimo sia stato oggetto di quella che, in termini civilistici, è definita simulazione relativa soggettiva (che ricorre quando fra le parti sia intervenuto un accordo di fatto diverso da quello risultante *ex contractu*, in modo da dissimulare il contraente effettivo).

L'interposizione reale (cui la prevalente dottrina non ritiene applicabile il citato art. 37, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) si ha invece quando gli effetti della vendita si producono realmente in capo all'acquirente e, quindi, manca un accordo simulatorio. Pertanto, affinché possano aversi effetti tributari penalmente rilevanti,

occorre che una terza persona ponga in essere un successivo negozio di trasferimento in favore di un altro soggetto.

Nell'interposizione reale è, dunque, l'interposto il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, che nasce dal "fatto-presupposto" a sua volta originatosi dal compimento del negozio giuridico con il terzo; invece, nell'interposizione fittizia è l'interponente il soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria.

Con l'entrata in vigore della legge 19 dicembre 2019, n. 157, innanzitutto, confermandosi quanto previsto nel decreto-legge, con riferimento al reato di "*dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*", di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 74/2000:

- la pena viene elevata dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni a quella della reclusione da 4 a 8 anni;
- viene introdotto un comma 2-bis in forza del quale il previgente trattamento sanzionatorio (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) viene mantenuto nella sola ipotesi in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a 100.000 euro.

Siffatto irrigidimento sanzionatorio viene tuttavia temperato dall'applicabilità, esclusa prima della presente riforma, della causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2 del D.lgs. n. 74/2000, in caso di pagamento del debito tributario.

L'art. 25 *quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

1.2 Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3 del D.lgs. 74/2000

La fattispecie della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici deve essere considerata la più grave tra i delitti dichiarativi: essa infatti riguarda la dichiarazione che non soltanto non è veridica, ma risulta altresì insidiosa in quanto supportata da un impianto contabile atto a sviare od ostacolare la successiva attività di

accertamento dell'amministrazione finanziaria, o, comunque, ad avvalorare artificialmente i dati in essa racchiusi.

Il delitto è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in ciò differenziandosi dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.lgs., che può essere commesso da qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o IVA.

La condotta deve avere essenzialmente i seguenti requisiti:

- a. falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie
- b. impiego di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento
- c. presentazione di una dichiarazione falsa.

Come è facile immaginare, la sussistenza dei mezzi fraudolenti rappresenta il punto focale del delitto in questione.

E' opinione diffusa che sia necessaria la sussistenza di un "*quid pluris*" rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioè, una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile. Secondo la Relazione ministeriale, il delitto ricorre quando la *dichiarazione inveritiera* abbia luogo sulla base di una falsa rappresentazione degli elementi attivi e passivi nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento (es. è escluso che si possa qualificare tout court come artificio la violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione).

Come ben chiarito nella suddetta Relazione, può essere decisiva la presenza di violazioni sistematiche e continue o la tenuta di una contabilità in nero o l'utilizzo di conti correnti bancari per le operazioni destinate a non essere contabilizzate (es. è stato ritenuto responsabile del reato il socio accomandatario di una società che aveva mistificato il vero ammontare dei ricavi ottenuti da operazioni di vendita attraverso l'omessa registrazione dei contratti preliminari e l'incameramento di una parte del prezzo in contanti).

Con l'entrata in vigore della legge 19 dicembre 2019, n. 157 è stato intensificato il trattamento sanzionatorio del reato in parola: si passa dalla pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni alla pena della reclusione da 3 a 8 anni.

Non viene in questo caso toccata la soglia di punibilità.

Anche rispetto a questa fattispecie, peraltro, vale quanto detto circa la prevista applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2 del D.lgs. 74/2000.

L'art. 25 *quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

1.3 Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 8 del D.lgs. 74/2000

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi.

Si tratta, quindi, di una condotta tipicamente commissiva, consistente nell'emissione o nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, senza che in alcun modo rilevi l'eventuale loro successivo annullamento. Le due espressioni usate dal legislatore <<emette>> e <<rilascia>> non costituiscono una tautologia, ma sono concettualmente distinte in quanto devono essere interpretate alla luce della normativa tributaria, laddove assumono un diverso rilievo a seconda del loro oggetto: si ha emissione (ex artt. 21 e 22. d.p.r. 633/1972 e art 46, d.p.r. 472/1993) per le operazioni imponibili ai fini IVA e per le operazioni intracomunitarie; mentre si parla di rilascio con riferimenti a documenti quali lo scontrino fiscale e le ricevute fiscali.

Per realizzare la condotta è, comunque, indispensabile che il documento esca dalla sfera di fatto e di diritto del cedente mediante la consegna o la spedizione al potenziale utilizzatore. Infatti, la norma non contempla come condotta punibile la mera predisposizione di fatture o altri documenti falsi.

Con l'entrata in vigore della legge 19 dicembre 2019, n. 157 è stato intensificato il trattamento sanzionatorio del reato in parola: ove la previgente pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni viene elevata a quella della reclusione da 4 a 8 anni; con la precisazione – inserita in un nuovo comma 2-bis – che la pena rimane invece quella della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni «se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila».

L'art. 25 *quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote per il delitto previsto dall'art. 8, comma 1 e la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote per il delitto previsto dall'art. 8, comma 2-bis.

1.4 Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del D.lgs. 74/2000

Il delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili configura un'ipotesi speciale di falso per soppressione che il legislatore ha espressamente previsto per proteggere i documenti oggetto della condotta di soppressione. L'opportunità di una norma che tuteli la conservazione e l'integrità delle scritture contabili e della documentazione fiscale è strettamente connessa alla circostanza che nel sistema tributario l'accertamento, almeno in linea di principio, deve essere effettuato su base analitico – contabile, cioè a dire mediante la puntuale rettifica o integrazione delle rappresentazioni contabili relative ai singoli elementi rilevanti ai fini della determinazione delle basi imponibili.

In altri termini la norma in esame protegge il corretto ed efficace svolgimento dell'attività degli organi di verifica fiscale e punisce la frapposizione di ostacoli da parte del contribuente, al regolare esercizio della funzione pubblica di accertamento fiscale. Si tratta di un reato di pericolo che non richiede, per la sua realizzazione, il verificarsi di un effettivo danno per l'erario.

Presupposto indispensabile della condotta è che la documentazione esista o, nell'ipotesi di avvenuta distruzione, sia stata istituita. Infatti l'art. 10 del D.lgs. 74/2000 punisce la sola mancata conservazione e non l'omessa istituzione.

Le condotte rilevanti consistono alternativamente nell'occultamento o nella distruzione, in tutto o in parte, di determinati documenti rilevanti ai fini fiscali e, dunque, un tipico reato commissivo doloso.

Con l'entrata in vigore della legge 19 dicembre 2019, n. 157 è stato intensificato il trattamento sanzionatorio del reato in parola: ove la previgente pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni viene elevata a quella della reclusione da 3 a 7 anni.

L'art. 25 *quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

1.5 Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 del D.LGS. 74/2000

Il Delitto in parola prevede che: *“E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al

periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

La norma punisce è, infatti, la spoliazione artefatta del proprio patrimonio da parte del contribuente al fine di sottrarsi al pagamento di imposte, dunque a prescindere sia dalla manifestazione formale di una pretesa da parte dell'Amministrazione finanziaria, sia ancor più dall'avvio di una procedura di riscossione coattiva.

Ciò è coerente, quindi, con la già ravvisata finalità della norma, che è quella di proteggere il diritto del creditore d'imposta di non vedersi sottratta la garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore; ma trova, altresì, conferma testuale, laddove l'art. 11 subordina la rilevanza penale della condotta ad un giudizio di idoneità della stessa “a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”.

L'art. 25 *quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

2.AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO COMMISSIONE

Come illustrato nella mappa delle aree sensibili, la Società potrebbe essere esposta alla commissione del reato in parola.

Le aree aziendali a rischio reato potrebbero essere ricondotte alle seguenti attività:

- Acquisti
- Gestione fornitori
- Gestione gare di appalto

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DA ADOTTARE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

Come indicato nella mappatura delle aree a rischio, i reati in parola costituiscono un potenziale rischio di commissione da parte di E.P.M.

Il reato di cui all'art 25 *quinquiesdecies*, considerando la pluralità delle condotte sanzionate, deve essere analizzato con riferimento ai seguenti processi, già considerati con riferimento ad altri reati:

- Gestione degli adempimenti fiscali e tributari;
- Gestione amministrativa e contabile;
- Acquisti di beni e servizi;
- Consulenze e prestazioni professionali.

Il processo si riferisce alla gestione di tutte le attività inerenti gli adempimenti prescritti dalla legge in materia fiscale e tributaria e, in particolare; alla correttezza delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi (IRES) e all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- a. Calcolo degli importi da versare sulla base delle risultanze contabili e della determinazione del calcolo delle imposte e relativa verifica;
- b. Approvazione delle deleghe di pagamento;
- c. Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte di soggetto delegato;
- d. Invio telematico delle dichiarazioni fiscali;
- e. Archiviazione e conservazione delle scritture contabili.

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi:

- Separazione di ruoli tra chi predispone e materialmente calcola gli importi da versare e chi fa l'invio telematico e verifica la congruità degli stessi;
- Tracciabilità informatica degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del processo;
- Verifica di conformità tra i dati forniti dai sistemi informativi e i dati dichiarati;
- Individuazione dei referenti aziendali legittimati alla sottoscrizione delle dichiarazioni inviate agli organi competenti;
- Formalizzazione dei rapporti con consulenti, terzi rappresentanti o altri incaricati di svolgere attività a supporto dell'Ente, prevedendo nei contratti

una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati con il Codice Etico di Comportamento.

- Archiviazione e conservazione delle scritture contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 *quinquiesdecies* del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- b) proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati nonché accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

5.FLUSSI INFORMATIVI

L'Ufficio Contabilità con periodicità annuale deve fornire all'OdV le seguenti informazioni:

- Informativa sulle eventuali cartelle di pagamento o avvisi di irregolarità relativi alle dichiarazioni fiscali;
- Ricevuta di spedizione telematica del Modello Unico dell'ente;
- Esito degli accessi, ispezioni e verifiche, nonché degli accertamenti/contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria.

Devono essere fornite, in ogni caso, con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.



PARTE SPECIALE V
REATI TRANSNAZIONALI
L. n. 146/2006

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

INDICE

1.0.	LE TIPOLOGIE DEI REATI TRANSNAZIONALI	3
2.0.	AREE A RISCHIO COMMISSIONE REATI	11

1.0 LE TIPOLOGIE DEI REATI TRANSNAZIONALI (art. 10 L. 146/2006)

La presente Parte Speciale “V” si riferisce ai reati transnazionali.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transazionale, ratificata dalla legge n.146 del 16 marzo 2006, si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transazionale in maniera più efficace.

La menzionata Convenzione richiede che ogni Stato parte della stessa adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano ai reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato.

La Convenzione punta ad armonizzare gli ordinamenti interni di tutti i Paesi affinché si possa affermare con certezza che un reato resti tale in qualsiasi paese.

Gli impegni che i Paesi di tutto il mondo devono assumere possono essere così sintetizzati:

- incriminare nelle legislazioni nazionali i reati di partecipazione ad associazione criminale, riciclaggio di denaro di provenienza illecita, corruzione e intralcio alla giustizia;
- stabilire la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dal trattato;
- adottare misure contro il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e i proventi delle attività criminali;
- proteggere coloro che testimoniano contro il crimine organizzato;
- rafforzare la cooperazione in ordine al trasferimento di giudizi, all’extradizione, al sequestro e alla confisca dei beni provenienti da reato o profitto del reato per rintracciare e giudicare gli indiziati;
- incentivare la prevenzione della criminalità organizzata a livello nazionale e internazionale;
- fornire le necessarie risorse finanziarie a quei paesi che richiedono assistenza per combattere congiuntamente la criminalità organizzata transazionale.

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati

dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. All'art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del D. Lgs. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transazionale.

L'art. 3 della legge 146/2006 definisce, infatti, cosa debba intendersi per reato transazionale al fine di individuare l'ambito di applicazione della normativa in esame.

In particolare, si considera reato transazionale *“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”*

Per gruppo criminale organizzato, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transazionale, si intende: *“un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”*.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

A Reati di associazione:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990).

B Reati concernenti il traffico di migranti:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998).

C Reati di intralcio alla giustizia:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

In conseguenza della commissione dei reati transnazionali sopra elencati, è prevista l'applicazione all'ente delle sanzioni sia pecuniarie che interdittive (a eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

Vengono, pertanto, di seguito brevemente descritte le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Un aspetto centrale della fattispecie dell'art. 416 c.p. riguarda la clausola - di dubbia interpretazione - che dichiara espressamente punibile tale fattispecie "per ciò solo". Secondo l'opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l'associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, a che, soprattutto, essa debba ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati.

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso "esterno") da parte di soggetti "estranei" all'associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un'organizzazione criminale in qualità di partecipi interni alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con la medesima organizzazione in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

In relazione alla commissione di detto delitto sono previste per l'ente sanzioni pecuniarie da 400 a 1000 quote, nonché le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in oggetto, si applica all'ente la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne facciano parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

In relazione alla commissione di detto delitto sono previste per l'ente sanzioni pecuniarie da 400 a 1000 quote, nonché le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in oggetto, si applica all'ente la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (consistenti nella introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione, nel territorio dello Stato italiano, di quantitativi di tabacco lavorato estero di

contrabbando superiore a kg. 10 convenzionali). L'art. 291 quater punisce coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo in esame sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

In relazione alla commissione di detto delitto sono previste per l'ente sanzioni pecuniarie da 400 a 1000 quote, nonché le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in oggetto, si applica all'ente la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

In relazione alla commissione di detto delitto sono previste per l'ente sanzioni pecuniarie da 400 a 1000 quote, nonché le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in oggetto, si applica all'ente la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286/1998)

L'art. 12 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/1998 prevede anzitutto la fattispecie, nota in dottrina come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato uno straniero".

La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 ed indicata in dottrina come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Nel terzo comma dell'art. 12, il legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento

dell'immigrazione clandestina siano posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al terzo comma se: *"il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso fra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti"*.

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate *"se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento"*.

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota in dottrina come favoreggiamento della permanenza clandestina, e consistente nel fatto di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico".

In relazione alla commissione di detto delitto sono previste per l'ente sanzioni pecuniarie da 200 a 1000 quote, nonché le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti l'Autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un processo penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice

e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

In caso di condanna, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Non sono previste misure interdittive.

Favoreggiamento personale (art.378 c.p.)

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Secondo la giurisprudenza al momento maggiormente seguita, occorre rilevare come non sia richiesto che, a seguito della condotta di aiuto, la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del favoreggiamento personale quando l'autorità sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata.

Tuttavia, per non dilatare eccessivamente i confini del disposto normativo, è comunque necessario, per la consumazione del reato in parola, che la condotta d'aiuto sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità; entrando nella sfera di percezione dell'organo investigativo; ove, in mancanza di tale peculiarità, il fatto non potrà che configurare, presenti i relativi momenti oggettivo e soggettivo, gli estremi del delitto tentato.

Inoltre, premessa la possibile realizzazione del reato in esame tramite mendacio, parte della dottrina e tutta la giurisprudenza sono, in relazione alla reticenza, nonché al silenzio o ancora al rifiuto di rispondere, attestate su una linea estensiva, asserendo l'integrazione del delitto di favoreggiamento personale anche con un comportamento puramente omissivo.

In caso di condanna, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Non sono previste misure interdittive.

2. AREE A RISCHIO COMMISSIONE REATI

Come illustrato nella mappa delle aree sensibili e dall'analisi dei delitti citati, la Società non risulta essere esposta alla commissione dei reati in parola.

Difatti, esaminando il reato richiamato dall'art. 25 *quaterdecies* del D.lgs. 231/2001, si evince con chiarezza che si tratta di fattispecie inipotizzabili per il settore in cui opera E.P.M.



PARTE SPECIALE Z

Art. 25-septiesdecies. del D.lgs. 231/01

Art. 25-duodevicies. del D.lgs. 231/01

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

INDICE

1. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	3
1.1. Furto di beni culturali.	4
1.2. Appropriazione indebita di beni culturali.	4
1.3. Ricettazione di beni culturali	
1.4. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali.	5
1.5. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali.	6
1.6. Importazione illecita di beni culturali.	6
1.7. Uscita o esportazione illecite di beni culturali.	6
1.8. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.	7
1.9. Contraffazione di opere d'arte.	8
1.10. Riciclaggio di beni culturali	8
1.11. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, art.518-terdecies c.p.	8
2. AREE DI ATTIVITA' RISCHIO COMMISSIONE	9
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	10
4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	10
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZ	11

1. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Con l'approvazione della L. 9.3.2022, n. 22 il legislatore ha attuato una profonda riforma dei reati contro il patrimonio culturale, volta a creare un **ampio complesso normativo** che tenga conto della specificità dell'oggetto della tutela penale e che importi un complessivo inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per tali ipotesi di reato. La ridefinizione della materia risponde altresì all'esigenza di conformare l'ordinamento penale interno alla **Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali**, adottata a Nicosia il 19.5.2017, ratificata dall'Italia con L. 21.1.2022, n. 6, espressamente richiamata tra i motivi ispiratori della nuova legge nel corso dei lavori preparatori.

I delitti contro il patrimonio culturale sono stati concentrati nel nuovo **Titolo VIII bis** del Libro II del codice penale, nel quale il legislatore ha, in parte, introdotto nuove fattispecie, che si distinguono dai corrispondenti reati contro il patrimonio per la specificità dell'oggetto materiale, e, in parte, trasferito alcuni delitti già presenti nel codice dei beni culturali e del paesaggio, che sono stati contestualmente abrogati (il riferimento è agli artt. 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42). È stata poi introdotta la nuova contravvenzione di cui all' art. 707 bis e sono stati modificati, al fine di eliminare i previgenti riferimenti ai beni di interesse storico o artistico, gli artt. 635 e 639 del codice. Il complessivo **trattamento sanzionatorio** è stato notevolmente inasprito, non solo per l'innalzamento degli intervalli edittali delle singole fattispecie, semplici o aggravate, ma anche per l'estensione a tali delitti della **confisca, diretta o per equivalente**, ex art. 518 duodevices e della **confisca allargata** ex art. 240 bis, e per la previsione della **responsabilità della persona giuridica** per i reati commessi nel suo interesse (art. 25 sexiesdecies, D.Lgs. 8.6.2001, n. 231). Nuovi poteri

sono stati attribuiti, in materia di **sequestro** di quanto adoperato per commettere i reati contro il patrimonio culturale, agli addetti alla sorveglianza all'area protetta, ai sensi dell'art. 30, 3° co., L. 6.12.1991, n. 394.

1.1. Furto di beni culturali, art.518bis c.p.

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

1.2. Appropriazione indebita di beni culturali, art.518-ter. c.p.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

1.3. Ricettazione di beni culturali, art.518-quater c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

1.4. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, art.518-octies c.p.

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

1.5. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali, art.518-novies c.p.

É punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- a. chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- b. chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- c. l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

1.6. Importazione illecita di beni culturali, art.518-decies c.p.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

1.7. Uscita o esportazione illecite di beni culturali, art.518-undecies c.p.

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o

licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

1.8. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, art.518-duodecies c.p.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata

della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

1.9. Contraffazione di opere d'arte, art.518-quaterdecies c.p.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

1.10. Riciclaggio di beni culturali, art.518-sexies c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

1.11. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, art.518-terdecies c.p.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285 commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI AMBIENTALI.

E.P.M. risulta essere esposta alla commissione di alcuni dei reati in parola, avendo delle commesse relative alla pulizia, conservazione di beni culturali.

Al fine di minimizzare il rischio di commissione di reati contro il patrimonio culturale E.P.M. ha predisposto ed adottato una specifica procedura.

Al fine di prevenire danni a beni culturali, idonei a configurare una fattispecie penalmente rilevante, occorre predisporre una valutazione degli impatti in relazione alle varie attività svolte in azienda con riferimento, principalmente all'esecuzione dei lavori affidati.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- a) consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- b) consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o ai loro delegati, e/o alle strutture preposte ad attività di audit;
- c) prevedere un'adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
- d) prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti di adeguata competenza risponda alle reali esigenze di E.P.M. e che la corresponsione di compensi o di altre remunerazioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese;

- e) prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- f) prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell'unità richiedente;
- g) applicare il sistema disciplinare previsto nella Parte Generale del Modello per le violazioni dei principi procedurali previsti e delle relative procedure (vigenti e di prossimo conio);
- h) identificare in modo sistematico i pericoli esistenti e valutare i rischi conseguenti relativamente alle operazioni normali o anomale, fornendo evidenza documentata della adozione di misure adeguate, compresi i criteri di valutazione.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

La presente parte speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari di:

- Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano attività sensibili in materia di reati ambientali;
- Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;
- Informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente Modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute.

4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di organizzazione per quanto concerne i reati di cui agli artt. 25-septiesdecies. e 25-duodevicies. del D.lgs. 231/01 del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

La Società deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

5. FLUSSI INFORMATIVI.

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.